



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**La CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO**

composta dai seguenti magistrati:

Presidente	Stefano SIRAGUSA
Presidente aggiunto	Franco MASSI
Consigliere	Vanessa PINTO (relatrice)
Consigliere	Ilio CICERI
Consigliere	Pasquale ANGELOSANTO
Primo Referendario	Giuseppe LUCARINI
Primo Referendario	Matteo SANTUCCI
Referendario	Giulia RUPERTO

Nella camera di consiglio del 31 ottobre 2024, ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel giudizio sulla parificazione del Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio 2023;

VISTI gli articoli 5, 81, 97, 100, 103, 117, 111, 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*", e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone*

*terremotate nel maggio 2012*”, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e, in particolare, l’art. 1, commi 1 e 5;

VISTA la legge rinforzata n. 243 del 24 dicembre 2012 e, in particolare, gli articoli 9, 10 e 12;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;

VISTI l’art. 134 della Costituzione, l’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

VISTE le leggi regionali n. 21 del 27 dicembre 2022 recante *“Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2023. Modifica alla legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie)”*, n. 1 del 30 marzo 2023 recante *“Legge di stabilità regionale 2023”*, n. 2 del 30 marzo 2023 recante *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025”*, n. 10 del 14 agosto 2023 *“Assestamento delle previsioni di bilancio 2023-2025. Disposizioni varie”*;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 285 del 24 aprile 2024, con la quale è stata approvata la proposta di legge regionale concernente il *“Rendiconto Generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2023”* e relativi allegati, trasmessa con la nota n. 0557553 del 24 aprile 2024, acquisita in pari data da questo Ufficio al prot. n. 2656;

VISTA la relazione del Collegio dei revisori *“Allegato A”* al verbale 20/RL del 28 maggio 2024, acquisito in data 06 giugno 2024 attraverso l’applicativo ConTe;

VISTE le note istruttorie trasmesse ed i correlati riscontri pervenuti;

VISTA la *“Relazione sugli esiti istruttori”*, trasmessa alle Parti, con ordinanza presidenziale n. 66 del 26 settembre 2024;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dall’Amministrazione regionale e i riscontri forniti dal Collegio dei revisori;

VISTA la memoria del Procuratore regionale depositata in data 24 ottobre 2024, prot. 102;

VISTE le ulteriori controdeduzioni trasmesse dall'Ente, a seguito dell'adunanza del 14 ottobre 2024;

CONSIDERATI gli esiti del contraddittorio con l'Amministrazione regionale e con la competente Procura regionale;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 70/2024 con la quale è stata convocata l'odierna udienza pubblica per lo svolgimento del giudizio di parificazione del Rendiconto della Regione Lazio relativo all'esercizio 2023;

UDITI in udienza pubblica la relatrice, Consigliera Vanessa Pinto; il Procuratore regionale Paolo Luigi Rebecchi ed il Presidente della Regione Avv. Francesco Rocca; ritenuto in

### FATTO

1. In sede di precedente giudizio di parifica, era stata riscontrata la complessiva non definitività delle poste e delle risultanze portanti del sistema di bilancio del SSR, e ciò con particolare riferimento *“all'effettiva consistenza dei fondi di dotazione negativi, delle note di credito ed al rapporto debiti-crediti Regione/GSA/SSR”* (cfr. cap. 10, sentenza n. 148/2023/PARI).

La Sezione, quindi, nel parificare con riserva l'aggregato, per gli effetti riflessi sul risultato di amministrazione oggetto di scrutinio (i.e. residui passivi ed ai fondi vincolati), aveva richiesto all'Ente di *“dare il conto delle verifiche in itinere, in via concomitante agli esiti delle stesse, provvedendo a fornire ogni ulteriore definitivo riscontro anche in ordine a ciascuna delle problematiche sopra evidenziate, e ciò sin dal corrente ciclo di bilancio (2023)”* (cfr. cap. 10, sentenza n. 148/2023/PARI, cit.).

Con provvedimento direttoriale del 3 agosto 2023, l'Ente, nel riconoscere l'anomalia, ha attivato un'attività di *due diligence* straordinaria sulle suddette poste, funzionale anche alla quantificazione definitiva dei fondi di dotazione negativi.

L'attività di verifica straordinaria si è conclusa nel mese di luglio 2024, nei termini e con gli esiti indicati nella Relazione allegata alla nota integrativa del bilancio di esercizio GSA e del correlato consolidato SSR 2022, approvato con DGR n. 532 del 18 luglio 2024.

Secondo quanto dichiarato dall'Ente, gli effetti di tale attività di "riconduzione ad attendibilità", si sono riflessi direttamente sul bilancio GSA e consolidato SSR 2023. Il punto è affrontato, *funditus*, nel successivo capitolo 7.

Con la nota n. 0557553 del 24 aprile 2024, la Regione Lazio ha trasmesso, congiuntamente alla relazione sulla gestione ed ai relativi allegati, la proposta di rendiconto relativo all'esercizio 2023, approvato con delibera della Giunta n. 285 del 24 aprile 2024, avente ad oggetto "Proposta di legge regionale concernente il *Rendiconto Generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2023*".

A tale data, non era ancora stato approvato il bilancio GSA e consolidato SSR 2022.

Per l'effetto, lo schema di rendiconto 2023 è stato approvato in assenza di una sua parte integrante e sostanziale.

L'Ente ha inteso porre rimedio a tale carenza strutturale, accantonando - in sede di rendiconto - in attuazione dell'art. 6 della l.r. n. 4/2024, un fondo passività potenziali, pari a 340 milioni, funzionale a tutelare il bilancio dall'emersione di eventuali sopravvenienze passive, all'esito dell'attività della sopra citata *due diligence* a tale data ancora in corso (vedi *infra*, capitolo 7).

2. Il procedimento istruttorio è stato attivato con la nota del 1° marzo 2024 (prot. 1415) e si è concluso in data 24 ottobre 2024, con la ricezione delle controdeduzioni fornite dall'Ente e con la memoria del competente Procuratore regionale, all'esito del contraddittorio svolto in sede di adunanza di pre-parifica del 14 ottobre 2024, alla presenza delle Parti (sul punto si veda *infra*).

In relazione a due specifiche dinamiche (accertamento dei residui vetusti verso lo Stato e disciplina degli enti in Piano di rientro dai disavanzi sanitari), l'indagine si è svolta anche con l'apporto di dati ed informazioni da parte dei soggetti terzi coinvolti (rispettivamente i Ministeri "*danti causa*" e i Tavoli di verifica).

In entrambi i casi l'interlocutore è stato il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef).

In particolare, con nota del 1° marzo 2024 (prot. 1415), indirizzata al Mef, anche per conto degli altri Ministeri interessati, (da una parte) ed alla Regione (dall'altra), è stata attivata l'indagine funzionale ad accertare l'effettiva sussistenza e consistenza

dell'aggregato dei residui attivi particolarmente risalenti, conservati nel bilancio regionale.

Alla data del presente giudizio, sono pervenute n. 8 note di risposta, di cui l'ultima trasmessa in data 12 ottobre 2024 (prot. 218907).

L'Ente, per la parte di propria competenza, ha fornito riscontro con nota del 16 maggio 2024 (prot. n. 0645940)

Con nota dell'11 aprile 2024 (prot. 2347) è stato richiesto ai Tavoli tecnici, sempre per il tramite del Mef, uno specifico ausilio conoscitivo volto a comprendere la disciplina degli enti in Piano di rientro da disavanzo sanitario, il correlato sistema di svincolo delle risorse da maggiorazione fiscale e, quindi, le ragioni sostanziali sottese al mancato ripiano dei fondi di dotazione negativi, quali passività pregresse del consolidato SSR.

In questo caso, i riscontri sono pervenuti con nota n. 182468 del 9 luglio 2024.

Con la nota del 27 marzo 2024 (prot. 1901), invece, è stata attivata l'indagine sulla gestione e sul correlato ciclo di bilancio 2023, partendo a monte - in attuazione del principio di continuità del bilancio - dalla verifica del "grado" di adeguamento al *decisum* di parifica 2022 ed ai rilievi ed alle osservazioni formulati sulla sana gestione finanziaria dell'esercizio (cfr. sentenza n.148/2023/PARI ed allegata Relazione).

In tale sede, ai fini di significatività e tempestività dell'indagine, sono stati richiesti in via anticipata, rispetto all'approvazione dello schema di rendiconto 2023, i dati ed informazioni già in possesso della Regione, funzionali all'esame delle risultanze di bilancio ed alle dinamiche di gestione.

Il procedimento istruttorio si è sviluppato con l'invio di ulteriori n. 3 note istruttorie [cfr. nota prot. n. 3149 del 21 maggio 2024 (Integrazioni documentali), n. 3754 del 4 luglio 2024 (Approfondimenti nel merito) e n. 4053 del 18 luglio 2024 (Rapporti debiti-crediti)] e con la ricezione delle relative note di risposta da parte delle Direzioni interessate della Giunta e del Consiglio regionale. Per i riferimenti, nel dettaglio, delle singole note si rinvia alla Relazione allegata alla presente decisione.

L'Organo di revisione ha fornito riscontro con note del 29 aprile 2024, del 29 maggio 2024 e del 7 agosto 2024.

Come sopra riportato, gli esiti istruttori sono confluiti nella *“Relazione sugli esiti istruttori”* trasmessa - alle Parti del giudizio - in data 26 settembre 2024, con l’ordinanza presidenziale n. 66/2024.

Con la medesima ordinanza, è stata convocata l’adunanza della Sezione, per il giorno 14 ottobre 2024, per la conclusione dell’attività istruttoria in contraddittorio tra le Parti (adunanza di pre-parifica), fissando il termine per le relative controdeduzioni ed integrazioni istruttorie per il giorno 10 ottobre 2024.

Nei termini assegnati, la Giunta regionale, il Consiglio ed il Collegio dei revisori hanno trasmesso le relative controdeduzioni.

Il procedimento istruttorio si è concluso, in data 24 ottobre 2024, con la trasmissione delle ulteriori controdeduzioni dell’Ente a seguito dell’adunanza del 14 ottobre 2024 e con le richieste formulate dalla competente Procura regionale nell’ambito della memoria trasmessa in pari data (prot. 102).

Nell’odierna udienza del 31 ottobre 2024, il Magistrato relatore ha riferito sui principali accertamenti effettuati, evidenziando le maggiori criticità, anche in termini di irregolarità e/o illegittimità, rilevate nei fatti e nelle dinamiche di gestione e nei relativi presupposti-fonte, ed i relativi effetti riflessi sul rendiconto oggetto di scrutinio e, in particolare, sul correlato risultato di amministrazione.

Sono intervenute le Parti del giudizio.

Il competente Procuratore regionale, nell’espone le osservazioni riportate nella memoria, ha chiesto *“la parificazione del rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2023, nelle componenti del conto finanziario e del conto del patrimonio, ad eccezione del capitolo di bilancio relativo al finanziamento dell’Agenzia regionale per l’Ambiente (ARPA) per la quota parte destinata a finalità non sanitarie o comunque extra LEA e della voce di spesa di cui al capitolo di bilancio inerente la retribuzione del personale, relativa all’incremento del 30 per cento del trattamento accessorio per i collaboratori esterni ai ruoli della pubblica amministrazione assegnati ad incarichi di diretta collaborazione”*. (cfr. memoria del 24 ottobre 2024, cit.).

Il Presidente della Regione ha richiesto, invece, la parificazione *in toto* dello schema di rendiconto oggetto di odierno giudizio.

3. Il presente giudizio ha per oggetto il riscontro - allo stato degli atti e delle verifiche effettuate - della legittimità e regolarità dello schema di rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio 2023, dei correlati saldi e degli allegati prospetti, così come approvati con la sopra citata delibera della Giunta Regionale n. 285 del 24 aprile 2024, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 118/2011.

## **SCHEMA DI RENDICONTO**

### **3.1 Gestione di competenza**

La Regione Lazio, in sede di formazione del bilancio di previsione, ha previsto il pareggio finanziario, stanziando entrate e spese per l'importo complessivo di euro 35.650.607.757,98, di cui euro 5.213.521.343,40 a titolo di partite di giro.

A seguito della legge di assestamento, delle leggi di variazione, delle delibere di Giunta e delle Determinazioni dirigenziali di variazione le previsioni finali ed il pareggio finanziario sono state determinate in euro 41.590.273.277,80, di cui euro 13.305.138.187,94 relativi alla voce "utilizzo Anticipazione di liquidità", euro 920.655.316,21 relativi al fondo pluriennale vincolato, euro 296.729.100,03 relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, euro 1.493.450.268,12 inerenti alle anticipazioni di tesoreria (non utilizzate), euro 5.213.521.343,40 inerenti alle partite di giro.

Al termine dell'esercizio, risultano accertate entrate per euro 19.815.173.466,30 ed impegnate spese per euro 18.764.449.793,01, di cui euro 1.462.985.921,77 sulle partite di giro (cfr. tab. 1 e tab. 2).

**Tab. 1 - Previsioni iniziali, variazioni, stanziamenti definitivi e accertamenti in entrata. Anno 2023**

DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI DISPOSTE CON Deliberazioni di Giunta regionale	VARIAZIONI DISPOSTE CON Deliberazioni di Giunta regionale - attuazioni leggi regionali	VARIAZIONI DISPOSTE CON Determinazioni dirigenziali	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	ACCERTAMENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	6.919.572,69	238.964.014,18	0,00	0,00	245.883.586,87	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	898.561,41	673.873.167,93	0,00	0,00	674.771.729,34	
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	11.380.672.664,35	2.095.911.531,16	635.018,98	124.648.073,48	13.601.867.287,97	
Tit. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14.934.502.681,22	392.204.551,24	0,00	0,00	15.326.707.232,46	15.697.301.969,57
Tit. 2 - Trasferimenti correnti	1.296.793.898,06	834.471.545,97	0,00	0,00	2.131.265.444,03	1.548.310.716,87
Tit. 3 - Entrate extratributarie	383.818.548,25	113.793.998,88	40.303.190,49	0,00	537.915.737,62	576.040.403,26
Tit. 4 - Entrate in conto capitale	933.159.174,85	1.424.290.047,57	0,00	0,00	2.357.449.222,42	526.169.215,35
Tit. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	6.871.045,63	570.379,94	0,00	0,00	7.441.425,57	4.365.239,48
Tit. 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.493.450.268,12	0,00	0,00	0,00	1.493.450.268,12	0,00
Tit. 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	5.213.521.343,40	0,00	0,00	0,00	5.213.521.343,40	1.462.985.921,77
<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>24.262.116.959,53</b>	<b>2.765.330.523,60</b>	<b>40.303.190,49</b>	<b>0,00</b>	<b>27.067.750.673,62</b>	<b>19.815.173.466,30</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>35.650.607.757,98</b>	<b>5.774.079.236,87</b>	<b>40.938.209,47</b>	<b>124.648.073,48</b>	<b>41.590.273.277,80</b>	<b>19.815.173.466,30</b>

Fonte: Regione Lazio - Trasmessa con nota n. 0698712 del 28 maggio 2024

**Tab. 2 - Previsioni iniziali, variazioni, stanziamenti definitivi e impegni nella spesa. Anno 2023**

DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI DISPOSTE CON Deliberazioni di Giunta regionale	VARIAZIONI DISPOSTE CON Deliberazioni di Giunta regionale - attuazioni leggi regionali	VARIAZIONI DISPOSTE CON Determinazioni dirigenziali	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	IMPEGNI
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	163.762.415,50	0,00	91.727.484,44	0,00	255.489.899,94	
DISAVANZO DA DANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tit. 1 - Spese correnti	15.799.410.958,14	1.670.737.935,61	-13.232.189,06	105.744.330,53	17.562.661.035,22	16.187.230.254,55
Tit. 2 - Spese in c/capitale	1.263.271.701,75	2.178.305.397,73	-37.557.085,91	18.903.742,95	3.422.923.756,52	660.052.165,80
Tit. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	10.869.805,00	570.379,94	0,00	0,00	11.440.184,94	4.959.424,96
Tit. 4 - Rimborso di prestiti	11.706.321.266,07	1.924.465.523,59	0,00	0,00	13.630.786.789,66	449.222.025,93
Tit. 5 - Chiusura/anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	1.493.450.268,12	0,00	0,00	0,00	1.493.450.268,12	0,00
Tit. 7 - Spese per c/terzi e partite di giro varie	5.213.521.343,40	0,00	0,00	0,00	5.213.521.343,40	1.462.985.921,77
<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>35.486.845.342,48</b>	<b>5.774.079.236,87</b>	<b>-50.789.274,97</b>	<b>124.648.073,48</b>	<b>41.334.783.377,86</b>	<b>18.764.449.793,01</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>35.650.607.757,98</b>	<b>5.774.079.236,87</b>	<b>40.938.209,47</b>	<b>124.648.073,48</b>	<b>41.590.273.277,80</b>	<b>18.764.449.793,01</b>

Fonte: Regione Lazio - Trasmessa con nota n. 0698712 del 28 maggio 2024

Nella successiva tabella n. 3 viene riportato l'andamento, nel triennio, delle previsioni definitive, dei risultati raggiunti in termini di accertamenti e impegni, della capacità di riscossione e di pagamento e dei conseguenti indici di generazione dei residui attivi e passivi.

**Tab. 3 - Confronto gestione di competenza nel triennio 2021/2023**

ENTRATE																					
Titoli	Previsioni definitive			accertamenti			% Accert. su Prev. Def.			Riscossioni			% Riscossioni su accertamenti			Residui da competenza			% generazione nuovi residui		
	Es. 2021	Es. 2022	Es. 2023	Es. 2021	Es. 2022	Es. 2023	Es. 2021	Es. 2022	Es. 2023	Es. 2021	Es. 2022	Es. 2023	Es. 2021	Es. 2022	Es. 2023	Es. 2021	Es. 2022	Es. 2023	Es. 2021	Es. 2022	Es. 2023
Tit. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14.235.677.297,65	14.896.067.526,61	15.326.707.232,46	14.341.223.103,84	14.837.124.465,41	15.697.301.969,57	100,74%	99,60%	102,42%	13.071.309.307,79	12.751.526.488,71	13.580.226.084,83	91,15%	85,94%	86,51%	1.269.913.796,05	2.085.597.976,70	2.117.075.884,74	8,85%	14,06%	13,49%
Tit. 2 - Trasferimenti correnti	2.694.684.386,80	2.164.223.787,83	2.131.265.444,03	2.159.918.654,76	1.747.472.071,32	1.548.310.716,87	80,15%	80,74%	72,65%	1.620.588.001,63	1.056.809.936,89	898.029.268,47	75,03%	60,48%	58,00%	539.330.653,13	690.662.134,43	650.281.448,40	24,97%	39,52%	42,00%
Tit. 3 - Entrate extratributarie	596.522.955,97	522.343.100,15	537.915.737,62	255.188.089,53	534.731.011,01	576.040.403,26	42,78%	102,37%	107,09%	101.431.308,13	414.944.343,66	122.393.674,97	39,75%	77,60%	21,25%	153.756.781,40	119.786.667,35	453.646.728,29	60,25%	22,40%	78,75%
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>17.526.884.640,42</b>	<b>17.582.634.414,59</b>	<b>17.995.888.414,11</b>	<b>16.756.329.848,13</b>	<b>17.119.327.547,74</b>	<b>17.821.653.089,70</b>	<b>95,60%</b>	<b>97,36%</b>	<b>99,03%</b>	<b>14.793.328.617,55</b>	<b>14.223.280.769,26</b>	<b>14.600.649.028,27</b>	<b>88,29%</b>	<b>83,08%</b>	<b>81,93%</b>	<b>1.963.001.230,58</b>	<b>2.896.046.778,48</b>	<b>3.221.004.061,43</b>	<b>11,71%</b>	<b>16,92%</b>	<b>18,07%</b>
Tit. 4 - Entrate in conto capitale	1.862.119.188,46	1.920.978.678,51	2.357.449.222,42	449.115.493,10	381.011.817,46	526.169.215,35	24,12%	19,83%	22,32%	139.431.980,75	157.581.058,96	196.279.914,48	31,05%	41,36%	37,30%	309.683.512,35	223.430.758,50	329.889.300,87	68,95%	58,64%	62,70%
Tit. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	96.378.552,94	93.903.025,42	7.441.425,57	42.678.049,41	38.915.338,85	4.365.239,48	44,28%	41,44%	58,66%	1.773.462,00	1.839.492,77	4.125.619,52	4,16%	4,73%	94,51%	40.904.587,41	37.075.846,08	239.619,96	95,84%	95,27%	5,49%
Tit. 6 - Accensione prestiti	672.214.938,03	2.328.882.825,19	-	255.000.000,00	1.500.000.000,00	-	37,93%	64,41%	0,00%	255.000.000,00	1.500.000.000,00	-	100,00%	100,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Totale entrate in c/capitale</b>	<b>2.630.712.679,43</b>	<b>4.343.764.529,12</b>	<b>2.364.890.647,99</b>	<b>746.793.542,51</b>	<b>1.919.927.156,31</b>	<b>530.534.454,83</b>	<b>28,39%</b>	<b>44,20%</b>	<b>22,43%</b>	<b>396.205.442,75</b>	<b>1.659.420.551,73</b>	<b>200.405.534,00</b>	<b>53,05%</b>	<b>86,43%</b>	<b>37,77%</b>	<b>350.588.099,76</b>	<b>260.506.604,58</b>	<b>330.128.920,83</b>	<b>46,95%</b>	<b>13,57%</b>	<b>62,23%</b>
Tit. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.435.120.341,16	1.450.806.832,51	1.493.450.268,12	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Tit. 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	7.181.309.843,23	6.870.256.684,75	5.213.521.343,40	3.311.996.821,71	2.961.595.893,23	1.462.985.921,77	46,12%	43,11%	28,06%	3.086.531.651,82	2.861.709.093,93	1.457.580.596,42	93,19%	96,63%	99,63%	225.465.169,89	99.886.799,30	5.405.325,35	6,81%	3,37%	0,37%
<b>Totale titoli</b>	<b>28.774.027.504,24</b>	<b>30.247.462.460,97</b>	<b>27.067.750.673,62</b>	<b>20.815.120.212,35</b>	<b>22.000.850.597,28</b>	<b>19.815.173.466,30</b>	<b>72,34%</b>	<b>72,74%</b>	<b>73,21%</b>	<b>18.276.065.712,12</b>	<b>18.744.410.414,92</b>	<b>16.258.635.158,69</b>	<b>87,80%</b>	<b>85,20%</b>	<b>82,05%</b>	<b>2.539.054.500,23</b>	<b>3.256.440.182,36</b>	<b>3.556.538.307,61</b>	<b>12,20%</b>	<b>14,80%</b>	<b>17,95%</b>
SPESE																					
Titoli	Previsioni definitive			Impegni			% impegni su Prev. Def.			Pagamenti			% Pagamenti su impegni			Residui da competenza			% generazione nuovi residui		
	Es. 2021	Es. 2022	Es. 2023	Es. 2021	Es. 2022	Es. 2023	Es. 2021	Es. 2022	Es. 2023	Es. 2021	Es. 2022	Es. 2023	Es. 2021	Es. 2022	Es. 2023	Es. 2021	Es. 2022	Es. 2023	Es. 2021	Es. 2022	Es. 2023
Tit. 1 - Spese correnti	16.957.847.307,32	17.391.413.070,69	17.562.661.035,22	15.649.183.388,58	15.823.471.009,96	16.187.230.254,55	94,08%	92,40%	93,65%	14.357.053.319,91	13.668.243.004,27	12.819.218.643,79	91,74%	86,38%	79,19%	1.292.130.068,67	2.155.228.005,69	3.368.011.610,76	8,26%	13,62%	20,81%
Fpv di parte corrente	-	-	-	304.982.874,02	245.883.586,87	259.672.697,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tit. 2 - Spese in c/capitale	3.383.506.140,23	3.152.246.130,51	3.422.923.756,52	636.406.701,61	681.633.564,47	660.052.165,80	35,98%	43,03%	41,26%	440.293.167,17	365.689.366,74	307.675.949,55	69,18%	53,65%	46,61%	196.113.534,44	315.964.197,73	352.376.216,25	30,82%	46,35%	53,39%
Fpv di parte Capitale	-	-	-	581.019.780,69	674.771.729,34	752.313.935,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tit. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	15.228.552,94	83.386.534,42	11.440.184,94	3.169.600,10	68.984.355,08	4.959.424,96	20,81%	82,73%	43,35%	3.119.600,10	62.577.432,23	1.239.619,96	98,42%	90,71%	25,00%	50.000,00	6.406.922,85	3.719.805,00	1,58%	9,29%	75,00%
Tit. 4 - Rimborso di prestiti	8.042.409.104,05	9.305.997.881,19	13.630.786.789,66	371.933.899,15	1.922.405.877,39	449.222.025,93	4,62%	20,66%	3,30%	371.933.899,15	1.922.405.877,36	436.310.603,33	100,00%	100,00%	97,13%	-	0,03	12.911.422,60	0,00%	0,00%	2,87%
Tit. 5 - Chiusura/anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	1.435.120.341,16	1.450.806.832,51	1.493.450.268,12	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Tit. 7 - Spese per c/terzi e partite di giro varie	7.181.309.843,23	6.870.256.684,75	5.213.521.343,40	3.311.996.821,71	2.961.595.893,23	1.462.985.921,77	46,12%	43,11%	28,06%	2.818.052.430,70	2.637.439.188,27	1.311.325.978,18	85,09%	89,05%	89,63%	493.944.391,01	324.156.704,96	151.659.943,59	14,91%	10,95%	10,37%
<b>Totale titoli</b>	<b>37.015.421.288,93</b>	<b>38.254.107.134,07</b>	<b>41.334.783.377,86</b>	<b>20.858.693.065,86</b>	<b>22.378.766.016,34</b>	<b>19.776.436.426,20</b>	<b>56,35%</b>	<b>58,50%</b>	<b>47,84%</b>	<b>17.990.452.417,03</b>	<b>18.656.354.868,87</b>	<b>14.875.770.794,81</b>	<b>86,25%</b>	<b>83,37%</b>	<b>75,22%</b>	<b>1.982.237.994,12</b>	<b>2.801.755.831,26</b>	<b>3.888.678.998,20</b>	<b>9,50%</b>	<b>12,52%</b>	<b>19,66%</b>

Fonte: Elaborazione Cdc su dati rendiconti 2021, 2022 e 2023

L'analisi dell'andamento - nel triennio - evidenzia:

- **per le entrate correnti (Tit. I + II + III)**, maggiori accertamenti rispetto alle previsioni definitive sui Titoli I e III (102,42% e 107,09%), indice di un'errata valutazione delle previsioni di entrata che hanno contribuito, in quanto non programmate, al miglioramento del risultato di competenza. Dal lato delle riscossioni si rileva una tendenza decrescente rispetto ai due esercizi precedenti nel 2023 sono pari al 81,93%, contro l'83,08% del 2022 e l'88,29% del 2021. L'indice di generazione di nuovi residui mostra per conseguenza una tendenza crescente (18,07% per il 2023, 16,92% per il 2022 e 11,71% per il 2021).
- **per le entrate in conto capitale (Tit. IV + V + VI)**, una scarsa capacità di accertamento (28,39% esercizio 2021, 44,20% esercizio 2022, 22,43% esercizio 2023). Dal lato delle riscossioni si rileva una tendenza decrescente rispetto ai due esercizi precedenti (53,05% esercizio 2021, 86,43% esercizio 2022 e 37,77% esercizio 2023). L'indice di generazione di nuovi residui mostra, per conseguenza, una tendenza crescente (62,23% per il 2023, 13,57% per il 2022 e 46,95% per il 2021). Il miglior risultato rilevato per l'esercizio 2022 è influenzato dalle operazioni contabili (accertamento e riscossione) effettuate a regolarizzazione della rinegoziazione di un mutuo per l'importo di € 1.500.000,00.
- **Per le spese correnti (Tit. I)** una capacità di impegno (comprensiva del FPV) sostanzialmente stabile nel triennio (94,08% nel 2021, 92,40% nel 2022 e 93,65% nel 2023). Dal lato dei pagamenti si rileva, invece una tendenza decrescente (91,74% nel 2021, 86,38% nel 2022 e 79,19% nel 2023). L'indice di generazione di nuovi residui mostra per conseguenza una tendenza crescente (8,26% nel 2021, 13,62% nel 2022 e 20,81% nel 2023).
- **Per le spese per rimborso di prestiti (Tit. IV)** una capacità di impegno ridotta che però è influenzata dalla contabilizzazione del FAL (non si impegna). Per contro i pagamenti equivalgono al 100% degli impegni, ad eccezione del 2023 che è pari 97,13%, evidenziando di conseguenza un residuo passivo di € 12.911.422,60 (2,87%);
- **per le spese in conto capitale (Tit. II)** una scarsa capacità di impegno (comprensiva del FPV) con andamento sostanzialmente stabile (35,98% nel 2021, 43,03%, nel 2022 e 41,26% nel 2023). Dal lato dei pagamenti si rileva, invece una tendenza decrescente

(69,18% nel 2021, 53,65% nel 2022 e 46,61% nel 2023. Anche in questo caso l'indice di generazione di nuovi residui mostra, per conseguenza, una tendenza crescente (30,82% nel 2021, 46,35% nel 2022 e 53,39% nel 2023).

Le entrate e le spese allocate sulle partite di giro sono ininfluenti ai fini del risultato di competenza in quanto accertamenti e impegni si equivalgono.

Nell'esercizio 2023, così come negli esercizi precedenti, le riscossioni (1.457.580.596,42 euro) sono superiori ai pagamenti (1.311.325.978,18 euro) e di conseguenza i residui attivi (5.405.325,35 euro) sono inferiori ai residui passivi (151.659.943,59 euro). I differenziali che si registrano tra riscossioni meno pagamenti e residui attivi meno residui passivi si equivalgono, rispettivamente, nell'importo di + 146.254.618,24 euro (somme riscosse giacenti nel fondo cassa) e - 146.254.618,24 euro (ordinativi di pagamento da emettere) e, nel caso di specie, rappresentano fondi giacenti nella cassa ordinaria da pagare all'Erario per le ritenute assistenziali e previdenziali al personale ed alla GSA a titolo di trasferimento risorse dal conto ordinario al conto sanitario, unitamente alle somme riportate a residui passivi degli esercizi precedenti.

### Risultati della gestione di competenza

Il totale degli accertamenti, al lordo del Fondo pluriennale vincolato (FPV), di parte corrente e capitale (euro 920.655.316,21) e dell'avanzo di amministrazione applicato si attesta sull'importo di euro 34.337.696.070,48.

Il totale degli impegni, computando il disavanzo di amministrazione iscritto per il ripiano si attesta sull'importo di 33.210.138.659,45 euro, come da rappresentazione nella tabella riepilogativa che segue.

**Tab. 4 - Risultati gestione di competenza**

Entrate		Uscite		Equilibri
Descrizione	Accertamenti	Descrizione	Impegni	
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	213.470.399,41	Quota Ripiano disavanzo al 31/12/2014	36.836.560,87	1.256.318.052,91
Utilizzo avanzo F. Ant. Liquidità (Quota annuale da ammortizzare)	126.925.854,63	Quota Ripiano disavanzo esercizio 2022	91.727.484,44	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	245.883.586,87	Quota ripiano Fal ex art. 2, c. 46 legge 244/2007	126.925.854,63	
Titoli I + II + III	17.821.653.089,70	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	259.672.697,28	
<b>Totale entrate di parte corrente</b>	<b>18.407.932.930,61</b>	Titoli I + IV	16.636.452.280,48	
Utilizzo avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	83.258.700,62	<b>Totale Spese di parte corrente</b>	<b>17.151.614.877,70</b>	128.760.641,88
Fondo anticipazione liquidità	13.178.212.333,31	Economie da Fal confluite R.A	13.178.212.333,31	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	674.771.729,34	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	752.313.935,91	
Titoli IV + V + VI	530.534.454,83	Titoli II + III	665.011.590,76	
<b>Totale entrate di parte capitale</b>	<b>14.466.777.218,10</b>	<b>Totale Spese di parte capitale</b>	<b>14.595.537.859,98</b>	
Titolo VII	-	Titolo V	-	-
Titolo IX	1.462.985.921,77	Titolo VII	1.462.985.921,77	-
<b>TOTALE</b>	<b>34.337.696.070,48</b>	<b>TOTALE</b>	<b>33.210.138.659,45</b>	<b>1.127.557.411,03</b>

Fonte: Elaborazione Cdc su dati rendiconto 2023

La differenza tra accertamenti e impegni, così come sopra determinati, ammonta a 1.127.557.411,03 euro e corrisponde al risultato della gestione di competenza.

Si rinvia per gli approfondimenti sulla complessiva dinamica della gestione di competenza alla Relazione allegata alla presente decisione (di seguito anche soltanto "Relazione") (par. 3.4 e cap. 5 e 6).

### 3.2 Partite di giro e servizi conto terzi

Dall'analisi della composizione delle partite di giro e dei servizi conto terzi contabilizzati nello schema di rendiconto 2023, è emersa la sussistenza di voci, in entrata ed in uscita, che non risultano rispondere ai requisiti ed ai presupposti previsti dall'odierno ordinamento giuscontabile (Art. 7, comma 1, lettera b), art. 54, comma 7, e art. 58 comma 7, del d.lgs. n. 118/2011 e dei punti 3.12, 4.1, 6.3 e 7.1 e ss, dell'allegato 4.2 al d.lgs. n. 118/2011).

**Tab. 5 - Partite di giro - gestione di competenza**

Natura/Tipologia entrate - Uscite	ENTRATE		USCITE		DIFFERENZE	
	ACCERTAMENTI (A)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	IMPEGNI (I)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	Accertamenti meno Impegni	Riscossioni meno Pagamenti
Ritenute fiscali e previdenziali	78.309.444,52	78.289.419,25	78.309.444,52	67.422.402,84	-	10.867.016,41
Split Payment	118.197.575,58	118.197.575,58	118.197.575,58	105.317.327,51	-	12.880.248,07
ENTRATE E SPESE PER PAGAMENTO RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	196.424.404,93	196.424.404,93	196.424.404,93	196.424.404,93	-	-
Depositi Cauzionali	618.647,90	516.201,65	618.647,90	108.530,25	-	407.671,40
Anticipazioni Economo	1.000.000,00	750.000,00	1.000.000,00	750.000,00	-	-
Ottimizzazione liquidità ex art. 3 L.R. 17/2015	72.390.306,70	72.390.306,70	72.390.306,70	72.390.306,70	-	-
Risorse CEE + cofinanziamento regionale	69.759.096,46	69.759.096,46	69.759.096,46	69.759.096,46	-	-
Sanità ANTICIPAZIONI SANITARIE	-	-	-	-	-	-
Sanità Entrate affluite su conto ordinario da trasferire sanità	167.631.110,89	167.631.110,89	167.631.110,89	41.044.000,39	-	126.587.110,50
Sanità Finanziamento Aggiuntivo CAPITALE	9.378.653,21	9.378.653,21	9.378.653,21	9.378.653,21	-	-
Sanità Finanziamento Aggiuntivo CAPITALE PERENTI	-	-	-	-	-	-
Sanità Finanziamento Aggiuntivo CORRENTE	1.117.498,82	1.117.498,82	1.117.498,82	1.117.498,82	-	-
Sanità Finanziamento Aggiuntivo CORRENTE - PERENTI	-	-	-	-	-	-
Sanità Finanziamento Disavanzo sanitario	129.609.000,00	129.609.000,00	129.609.000,00	129.609.000,00	-	-
Sistemazioni e giri Contabili	18.289.526,92	13.256.673,09	18.289.526,92	18.004.757,07	-	4.748.083,98
Sorno entrate non sanità	260.655,84	260.655,84	260.655,84	-	-	260.655,84
Utilizzo in termini di cassa entrate Sanità	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-	-
Restituzione utilizzo	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-	-
<b>Totali entrate uscite + differenze</b>	<b>1.462.985.921,77</b>	<b>1.457.580.596,42</b>	<b>1.462.985.921,77</b>	<b>1.311.325.978,18</b>	<b>-</b>	<b>146.254.618,24</b>

Fonte: Elaborazione Cdc su file "1 gestione entrate dettaglio per capitolo RND 23 stlav" e "2 gestione spese dettaglio per capitolo RND 23 stlav", trasmessi con nota 0640700 del 15 maggio 2024

Le irregolarità riscontrate sono illustrate nel dettaglio nel seguente paragrafo 8.

### 3.3 Gestione della cassa

Nei seguenti prospetti è rappresentata la situazione di cassa nell'esercizio 2023.

**Tab. 6 - Situazione di cassa. Raffronto tra le risultanze della contabilità regionale e quelle del SIOPE**

ENTRATE	Sistema SIOPE/RGS			Contabilità regionale	Differenza
	Riscossioni gestione ordinaria (a)	Riscossioni gestione sanitaria (b)	Totale Riscossioni c=a+b	Totale riscossioni (d)	Differenza Dati SIOPE/ Dati Contabilità regionale e= c-d
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2023	241.248.270,56	1.867.633.587,69	2.108.881.858,25	2.108.881.858,25	0,00
Tit. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.184.503.802,73	12.224.894.400,00	15.409.398.202,73	15.409.398.202,73	0,00
Tit. 2 - Trasferimenti correnti	831.271.823,84	697.188.632,74	1.528.460.456,58	1.528.460.456,58	0,00
Tit. 3 - Entrate extratributarie	216.088.132,43	0,00	216.088.132,43	216.088.132,43	0,00
Tit. 4 - Entrate in conto capitale	335.277.011,75	85.516.546,40	420.793.558,15	420.793.558,15	0,00
Tit. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	13.254.397,26	0,00	13.254.397,26	13.254.397,26	0,00
Tit. 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.147.497.611,05	439.805.489,83	1.587.303.100,88	1.587.303.100,88	0,00
<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>5.727.892.779,06</b>	<b>13.447.405.068,97</b>	<b>19.175.297.848,03</b>	<b>19.175.297.848,03</b>	<b>0,00</b>
SPESE	Pagamenti gestione ordinaria (a)	Pagamenti gestione sanitaria (b)	Totale pagamenti c=a+b	Totale pagamenti (d)	Differenza Dati SIOPE/ Dati Contabilità regionale e= c-d
Tit. 1 - Spese correnti	2.922.756.950,32	11.976.903.879,11	14.899.660.829,43	14.899.660.829,43	0,00
Tit. 2 - Spese in c/capitale	435.266.231,21	115.625.889,14	550.892.120,35	550.892.120,35	0,00
Tit. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	7.646.542,81	0,00	7.646.542,81	7.646.542,81	0,00
Tit. 4 - Rimborso di prestiti	436.310.603,34	0,00	436.310.603,34	436.310.603,34	0,00
Tit. 5 - Chiusura/anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 7 - Spese per c/terzi e partite di giro varie	1.472.586.706,05	300.000.000,00	1.772.586.706,05	1.772.586.706,05	0,00
<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>5.274.567.033,73</b>	<b>12.392.529.768,25</b>	<b>17.667.096.801,98</b>	<b>17.667.096.801,98</b>	<b>0,00</b>
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	694.574.015,89	2.922.508.888,41	3.617.082.904,30	3.617.082.904,30	0,00

Fonte: Regione – All. 15\_Tabella 5 trasmessa con nota n. 0698712 del 28 maggio 2024

I prospetti della gestione di cassa estratti dal SIOPE e le risultanze complessive del conto del Tesoriere confermano la coincidenza tra i dati contenuti nei due documenti e i dati risultanti dal rendiconto che vengono riassunti nella seguente tabella.

**Tab. 7 - Situazione di cassa al 31 dicembre 2023**

Annualità 2023	Totale	di cui	
		Conto sanità	Conto ordinario
Saldo finale 2022	2.108.881.858,25	1.867.633.587,69	241.248.270,56
Incassi 2023	19.175.297.848,03	13.447.405.068,97	5.727.892.779,06
Pagamenti 2023	17.667.096.801,98	12.392.529.768,25	5.274.567.033,73
<b>Saldo finale 2023</b>	<b>3.617.082.904,30</b>	<b>2.922.508.888,41</b>	<b>694.574.015,89</b>
Incidenza percentuale	100,00%	80,80%	19,20%

Fonte: determinazione n. G03072/2024

Dall'esame dei dati sopra riportati, il fondo di cassa – pari a 2.108.881.858,25 euro al 31 dicembre 2022 - si attesta all'importo di 3.617.082.904,30 euro, al 31 dicembre 2023, a

seguito di riscossioni totali (19.175.297.848,03 euro) superiori ai pagamenti totali (17.667.096.801,98 euro). Detto fondo cassa è composto per euro 2.922.508.888,41 (80,80%) da giacenze di cassa appartenenti alla gestione sanitaria e per soli euro 694.574.015,89 (19,20%) da giacenze di cassa derivanti dalla gestione ordinaria.

In assenza di uno specifico obbligo di legge, l'Ente non si è dotato - ad oggi - di un sistema di rilevazione contabile della cassa vincolata (ad eccezione di quella sanitaria), né di un sistema di rilevazione della ricostituzione delle entrate vincolate utilizzate per cassa.

Dai calcoli *ex post* effettuati dall'Ente, il fondo cassa ordinario è composto per il 72,42% da fondi vincolati (euro 503.019.036,74) e per la rimanente parte 27,58% (euro 191.554.979,15) da fondi liberi.

Avendo riguardo all'andamento dell'ultimo triennio (2021-2023), la cassa "ordinaria" evidenzia una erosione rispetto al 2021, passando dal 35,12% al 19,20 ed un leggero incremento rispetto al dato del 2022 che era pari al 11,44%.

**Tab. 8 - Evoluzione della cassa nel triennio**

Evoluzione della cassa negli Esercizi 2021 - 2022 e 2023									
Descrizione	Anno 2021			anno 2022			anno 2023		
	Gestione ordinaria	Gestione sanitaria	Totale	Gestione ordinaria	Gestione sanitaria	Totale	Gestione ordinaria	Gestione sanitaria	Totale
1. FONDO CASSA INIZIALE	405.084.162,65	1.997.488.203,68	2.402.572.366,33	774.926.372,46	1.419.700.060,18	2.194.626.432,64	241.248.270,56	1.867.633.587,69	2.108.881.858,25
2. RISCOSSIONI NELL'ESERCIZIO	5.969.093.810,29	14.041.818.021,57	20.010.911.831,86	6.625.146.528,26	13.798.964.967,96	20.424.111.496,22	5.727.892.779,06	13.447.405.068,97	19.175.297.848,03
3. PAGAMENTI NELL'ESERCIZIO	5.599.075.038,48	14.619.782.727,07	20.218.857.765,55	7.158.824.630,16	13.351.031.440,45	20.509.856.070,61	5.274.567.033,73	12.392.529.768,25	17.667.096.801,98
4. FONDO CASSA A FINE ESERCIZIO (1+2-3)	775.102.934,46	1.419.523.498,18	2.194.626.432,64	241.248.270,56	1.867.633.587,69	2.108.881.858,25	694.574.015,89	2.922.508.888,41	3.617.082.904,30
Incidenza Percentuale (Ord/Tot.) e (GSA/Tot)	35,32	64,68	100,00	11,44	88,56	100,00	19,20	80,80	100,00

Fonte: Rielaborazione Cdc dati Regione

La cassa ordinaria è alimentata anche da somme in attesa di riversamento, da effettuarsi attraverso l'utilizzo delle partite di giro, di competenza della gestione sanitaria.

Tali entrate costituiscono debito da trasferimento, almeno per l'importo - al 31 dicembre 2023 - di 126.587.110,50 euro su complessivi 694.574.015,89 euro, ai quali aggiungere le somme da trasferire per finanziamento aggiuntivo corrente ed in c/capitale dalla cassa ordinaria a quella sanitaria.

Secondo quanto confermato in sede istruttoria, detti riversamenti e le relative movimentazioni in uscita sono gestite sulle partite di giro e non sono stati oggetto -

ad oggi - di trasferimento in quanto “il sistema dei capitoli E0000611176 collegato a U0000T31475 per la spesa in c/capitale e E0000611175 relazionato al capitolo U0000T31476 per la spesa corrente, ha solo la finalità di rimborsare alla “cassa sanità” quei pagamenti effettuati nel corso dell’esercizio finanziario a valere su capitoli di spesa della Gestione sanitaria accentrata alimentati dal finanziamento sanitario aggiuntivo corrente e in c/capitale da Regione” (cfr. nota 0948888 del 24 luglio 2024).

Il punto è affrontato *funditus* nel capitolo 5 (Entrate e spese - Perimetro sanitario).

Alla luce di quanto sopra, considerando anche il particolare regime della gestione sanitaria che obbliga l’ente, in presenza di un accertamento in entrata, ad impegnare, contestualmente, le somme negli esercizi finanziari di competenza, la presenza di un così limitato fondo cassa relativo alla gestione ordinaria (euro 694.574.015,89), che copre solo per il 24,94% l’importo del risultato di amministrazione *ante* accantonamenti e vincoli (euro 2.785.354.430,50), evidenzia che la maggior parte dei vincoli sul risultato di amministrazione è, in realtà, coperta da residui attivi, che presentano - in parte - un indice di riscossione molto basso e, in alcuni casi, pari o prossimo allo zero (sul punto si veda par. 3.6 della Relazione).

Peraltro, avendo riguardo alla cassa sanitaria è emerso che, anche per tutto il 2023 e fino ad oggi, la cassa viene gestita al di fuori del perimetro sanitario e delle regole sul sistema di tesoreria unica tramite LazioCrea spa. Il punto è affrontato *funditus* nell’ambito della Relazione a cui si rinvia (cap.10.4.2)

La gestione della cassa è connotata anche da un’ulteriore anomalia. Ci si riferisce alle risorse gestite, nei così detti fondi speciali, presso le società controllate Lazio Crea Spa e Lazio Innova Spa. All’esito dei riscontri forniti, sono risultati confermati i rilievi sulla difformità di tale dinamica di gestione rispetto ai principi ed alle prescrizioni del vigente ordinamento contabile, in tema di tutela del principio di universalità del bilancio e di obbligo di tracciamento dei flussi finanziari sui canali SIOPE.

Sul punto, si rinvia - per ogni approfondimento - al par. 3.5.2.3 della Relazione allegata alla presente decisione.

In adeguamento, invece, ai rilievi formulati in sede di precedente giudizio di parifica sul “Sistema di ottimizzazione delle liquidità”, i commi 1-3 dell’articolo 3 della legge

regionale 31 dicembre 2015, n. 17 (Sistema di Ottimizzazione delle liquidità) sono stati abrogati con l'art. 5 della l.r. n. 13/2023.

Dalle evidenze in atti, risulta effettuata la restituzione delle somme agli enti facenti parte del Sistema di Ottimizzazione delle liquidità, con effetti conseguenti sulla cassa nei termini di seguito riportati.

Capitolo Uscita	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (1)(2)
U0000T31484	CO.TRA.L. S.P.A.SPESE DERIVANTI DALL'	7.000.000,00	7.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
U0000T31486	LAZIO INNOVA S.P.A.SPESE DERIVANTI	59.641.722,17	59.641.722,17	50.000.000,00	0,00	0,00
U0000T31487	ASTRAL S.P.A.SPESE DERIVANTI DALL'OT	68.000.000,00	68.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
U0000T31490	SAN.IM. S.P.A.SPESE DERIVANTI DALL'O	1.456.861,83	1.456.861,83	1.000.000,00	0,00	0,00
U0000T31492	ARSIALSPESE DERIVANTI DALL'OTTIMIZZ	0,00	0,00	10.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
U0000T31493	LAZIODISUSPESE DERIVANTI DALL'OTTIN	25.040.172,68	25.040.172,68	100.000.000,00	65.890.306,70	65.890.306,70
U0000T31495	ARPA - SPESE DERIVANTI DALL'OTTIMIZZ	4.000.000,00	4.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
U0000T31506	ENTE REGIONALE ROMA NATURASPESE	639.528,44	639.528,44	290.000,00	0,00	0,00
TOTALI		165.778.285,12	165.778.285,12	221.290.000,00	72.390.306,70	72.390.306,70

Fonte: Rendiconto 2023 – allegato “2 gestione spese dettaglio per capitolo RND 23 stlav”

Per ulteriori approfondimenti sulla dinamica di gestione della cassa, si rinvia alla Relazione allegata alla presente decisione (par.3.5.2 e ss).

### 3.4 Gestione dei residui

Le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4 e 63, comma 8 del d.lgs. n. 118/2011, sono state effettuate con la delibera di Giunta regionale 28 marzo 2024, n. 200, rettificata dalla deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 2024, n. 226, al fine del successivo inserimento nel progetto di Rendiconto 2023.

In ordine alla dinamica di gestione delle attività di riaccertamento si rinvia al par. 3.6 della Relazione.

### Residui attivi e passivi

Al termine dell'esercizio 2023, i residui attivi sono risultati pari ad euro 6.220.230.019,08 ed i residui passivi pari ad euro 6.039.971.859,69.

Tab. 9 – Riepilogo residui attivi e passivi complessivi al 31 dicembre 2023

RESIDUI ATTIVI	IMPORTI
originati dalla competenza	3.556.538.307,61
originati da esercizi precedenti	2.663.691.711,47
<b>TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2023</b>	<b>6.220.230.019,08</b>
RESIDUI PASSIVI	IMPORTI
originati dalla competenza	3.888.678.998,20
originati da esercizi precedenti	2.151.292.861,49
<b>TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023</b>	<b>6.039.971.859,69</b>

Fonte: rendiconto 2023 – Allegati “01. Conto del bilancio - gestione delle entrate 2023” e “02. Conto del bilancio - gestione delle spese 2023”

Nella successiva tabella si riporta l'andamento, nel triennio, dei residui al 31 dicembre di ogni esercizio.

**Tab. 9.1 – Andamento residui attivi e passivi complessivi (2021-2023)**

Descrizione voce	Es. 2021 comp. + Residui	Es. 2022 comp. + Residui	Es. 2023 comp. + Residui	Incremento 2023 su 2021	Incremento 2023 su 2022
Residui attivi	4.464.589.019,95	5.824.970.747,63	6.220.230.019,08	1.755.640.999,13	395.259.271,45
Residui passivi	4.145.896.956,86	5.016.312.275,18	6.039.971.859,69	1.894.074.902,83	1.023.659.584,51

Fonte: Bdap – Esercizi 2021-2022 e 2023

Rispetto all'esercizio 2022 si registra un minor incremento dei residui attivi rispetto a quello registrato (quasi il triplo) sui residui passivi. Tale dato è in controtendenza rispetto al 2021 i cui incrementi sono quasi equivalenti.

La gestione dei residui provenienti da esercizi precedenti ha evidenziato un differenziale negativo di euro 170.922.940,30 (maggiori cancellazioni di residui attivi rispetto ai passivi) compensato dai risultati positivi della gestione di competenza.

Per gli approfondimenti sulla gestione dell'aggregato, anche avendo riguardo agli esiti del *focus* istruttorio sui residui attivi vetusti verso lo Stato, si rinvia alla Relazione allegata alla presente decisione (par. 3.6 e ss).

### **Residui passivi perenti**

Lo *stock* dei residui passivi perenti al 31 dicembre 2023 è pari a euro 756.768.077,51.

**Tab. 10 – Residui perenti al 31 dicembre 2023**

Descrizione	importo
stock di perenzione al 1 gennaio 2023	805.139.931,69
partite perenti risultanti al 1° gennaio 2023 da cancellare in quanto non più esigibili	37.113.549,47
partite perenti risultanti al 1° gennaio 2023 da cancellare in quanto impegnate	11.235.691,76
partite perenti risultanti al 1° gennaio 2023 da cancellare ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della l. r. n. 11/2020	22.612,95
<b>TOTALE stock di perenzione al 31 dicembre 2023</b>	<b>756.768.077,51</b>

Fonte: Elaborare Cdc su dati regione DPGR n. T00034 dell'8 marzo 2024

Rispetto allo *stock* al 31 dicembre 2022, pari a euro 805.139.931,69, sono stati cancellati euro 48.371.854,18, di cui euro 37.113.549,47 perché non più esigibili, euro 11.235.691,76 perché impegnati sull'esercizio 2023 ed € 22.612,95 in applicazione dell'articolo 33, comma 2, della l. r. n. 11/2020, per prescrizione.

Per ulteriori approfondimenti sulla dinamica di gestione dei residui perenti si rinvia alla Relazione allegata alla presente decisione (Cfr. par. 3.6, 10.4.1 e 10.5).

### 3.5 Fondo pluriennale vincolato

Il Fondo pluriennale vincolato (FPV) dell'esercizio 2023 presenta le risultanze sintetizzate nella seguente tabella.

**Tab. 11 - Fondo Pluriennale Vincolato. Anno 2023**

Col.	DESCRIZIONE	Importo
A	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	920.655.316,21
B	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	196.447.813,59
X	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio N e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	33.103.625,49
Y	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2023 (cd. economie di impegno)	-
<b>C = (A-B-X-Y)</b>	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviata all'esercizio 2024 e successivi	691.103.877,13
D	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	318.297.005,32
E	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	2.320.956,82
F	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	264.793,92
<b>G = (C+D+E+F)</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023</b>	<b>1.011.986.633,19</b>

*Fonte: Elaborazione Cdc su dati Regione - 11 allegato b) al Rendiconto - Fondo Pluriennale Vincolato"*

Per ulteriori approfondimenti sulla dinamica di gestione del FPV si rinvia alla Relazione allegata alla presente decisione (Cfr. par. 3.8).

### 3.6 Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 è positivo per euro 2.785.354.430,50, costituito dalla sommatoria del fondo cassa al 31/12 + residui attivi - residui passivi - Fondo pluriennale vincolato.

**Tab. 12 - Risultato di amministrazione esercizio 2023**

Descrizione	Segno	Importo
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	(+)	2.108.881.858,25
RISCOSSIONI	(+)	19.175.297.848,03
PAGAMENTI	(-)	17.667.096.801,98
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)	3.617.082.904,30
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE	(-)	0,00
<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE</b>	<b>(=)</b>	<b>3.617.082.904,30</b>
<b>RESIDUI ATTIVI</b>	<b>(+)</b>	<b>6.220.230.019,08</b>
DI CUI RESIDUI ATTIVI INCASSATI ALLA DATA DEL 31/12 IN CONTI POSTALI E BANCARI IN ATTESA DEL RIVERSAMENTO NEL CONTO DI TESORERIA PRINCIPALE		26.548.883,86
DI CUI DERIVANTI DA ACCERTAMENTI DI TRIBUTI EFFETTUATI SULLA BASE DELLA STIMA DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE		2.003.945.840,00
<b>RESIDUI PASSIVI</b>	<b>(-)</b>	<b>6.039.971.859,69</b>
<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</b>	<b>(-)</b>	<b>259.672.697,28</b>
<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>(-)</b>	<b>752.313.935,91</b>
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	(-)	0,00
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023 (A)</b>	<b>(=)</b>	<b>2.785.354.430,50</b>

*Fonte: Proposta di Legge DGR n. 285 del 24 aprile 2024*

La successiva tabella evidenzia la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023:

**Tab. 13 – Composizione risultato di amministrazione esercizio 2023**

Descrizione	Segno	Importo
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)</b>	<b>(+)</b>	<b>2.785.354.430,50</b>
<b>Parte accantonata</b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023		831.670.937,34
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023 (solo per le regioni)		469.012.732,40
Fondo anticipazioni liquidità		13.178.212.333,31
Fondo perdite società partecipate		1.942.842,00
Fondo contenzioso		241.309.344,26
Altri accantonamenti		649.966.679,06
<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>(-)</b>	<b>15.372.114.868,37</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		108.733.471,16
Vincoli derivanti da trasferimenti		766.607.513,55
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>(-)</b>	<b>875.340.984,71</b>
Parte destinata agli investimenti		
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>		<b>0,00</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>(=)</b>	<b>-13.462.101.422,58</b>
<b>F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto</b>		<b>0,00</b>
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

Fonte: Proposta di Legge DGR n. 285 del 24 aprile 2024

Dalla nota riportata in calce al prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione si rileva che l'importo "Totale parte disponibile lett. E)" "corrisponde per euro 204.689.089,27 alla quota residuale del disavanzo di parte corrente, da ripianare in quote costanti ventennali ai sensi dell'art. 1, cc. 779 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per euro 79.200.000,00 alla quota residuale del disavanzo sorto a seguito degli adeguamenti al giudizio di parificazione della Corte dei conti sul rendiconto 2022, per euro 9.300.280.608,33 al fondo anticipazioni di liquidità di cui al d.l. n. 35/2013 e s.m.i. e per euro 3.877.931.724,98 al fondo anticipazioni di liquidità di cui alla legge n. 244/2007, art. 2, comma 46".

Si riporta l'andamento triennale del risultato di amministrazione e della relativa composizione (Lett. A e Lett. E).

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre			
Descrizione	Es. 2021	Es. 2022	Es. 2023
	Importi	Importi	Importi
<b>Risultato di amministrazione al 31 dicembre (A)</b>	<b>1.627.315.841,02</b>	<b>1.996.885.014,49</b>	<b>2.785.354.430,50</b>
Parte accantonata			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	493.008.446,88	642.907.117,56	831.670.937,34
Accantonamento residui perenti al 31/12 (solo per regioni)	926.530.226,05	563.597.952,18	469.012.732,40
Fondo anticipazioni liquidità	7.375.815.084,74	13.305.138.187,94	13.178.212.333,31
Fondo perdite società partecipate	2.141.688,00	1.942.842,00	1.942.842,00
Fondo contenzioso	102.057.272,88	141.275.559,69	241.309.344,26
Altri accantonamenti	206.813.606,92	264.757.394,66	649.966.679,06
<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>9.106.366.325,47</b>	<b>14.919.619.054,03</b>	<b>15.372.114.868,37</b>
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	58.967.084,02	141.205.261,91	108.733.471,16
Vincoli derivanti da trasferimenti	541.495.827,26	653.652.021,07	766.607.513,55
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-	-	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	-	-
Altri vincoli	236.825.621,41	-	-
<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>837.288.532,69</b>	<b>794.857.282,98</b>	<b>875.340.984,71</b>
Parte destinata agli investimenti			
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	-	-	-
<b>Totale parte disponibile (E)</b>	<b>(8.316.339.017,14)</b>	<b>(13.717.591.322,52)</b>	<b>(13.462.101.422,58)</b>

Fonte: Bdap – red. 2021 – 2022 - 2023

I dati evidenziano un progressivo aumento del risultato di amministrazione ante vincoli (lett. A).

Per gli approfondimenti sulla composizione del risultato di amministrazione (ante e post vincoli ed accantonamenti) e sul margine di utilizzo dell'avanzo vincolato ed accantonato si rinvia alla Relazione allegata alla presente decisione (par. 3.2.3 e 3.5.1).

### 3.7 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Si riportano di seguito le Tabelle n. 14 e n. 15 relative, rispettivamente, al fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) determinato in sede di predisposizione del bilancio di previsione e a quello rideterminato in sede di approvazione del progetto di rendiconto.

Tab. 14 - Composizione del FCDE - Bilancio previsione

Denominazione	Stanziamenti di bilancio (a)	Accantonamento obbligatorio al fondo (b)	Accantonamento effettivo di bilancio (c)	% di distanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
<b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	302.043.336,41	17.548.717,85	17.548.717,85	5,81
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	6.230.000,00	150.766,00	150.766,00	2,42
Tipologia 300: Interessi attivi	26.000,00	-	-	-
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	75.519.211,84	10.904.974,19	10.904.974,19	14,44
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>383.818.548,25</b>	<b>28.604.458,04</b>	<b>28.604.458,04</b>	<b>7,45</b>
<b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>				
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3.000.000,00	593.700,00	593.700,00	19,79
<b>Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>				
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	6.871.045,63	1.478.649,02	1.478.649,02	21,52
<b>Totali</b>	<b>393.689.593,88</b>	<b>30.676.807,06</b>	<b>30.676.807,06</b>	<b>7,79</b>

Fonte: elaborazione Cdc su dati Bdap - Bilancio previsione

**Tab. 15 - Composizione dell'accantonamento FCDE - Rendiconto**

Titolo - Tipologia	Residui attivi formati nell'esercizio 2023 (a)	Residui attivi degli esercizi precedenti (b)	Totale residui attivi (c) = (a) + (b)	Importo minimo del fondo (d)	Fondo crediti di dubbia esigibilità (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
<b>Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>						
Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	1.750.393.178,76	838.356.270,34	2.588.749.449,10			
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	-	-	-			
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	1.750.393.178,76	838.356.270,34	2.588.749.449,10	463.560.301,80	594.765.591,23	22,98
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	301.492.150,85	75.094.538,88	376.586.689,73			
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	-	-	-			
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	301.492.150,85	75.094.538,88	376.586.689,73	-	-	0
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	-	-	-			
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	-	-	-			
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	-	-	-	-	-	0
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	65.190.555,13	-	65.190.555,13	-	-	0
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	-	-	-	-	0
<b>Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>2.117.075.884,74</b>	<b>913.450.809,22</b>	<b>3.030.526.693,96</b>	<b>463.560.301,80</b>	<b>594.765.591,23</b>	<b>19,63</b>
<b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>						
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	469.722.820,87	497.172.746,58	966.895.567,45	1.226.911,61	1.226.911,61	0,13
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	-	3.741,00	3.741,00	-	-	0
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	126.439.342,10	6.972.285,03	133.411.627,13	862.577,38	862.577,38	0,65
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	38.860,32	22.347,70	61.208,02	-	-	0
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	54.080.425,11	168.338.432,89	222.418.858,00			
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	-	-	-			
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	54.080.425,11	168.338.432,89	222.418.858,00	436.166,44	436.166,44	0,2
<b>Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>	<b>650.281.448,40</b>	<b>672.509.553,20</b>	<b>1.322.791.001,60</b>	<b>2.525.655,43</b>	<b>2.525.655,43</b>	<b>0,19</b>
<b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>						
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	387.770.253,55	81.831.132,73	469.601.386,28	88.986.895,34	88.986.895,34	18,95
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.014.123,75	313.202,55	2.327.326,30	1.962.795,96	1.962.795,96	84,34
Tipologia 300: Interessi attivi	-	-	-	-	-	0
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-	-	0
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	63.862.350,99	108.573.059,98	172.435.410,97	104.709.288,50	104.709.288,50	60,72
<b>Totale Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	<b>453.646.728,29</b>	<b>190.717.395,26</b>	<b>644.364.123,55</b>	<b>195.658.979,80</b>	<b>195.658.979,80</b>	<b>30,36</b>
<b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>						
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	-	-	-	-	-	0
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	328.401.933,35	662.246.375,03	990.648.308,38			
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	-	-	-			
Contributi agli investimenti da UE	-	-	-			
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	328.401.933,35	662.246.375,03	990.648.308,38	27.660.084,24	27.660.084,24	2,79
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-			
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	-	-	-			
Altri trasferimenti in conto capitale da UE	-	-	-			
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	-	-	-	-	-	0
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.349.180,72	364.686,47	1.713.867,19	1.095.503,08	1.095.503,08	63,92
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	138.186,80	665.836,95	804.023,75	-	75.728,08	9,42
<b>Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	<b>329.889.300,87</b>	<b>663.276.898,45</b>	<b>993.166.199,32</b>	<b>28.755.587,32</b>	<b>28.831.315,40</b>	<b>2,9</b>
<b>Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>						
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	-	1.620,00	1.620,00	1.296,00	1.296,00	80,00
Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	239.619,96	12.271.921,31	12.511.541,27	9.732.121,99	9.888.099,48	79,03
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-	-	0
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	0
<b>Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>239.619,96</b>	<b>12.273.541,31</b>	<b>12.513.161,27</b>	<b>9.733.417,99</b>	<b>9.889.395,48</b>	<b>79,03</b>
<b>Totale generale</b>	<b>3.551.132.982,26</b>	<b>2.452.228.197,44</b>	<b>6.003.361.179,70</b>	<b>700.233.942,34</b>	<b>831.670.937,34</b>	<b>13,85</b>
di cui fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	329.889.300,87	663.276.898,45	993.166.199,32	28.755.587,32	28.831.315,40	2,9
di cui fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	3.221.243.681,39	1.788.951.298,99	5.010.194.980,38	671.478.355,02	802.839.621,94	16,02

Fonte: Bdad Rend. 2023 - All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità al rendiconto

Dall'analisi dei dati di cui alle tabelle precedenti si rileva che, in sede di formazione del bilancio di previsione, erano stati previsti incrementi del fondo per euro 30.676.807,06. A consuntivo, alle economie di competenza pari a euro 30.083.107,06 sono stati aggiunti ulteriori accantonamenti per l'importo di euro 158.680.712,72. Rispetto all'importo accantonato nell'esercizio 2022 (euro 642.907.117,56) il fondo è stato valorizzato in euro 831.670.937,34, con un incremento complessivo di euro 188.763.819,78.

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alle osservazioni formulate nella Relazione allegata alla presente decisione (Cfr. par. 3.9.1).

### 3.8 Fondo di accantonamento residui perenti

Il fondo per la copertura dei residui perenti avvalorato nel risultato di amministrazione ammonta a 469.012.732,40 euro, con un decremento di 94.585.219,78 euro, rispetto al precedente esercizio 2022. Esso costituisce il 61,98% dello stock di perenzione, rideterminato al 31 dicembre 2023, ammontante a 756.768.077,51 euro (Cfr. il precedente par. 3.3).

Nella successiva tabella 16, è riportato l'andamento del fondo e le relative modalità e percentuali di copertura negli esercizi 2021, 2022 e 2023.

**Tab. 16 - Fondo residui perenti**

Descrizione	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Variazioni es. 2023 su es. 2022
Stock Residui perenti al 31 dicembre	999.876.450,26	805.139.931,69	756.768.077,51	-48.371.854,18
Accantonamento residui perenti al 31 dicembre	501.194.126,07	563.597.952,18	469.012.732,40	-94.585.219,78
Percentuale copertura con fondi di bilancio	50,13%	70,00%	61,98%	-8,02%
Copertura con debito autorizzato e non contratto	425.336.099,98	-	-	0,00
Percentuale copertura con DANC	42,54%	-	-	0,00
Totale fondo accantonato nel risultato di Amministrazione	926.530.226,05	563.597.952,18	469.012.732,40	-94.585.219,78
Copertura percentuale totale	92,66%	70,00%	61,98%	-8,02%

Fonte: elaborazione Cdc su dati Regione – rendiconti 2021-2022 - 2023

La percentuale di copertura del fondo (61,98%) è inferiore a quella ordinariamente prevista dall'art. 60, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011, in quanto la Regione, avvalendosi della deroga stabilita dal comma 6 bis dell'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, ha accantonato un importo del fondo in misura inferiore al 70%, destinando la differenza

(pari a circa 60,72 milioni) ad incremento del fondo rischi “ex operazione di *due diligence* straordinaria” (il punto è affrontato *infra*).

Per le ulteriori osservazioni sul fondo, si rinvia agli approfondimenti svolti nell’ambito della Relazione (cfr. par. 3.9.5 e par. 10.4.1).

### 3.9 Fondo Anticipazioni di liquidità

Rispetto all’esercizio 2022, il FAL contabilizzato nel risultato di amministrazione dello schema di rendiconto dell’esercizio 2023 presenta un decremento di euro 126.925.854,63 da attribuire al pagamento delle quote capitali 2023 dell’anticipazione di liquidità ex art. 2, comma 46, della legge n. 244/2007.

Tab. 17 – Evoluzione FAL

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2023 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziante nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023 (e) = (a) + (b) + (c) + (d)
U0000T19615	FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' (D.L. N. 35/2013 E S.M.I.) § FONDO PER IL D.L. N. 35/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E RIFINANZIAMENTI	9.300.280.608,33	- 9.300.280.608,33	9.300.280.608,33	-	9.300.280.608,33
U0000T19618	FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' (L. N. 244/2007, ART. 2, COMMA 46) § ALTRI FONDI PER RIMBORSO PRESTITI	4.004.857.579,61	- 4.004.857.579,61	3.877.931.724,98	-	3.877.931.724,98
	<b>Totali</b>	<b>13.305.138.187,94</b>	<b>- 13.305.138.187,94</b>	<b>13.178.212.333,31</b>	<b>-</b>	<b>13.178.212.333,31</b>

Fonte: elaborazione Cdc su dati Regione

Il fondo di cui al d.l. n. 35/2013, non ha subito decrementi per effetto della posticipazione del rimborso delle rate relative alla quota capitale residua con decorrenza dall’esercizio 2027 (Cfr. art. 1, comma 452, Legge 30 dicembre 2023, n. 213).

### 3.10 Fondo perdite società partecipate

Rispetto all’esercizio 2022 il fondo è rimasto invariato. Le evidenze di tale accantonamento sono riportate nella tabella che segue.

Tab. 18 – Fondo perdite società partecipate

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2023 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziante nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023 (e) = (a) + (b) + (c) + (d)
U0000T21508	FONDO PER PERDITE REITERATE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI (ART. 1, COMMA 551, L. N. 147/2013) § ACCANTONAMENTI AL FONDO PERDITE SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI	1.942.842,00	-	-	-	1.942.842,00

Fonte: All. a1) Elenco risorse accantonate

I relativi approfondimenti sono riportati nella Relazione allegata alla presente decisione.

### 3.11 Fondo rischi per contenziosi e passività potenziali

In sede di bilancio preventivo 2023, nel fondo contenziosi è stata appostata la somma di euro 60.000.000,00, suddivisa nell'importo di 20.000.000,00 per ogni annualità del triennio.

Nel progetto di rendiconto 2023, in seguito ai fatti gestione e/o di variazione intervenuti nell'esercizio, risulta accantonato nel risultato di amministrazione l'importo di euro 241.309.344,26. Il tutto come rappresentato nell'allegato "Allegato a1) *Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione*", di cui si riporta un estratto:

Tab. 19 – Fondo rischi per contenzioso

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2023 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023 (e) = (a) + (b) + (c) + (d)
U0000T21507	FONDO RISCHI PER SPESE LEGATE AL CONTENZIOSO § ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI	141.275.559,69	- 668.317,18	15.692.469,19	85.009.632,56	241.309.344,26

Fonte: All. a1) *Elenco risorse accantonate*

Oltre all'importo di euro 241.309.344,26, che attiene alla sola gestione ordinaria del bilancio regionale, nel fondo rischi GSA, risultano accantonati 249.146.137,01, per rischi da contenzioso sanitario, la cui copertura "è garantita, sia mediante i residui passivi del fondo sanitario e sia mediante gli impegni giacenti nello stock di perenzione afferenti la sanità (Cfr. nota di risposta prot. 0711655 del 30 maggio 2024).

La specifica degli impegni è stata trasmessa dall'Ente con nota del 24 ottobre 2024 (Prot. 1314874). Per ogni approfondimento si rinvia alla Relazione allegata (par.3.9.2 e par.10.4.1).

Come anticipato, la gestione del fondo rischi GSA e le altre voci portanti del sistema GSA/SSR, sono state oggetto di un'attività di revisione straordinaria attivata con determina n. G10720 del 3 agosto 2023. Secondo quanto dichiarato dall'Ente, gli esiti di tale attività, nei termini descritti nella Relazione allegata alla nota integrativa al

bilancio di esercizio GSA e consolidato SSR 2022, sono stati recepiti, nei bilanci di esercizio GSA e delle Aziende sanitarie 2023 e, quindi, nel correlato bilancio consolidato SSR (sul punto si veda *infra*).

La fattispecie è affrontata, nel dettaglio, nel successivo capitolo 7.

### 3.12 Altri accantonamenti (per passività potenziali fondo spese e rischi)

Nel quadro di dettaglio della parte accantonata del risultato di amministrazione risulta appostato un importo di euro 649.966.679,06 euro per “Altri accantonamenti”, con un incremento - apportato in sede di rendiconto - di 385.209.284,40 euro, rispetto al precedente esercizio 2022.

Nell’ambito di tale voce, è stato accantonato - in sede di rendiconto - nel capitolo T21505 “Fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese correnti § altri fondi e accantonamenti” il fondo di 340 milioni, a garanzia delle perdite potenziali derivanti dall’attività di *due diligence* sulle poste portanti del sistema di bilancio del SSR, così come previsto dall’art. 6, della l.r. n. 6/2024 (prima versione) (di seguito anche solo il “Fondo a tutela del SSR”) (sul punto si veda *infra*, capitolo 7).

Gli accantonamenti al 31 dicembre 2023 per “garanzie rilasciate a favore di enti e di altri soggetti”, ammontano a euro 24.823.582,46, con un incremento di 8.454.743,47, rispetto all’1° gennaio 2023.

Tab. 20 – Altri accantonamenti per passività potenziali

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2023	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
U0000T21505	FONDO PER IL PAGAMENTO DELLE PERDITE POTENZIALI DERIVANTI DA SPESE CORRENTI § ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI	84.614.517,58	- 1.636.274,00	2.000.000,00	373.046.002,42	458.024.246,00
U0000T22505	FONDO PER IL PAGAMENTO DELLE PERDITE POTENZIALI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE § ALTRI ACCANTONAMENTI IN C/CAPITALE	151.068.296,52	- 1.611.869,05	2.000.000,00	3.851.729,49	155.308.156,96
U0000C22105	ESCUSSIONE DELLE GARANZIE PRESTATE DALLA REGIONE § ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO IMPRESE CONTROLLATE PER ESCUSSIONE DI GARANZIE	16.820.000,00	- 451.161,01	-	8.454.743,47	24.823.582,46
U0000T21512	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI § FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	12.254.580,56	- 443.886,92	-	-	11.810.693,64
<b>Totali</b>		<b>264.757.394,66</b>	<b>-4.143.190,98</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>385.352.475,38</b>	<b>649.966.679,06</b>

Fonte: BDAP, foglio “12 All. a1) Elenco risorse accantonate”

Per i relativi approfondimenti sulla complessiva dinamica di gestione degli accantonamenti si rinvia alla Relazione allegata alla presente decisione (Cfr. par. 3.9)

### 3.13 Vincoli derivanti da trasferimenti e vincoli derivanti da leggi

La quota vincolata del risultato di amministrazione 2023 ammonta ad euro 875.340.984,71, come rappresentato nella seguente tabella, tratta dall' "All. a2) Elenco risorse vincolate" trasmesso alla BDAP.

Tab. 21 – Fondi vincolati nel risultato di amministrazione

Descrizione vincolo	Importo
a) Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	108.733.471,16
b) Vincoli derivanti da trasferimenti	766.607.513,55
c) Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
d) Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
<b>Totale quota vincolata</b>	<b>875.340.984,71</b>

L'andamento di tali fondi, rispetto all'esercizio precedente, è esposto nella seguente tabella 22, tratta dall'All. a2) Elenco risorse vincolate trasmesso alla BDAP.

Tab. 22 – Andamento fondi vincolati

Analitico risorse vincolate	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni 2023 finanziati da entrate vincolate accertate e quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2023 finanziato da entrate e vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimpegnati nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023 (h) = (b) + (c) - (d) - (e) + (g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023 (i) = (a) + (c) - (d) - (e) - (f) + (g)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
Vincoli derivanti da legge									
Totale vincoli derivanti dalla legge (V1)	139.894.537,56	4.051.986,81	12.224.646,405,89	12.206.560.791,70	4.313.469,53	45.005.161,66	71.930,60	17.896.082,07	108.733.471,16
Vincoli derivanti da trasferimenti									
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (V2)	654.962.745,42	282.776.474,98	2.329.771.942,55	2.045.009.861,71	184.877.243,25	6.172.530,11	17.932.460,65	400.593.773,22	766.607.513,55
Vincoli derivanti da finanziamenti									
Totale vincoli derivanti da finanziamenti (V3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente									
Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (V4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri vincoli									
Totale altri vincoli (V5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale risorse vincolate (V = V1 + V2 + V3 + V4 + V5)	794.857.282,98	286.828.461,79	14.554.418.348,44	14.251.570.653,41	189.190.712,78	51.177.691,77	18.004.411,25	418.489.855,29	875.340.984,71
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m1)									
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m2)									
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m3)									
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m4)									
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m5)									
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m = m1 + m2 + m3 + m4 + m5)									
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n1 = V1 - m1)								17.896.082,07	108.733.471,16
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n2 = V2 - m2)								400.593.773,22	766.607.513,55
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n3 = V3 - m3)								-	-
Totale risorse vincolate dall'ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n4 = V4 - m4)								-	-
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n5 = V5 - m5)								-	-
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n = n1 + n2 + n3 + n4 + n5)								418.489.855,29	875.340.984,71

Fonte: rielaborazione Cdc su dati Bdap – All. a2)

Dagli accertamenti effettuati, è emerso l'azzeramento dei fondi vincolati destinati a dare copertura alle perdite da fondi di dotazione negativi al 1° gennaio 2023 (cfr. cap.

U0000H13931), per l'importo di 45.000.000,00 euro a favore dei fondi accantonati, in particolare ad incremento del fondo, creato ex novo, di 340.000.000,00 euro.

Per ulteriori dettagli, si rinvia al successivo par. 7 nonché alla Relazione allegata alla presente decisione (Cfr. par. 3.4.2).

### **3.14 Perimetro sanitario**

Nella relazione sulla gestione relativa all'esercizio 2023 viene riportata la riconciliazione delle iscrizioni contabili tra bilancio consolidato SSR 2023 e bilancio regionale 2023 attraverso la tabella approvata con Determinazione G04291 del 15 aprile 2023 (*rectius* 2024). Con tale provvedimento, si è proceduto ad effettuare una ricognizione degli accertamenti e degli impegni operati sui capitoli di bilancio regionale afferenti al perimetro sanitario, così come definito dalla DGR n. 950 del 13 dicembre 2023.

Tab. 23 – Perimetro sanitario - riconciliazione tra bilancio SSR e bilancio regionale esercizio 2023.

COMPETENZA ESERCIZIO 2023				BILANCIO REGIONALE - PERIMETRO SANITARIO							
PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE E BILANCIO SSR				ENTRATE				USCITE			
	Finanziamento	Da Atti di assegnazione	COD. CE	Da Mod. CE IV Trim	Capitolo	Assestamento	Atti	Capitolo	Impegno	Atti	
FRANZIAMENTO	IRAP	3.187.931.878	AA0031	10.404.357.307	E0000112501	3.187.931.878	Determinazione n. G00463 del 18/01/2023, n. G16131 del 11/12/2023	U0000H1715	11.385.444.262	Provvedimenti vari	
	IRPEF	1.041.389.000			E0000121502	1.041.389.000		U0000H1722	9.000.000	Determinazioni n. G13229 del 29/10/2021, n. G17758 del 29/12/2023	
	IVA	7.497.611.225	AA0033	484.420.570	E0000121503	7.497.611.225	Provvedimenti vari	U0000H1725	66.919.059	Provvedimenti vari	
								U0000H1726	15.638.952	Provvedimenti vari	
								U0000H1727	3.500.000	Determinazioni n. G15620 del 11/11/2022 e n. G19123 del 30/12/2022	
								U0000H1732	100.000.000	Provvedimenti vari	
								U0000H1741	98.000	Determinazione n. G19123 del 30/12/2022	
								U0000H1733	52.984.291	Provvedimenti vari	
								U0000H1779	6.742.203	Determinazione n. G17589 del 28/12/2023	
								U0000H1763	327.790	Determinazione n. G15433 del 13/12/2021	
	Quota premiaria per l'anno 2023 ai sensi dell'art.2, comma 47bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191	52.984.291			E0000227195	52.984.291	Determinazione n. G17653 del 29/12/2023	U0000H1733	52.984.291	Provvedimenti vari	
	Incremento tariffe oraria prestazioni aggiuntive per personale medico (tutte) D.L. 34/2023 (art. 11, c. 1)	4.815.859			E0000227269	6.742.203	Determinazione n. G17589 del 28/12/2023	U0000H1779	6.742.203	Determinazione n. G17589 del 28/12/2023	
	Incremento tariffe oraria prestazioni aggiuntive per personale infermieristico (tutte) D.L. 34/2023 (art. 11, c. 1)	1.926.344	AA0032	398.208.509							
	Sistemazione prestazioni monitor. pazienti ex Covid-19 (tutte ragioni - tabella all. al d.l.) D.L. 73/2021 (art. 27)	327.790			E0000227234	327.790	Determinazione n. G15433 del 13/12/2021	U0000H1763	327.790	Determinazione n. G15433 del 13/12/2021	
	<b>TOTALE PSR INDISTINTO lordo mobilità</b>	<b>11.786.986.387</b>	<b>AA0030</b>	<b>11.786.986.387</b>		<b>11.786.986.387</b>			<b>11.641.154.557</b>	<b>Isolazioni al netto del saldo di mobilità interregionale e internazionale</b>	
MOBILITÀ SANITARIA	Mobilità Attiva Interregionale	370.176.793	VARI	370.176.793	E0000311531	370.176.793	Determinazione n. G16411 del 06/12/2023				
	Mobilità attiva Internazionale	6.265.331	AA0600	6.265.331	E0000311532	6.265.331	Determinazione n. G16411 del 06/12/2023				
	Mobilità Passiva Interregionale	(509.833.594)	VARI	(509.833.594)				U0000H1771	509.833.594	Determinazione n. G16411 del 06/12/2023	
	Mobilità Passiva Internazionale	(12.440.360)	BA1540	(12.440.360)				U0000H1772	12.440.360	Determinazione n. G16411 del 06/12/2023	
	<b>Totale mobilità</b>	<b>(145.831.830)</b>		<b>(145.831.830)</b>		<b>376.642.124</b>			<b>522.273.954</b>		
	<b>TOTALE PSR INDISTINTO netto mobilità</b>	<b>11.641.154.557</b>		<b>11.641.154.557</b>		<b>12.163.428.511</b>			<b>12.163.428.511</b>		
PER VINCOLATO/PALIAZATO	Remunerazione aggiuntiva alle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale DM 30 marzo 2023	13.236.914			227268	13.236.914	Determinazione n. G17297 del 21/12/2023	U0000H1749	13.236.914	Provvedimenti vari	
	Corso di formazione medicina generale	7.749.652			E0000227101	7.749.652	Determinazione n. G17497 del 27/12/2023	U0000H13167	7.649.652		
	Medicina Penitentiaria (digs 230/1999)	782.000			E0000227180	782.000	Determinazione n. G16758 del 01/12/2023	U0000H13177	85.000	Determinazione n. G17497 del 27/12/2023	
	Obiettivi di Piano (art. 34 bis lg 662/1996)	86.340.860			E0000227104	86.340.860	Determinazione n. G16409 del 06/12/2023 e n. G14440 del 31/10/2023	U0000H13178	15.000		
	Medicina Penitentiaria (L. 244/2007)	17.487.953			E0000227159	17.487.953	Determinazione n. G16758 del 01/12/2023	U0000H1723	782.000	Determinazione n. G16758 del 01/12/2023	
	Superamento OPG (D.L. 211/2011, convertito con L. 9/2012)	5.416.866	AA0040	277.077.538	E0000227191	5.416.866	Determinazione n. G16546 del 07/12/2023	U0000H11101	86.340.860	Determinazione n. G16409 del 06/12/2023 e n. G14440 del 31/10/2023	
	Sperimentazione dei progetti regionali sulla cefalea primaria cronica. DM 23 marzo 2023	543.586			E0000227154	17.487.953	Determinazione n. G16758 del 01/12/2023	U0000H1122	17.487.953	Determinazione n. G16758 del 01/12/2023	
	Prestazioni IRCCS rese a pazienti in mobilità attiva (L. 178/2020)	2.606.746			E0000227272	543.586	Determinazione n. G17471 del 27/12/2023	U0000H13170	5.416.866	Determinazione n. G16546 del 07/12/2023	
	Sicurezza negli ambienti e sui luoghi di lavoro (D.L. 73/2021)	961.405			E0000227264	2.606.746	Provvedimenti vari	U0000H1782	543.586	Determinazione n. G17471 del 27/12/2023	
	Stensione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 (art. 1 co 551 e 552, L. 145/2018)	151.641			E0000227163	961.405	Determinazione n. G17468 del 27/12/2023	U0000H1776	2.606.746	Provvedimenti vari	
	Risorse per il potenziamento dell'assistenza territoriale (L.234/2021)	14.106.734			E0000227238	151.641	Determinazione n. G16667 del 12/12/2023	U0000H13146	961.405	Determinazione n. G17468 del 27/12/2023	
	Piano nazionale malattie rare 2023 - 2026	2.698.175			E0000227265	14.106.734	Determinazione n. G1583 del 28/12/2023	U0000H1765	151.641	Determinazione n. G16667 del 12/12/2023	
	Bonus Psicologo Art. 1, c. 538 L. 197/22 - D.L. 228/2021 (art. 1-quater, c. 3)	481.586			E0000227273	2.698.175	Determinazione n. G17287 del 21/12/2023	U0000H1777	14.106.734	Determinazione n. G1583 del 28/12/2023	
	Farmaci innovativi anno 2023	124.513.421			E0000227234	481.586	Determinazione n. G17323 del 22/12/2023	U0000H1783	2.698.175	Determinazione n. G17287 del 21/12/2023	
	<b>TOTALE PSR VINCOLATO</b>	<b>277.077.538</b>		<b>277.077.538</b>	E0000227201	124.513.421	Determinazione n. G16755 del 13/12/2023	U0000H1763	481.586	Determinazione n. G17323 del 22/12/2023	
							U0000H1739	124.513.421	Determinazione n. G16755 del 13/12/2023		
								<b>277.077.538</b>			
AGGIUNTIVO O CORRENTE	Finanziamento cura patologie gioco d'azzardo, ex L. 208/2015	4.230.181	AA0150	4.230.181	E0000227199	4.230.181	Determinazione n. G17697 del 29/12/2023	U0000H1738	4.230.181	Determinazione n. G17697 del 29/12/2023	
	Rimborso dagli oneri per prestazioni vtp (art.35, comma 6, d.l. 24 aprile 2017, n.50)	4.763.575	AA0141	4.763.575	E0000227208	4.763.575	Determinazione n. G17119 del 19/12/2023	U0000H1746	4.763.575	Determinazione n. G17119 del 19/12/2023	
	<b>TOTALE AGGIUNTIVO CORRENTE DA STATO</b>	<b>8.993.756</b>		<b>8.993.756</b>		<b>8.993.756</b>			<b>8.993.756</b>		
PAYBACK	Pay-back - art. 20 D.lgs 118/2011 lettera b) per le entrate e lettera a) per le uscite	166.774.648	AA0910 AA0920	121.790.842 44.983.806	E0000227218	121.790.842	Determinazioni n. G17409 del 22/12/2023 e n. G01387 del 12/02/2024	U0000H1751	121.790.842	Determinazioni n. G17409 del 22/12/2023 e n. G01387 del 12/02/2024	
	<b>TOTALE PAYBACK</b>	<b>166.774.648</b>		<b>166.774.648</b>	E0000227219	44.983.806	Determinazioni n. G17507 del 27/12/2023 e n. G01968 del 26/02/2024	U0000H1752	44.983.806	Determinazioni n. G17507 del 27/12/2023 e n. G01968 del 26/02/2024	
DEAVANZI O CORRENTE	Coperture del disavanzo sanitario regionale 2024 su bilancio 2022	91.091.000	AA0080	91.091.000	E0000121505	91.091.000	Determinazione n. G17179 del 20/12/2023	U0000H1550	91.091.000	Determinazione n. G17179 del 20/12/2023	
	<b>TOTALE Lettera C) art. 20 D.lgs 118/2011</b>	<b>91.091.000</b>		<b>91.091.000</b>		<b>91.091.000</b>			<b>91.091.000</b>		

Alla luce delle verifiche effettuate, sono state riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 118/2011, nei termini e per le motivazioni riportate nel successivo capitolo 5.

### Missione 13

Dall'analisi di dettaglio dei capitoli riportati nel Perimetro sanitario dell'esercizio 2023 (cfr. All.to 3 alla nota del 28 maggio 2024, Previsioni definitive GSA 2023 - Uscite) in confronto incrociato con i dati estratti da SICER risultano alcuni capitoli con impegni a favore anche di enti estranei al SSR della Regione (ex art. 20 del d.lgs. n. 118/2011).

Da un controllo a campione, sono venuti in rilievo, in particolare, gli oneri innestati:

a) sul capitolo H11726, per circa 600 mila euro, a favore di K.P.M.G. Advisory S.p.A.

Capitolo	Beneficiario/Debitore	Oggetto	Valore Attuale IMPEGNI	Provvedimento	Ufficio	Data assunzione
U0000H11726	83365-KPMG ADVISORY S.P.A.- 04662680158-04662680158	Contratto sottoscritto tra la Regione Lazio e K.P.M.G. Advisory S.p.A. in esito all'aggiudicazione della gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei Servizi di advisory contabile per le regioni sottoposte ai piani di rientro - IV edizione, sottoscritto dalle Parti in data 16 Febbraio 2023. CIG 92901824B6 (CIG Derivato 9684207C6B). Accertamento pluriennale per un importo complessivo pari ad euro 1.560.835,47 a carico del Ministero dell'Economia e Finanze (codice debitore 69720) sul capitolo di entrata E0000121503, esercizi finanziari dal 2024 al 2026. Impegno pluriennale di spesa a favore di K.P.M.G.	600.321,33	DE-2023-46292-G16502	GR390000 - SALUTE ED INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA	07/12/2023

Fonte: Dati Sicer su rendiconto 2023 Regione Lazio

b) sul capitolo H11715 a favore di ARPA LAZIO per l'importo di 24 milioni (Ufficio "Ambiente GR580000) e di euro 70 mila (Ufficio "Salute ed integrazione societaria" GR 39000).

Capitolo	Beneficiario/Debitore	Oggetto	Valore Attuale IMPEGNI	Provvedimento	Ufficio	Data assunzione
U0000H11715	58019-ARPA LAZIO-97172140580-00915900575	Ripartizione fondi stanziati per l'anno 2023 per finanziare le prime misure previste dal PanFlu 2021-2023 (art. 1, c. 261, della legge n. 234/2021) e assunzione degli impegni in favore dell'ARPA LAZIO a valere sul capitolo di bilancio U0000H11715 per un importo complessivo pari ad Euro 70000,00. Esercizio finanziario 2023.	70.000,00	DE-2023-47628-G16515	GR390000 - SALUTE ED INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA	07/12/2023
U0000H11715	58019-ARPA LAZIO-97172140580-00915900575	LR n. 45/1998, "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA)" - Impegno di spesa di € 24.000.000,00 a favore di ARPA Lazio per l'espletamento dei compiti istituzionali - Codice creditore 58019 - Capitolo U0000H11715 - Esercizio finanziario 2023	24.000.000,00	DE-2023-27906-G10678	GR580000 - AMBIENTE	02/08/2023

Fonte: Dati Sicer su rendiconto 2023 Regione Lazio

Sul punto si rinvia ai rilievi formulati nell'ambito del successivo capitolo 6.

### 3.15 Contabilità economico - patrimoniale

#### Conto economico e conto del patrimonio Giunta

Nell'esercizio 2023 il conto economico presenta un risultato d'esercizio positivo pari a euro 540.348.508,87.

**Tab. 24 - Conto economico 2023**

<b>Conto Economico Giunta Regionale</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2022</b>
<b>A) Totale componenti positivi della gestione</b>	<b>18.260.077.631,72</b>	<b>17.667.674.407,24</b>
<b>B) Totale componenti negativi della gestione</b>	<b>17.245.047.735,47</b>	<b>16.234.349.898,09</b>
Differenza fra comp. positivi e negativi della gestione (A - B)	1.015.029.896,25	1.433.324.509,15
Proventi e oneri Finanziari		
Totale proventi finanziari	15.516.288,66	1.280.633,21
Totale oneri finanziari	556.016.730,16	650.711.731,24
<b>C) Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>- 540.500.441,50</b>	<b>- 649.431.098,03</b>
Rettifiche di valore attività finanziarie		
Rivalutazioni	11.790.508,74	89.833,59
Svalutazioni	6.553.725,68	-
<b>D) Totale rettifiche</b>	<b>5.236.783,06</b>	<b>89.833,59</b>
Proventi e oneri straordinari		
Totale proventi straordinari	134.175.553,85	266.613.490,23
Totale oneri straordinari	56.919.556,79	7.165.995,29
<b>E) Totale proventi e oneri straordinari</b>	<b>77.255.997,06</b>	<b>259.447.494,94</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</b>	<b>557.022.234,87</b>	<b>1.043.430.739,65</b>
Imposte	16.673.726,00	17.059.612,10
<b>Risultato dell'esercizio</b>	<b>540.348.508,87</b>	<b>1.026.371.127,55</b>

Fonte: Elaborazione Cdc su dati Rendiconto generale 2023

Lo stato patrimoniale espone un patrimonio netto negativo pari a - 19.532.190.613,33 euro, registrandosi un miglioramento rispetto all'esercizio 2022 (-20.044.017.628,13 euro), dato dalla differenza tra il totale attività, pari a euro 11.249.752.922,37, e il totale delle passività, pari a euro 30.781.943.535,70.

**Tab. 25 - Stato Patrimoniale 2023 - ATTIVO**

<b>Stato patrimoniale (attivo)</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2022</b>
A) Totale Crediti vs Partecipanti	-	-
B) Totale immobilizzazioni	1.887.674.698,81	1.965.454.235,94
C) Totale attivo circolante	9.101.390.989,55	7.305.127.655,23
D) Totale ratei e risconti	260.687.234,01	308.681.880,82
Totale dell'attivo ( A+ B + C + D)	11.249.752.922,37	9.579.263.771,99

Fonte: Elaborazione Cdc su dati Rendiconto generale 2023

**Tab. 26 - Stato Patrimoniale 2023 - PASSIVO**

<b>Stato patrimoniale (passivo)</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2022</b>
A) Totale patrimonio netto	- 19.532.190.613,33	- 20.074.317.628,13
B) Totale fondi per rischi ed oneri	893.218.865,32	407.975.796,35
C) Totale T.F.R.	-	-
D) Totale debiti	28.735.023.475,71	28.196.003.601,22
E) Totale ratei e risconti	1.153.701.194,67	1.049.602.002,55
Totale del passivo ( A+ B + C + D + E)	11.249.752.922,37	9.579.263.771,99

Fonte: Elaborazione Cdc su dati Rendiconto generale 2023

La voce D "Debiti" è composta dallo stock di debito registrato nel conto del patrimonio 2023. Esso ammonta a circa 28,73 mld, in aumento di circa 0,54 mln rispetto al 2021 (pari a 28,20 mld).

Di questi, i debiti da finanziamento sono pari a 21,94 mld e sono composti da prestiti obbligazionari (0,68 mln), debiti v/altre amministrazioni pubbliche (10,36 mld) e debiti verso altri finanziatori (10,88 mld).

Aumentano i debiti per trasferimenti e contributi in particolare quelli relativi agli enti finanziati dal servizio sanitario nazionale.

Alla voce "altri debiti", pari a 1,1 mld, crescono i debiti tributari (passando da 8,5 mln del 2022 a 20,02 del 2023) mentre si riducono i debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (da 12,08 mln del 2022 a 10,22 del 2023).

Per ogni ulteriore approfondimento, si rinvia al capitolo 4 della Relazione allegata alla presente decisione.

### 3.16 Prospetto sul rispetto dei vincoli indebitamento

Si riporta il prospetto dimostrativo sul rispetto dei vincoli di indebitamento a rendiconto 2023, trasmesso dalla Regione in sede istruttoria.

Tab. 27 - Prospetto dimostrativo vincoli di indebitamento. Rendiconto 2023

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI E PRESTITI IN AMMORTAMENTO	
<b>a) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE</b>	3.802.369.866,72
<b>b) Livello massimo di SPESA ANNUALE per RATE di ammortamento di mutui e prestiti (limite del 20% delle entrate non vincolate da non superare)</b>	<b>760.473.973,34</b>
Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2022 (*)	967.052.185,05
Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame	0,00
<i>a detrarre:</i>	
Ammontare rate per mutui e prestiti pagati dalla Regione ma assistiti da contributo erariale	0,00
Ammontare rate per mutui e prestiti esclusi dai limiti di indebitamento (**)	397.861.214,61
<b>c) Totale mutui e prestiti in ammortamento a totale carico della Regione</b>	<b>569.190.970,44</b>
<b>d) Residua disponibilità per nuove rate di ammortamento (b - c)</b>	<b>191.283.002,90</b>
(*) L'importo è al netto di euro 18.761.988,21 relativi al credito verso Cartesio (tranche 1 e 5), accertato sul capitolo di entrata E0000331582	
(**) L'ammontare delle rate escluse dal calcolo del limite di indebitamento, pari a euro 397.861.214,61, è composto da: 1) euro 126.569.712,40 relativi agli interessi delle anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013 e s.m.i.; 2) euro 214.896.250,83 relativi alle anticipazioni di liquidità di cui all'art. 2, comma 46, della legge n. 244/2007 e s.m.i.; 3) euro 56.395.251,38 relativi ai mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti per la copertura del disavanzo sanitario per l'anno 2000.	

Fonte: allegato n. 36 nota n. 0698712 del 28 maggio 2024

Le rate escluse, pari a 397.861.214,61, sono relative:

- per euro 126.569.712,40 agli interessi sulle anticipazioni di liquidità di cui al d.l. n. 35/2013;

- per euro 214.896.250,83 alle “anticipazioni di liquidità” di cui all’art. 2, comma 46, della legge n. 244/2007;
- per euro 56.395.251,38 ai mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti per la copertura del disavanzo sanitario per l’anno 2000.

Tra le voci escluse, non risulta più compreso il debito “ex operazione Sanim”.

La questione è affrontata *funditus* nella Relazione allegata alla presente decisione, unitamente alla disamina della complessiva dinamica dell’indebitamento (Cfr. Capitolo 4).

## EQUILIBRI DI BILANCIO

### 3.17 Equilibri di bilancio

Il concorso delle autonomie locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, applicabile a decorrere dall’anno 2021, è disciplinato dall’art. 1, cc. 819, 820 e 821, della legge n. 145/2018. A tal fine gli enti ivi indicati si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, desumendo tale informazione dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (art. 1, comma 821, legge cit.), che corrisponde all’allegato 8 allo schema di rendiconto 2023 (come approvato dalla DGR n. 285 del 24 aprile 2024).

**Tab. 28 - Prospetto equilibri di bilancio. Rendiconto 2023**

Equilibri di bilancio	Competenza (accertamenti e impegni imputati all'esercizio)
<b>A) Equilibrio di parte corrente</b>	
Utilizzo risultato di amministrazione destinata al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti	13.518.608.587,35
Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente	255.489.899,94
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	245.883.586,87
Fondo pluriennale vincolato per trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	-
Entrate titoli 1-2-3	17.821.653.089,70
Entrate in conto capitale per contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	0
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	0
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	0
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0
Spese correnti	16.187.230.254,55
di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione	-
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	259.672.697,28
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	-
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	-
Variazioni di attività finanziarie - saldo di competenza (se negativo) C/1)	1.940.191,48
Rimborso prestiti	449.222.025,93
di cui per estinzione anticipata di prestiti	-
Fondo anticipazioni di liquidità	13.178.212.333,31
<b>A/1) Risultato di competenza di parte corrente</b>	<b>1.254.377.861,43</b>
Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N	47.775.576,25
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	305.961.791,34
<b>A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente</b>	<b>900.640.493,84</b>
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	606.319.405,09
<b>A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente</b>	<b>294.321.088,75</b>
<b>B) Equilibrio di parte capitale</b>	
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	83.258.700,62
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	674.771.729,34
Fondo pluriennale vincolato per trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	-
Fondo pluriennale vincolato per acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale iscritto in entrata	-
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	526.169.215,35
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	2.346.006,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	-
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	-
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	-
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	-
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	-
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	-
Spese in conto capitale	660.052.165,80
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	752.313.935,91
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	1.000.000,00
Fondo pluriennale vincolato per acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)	-
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	-
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	-
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	-
Variazioni di attività finanziarie - saldo di competenza (se positivo) C/1)	-
<b>B/1) Risultato di competenza in c/capitale</b>	<b>- 126.820.450,40</b>
Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N	3.626.840,50
Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio	112.528.063,95
<b>B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale</b>	<b>- 242.975.354,85</b>
Variazione accantonamenti in conto capitale effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	68.399.514,63
<b>B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale</b>	<b>- 174.575.840,22</b>
<b>C) Variazioni attività finanziaria</b>	
Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	-
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	-
Fondo pluriennale vincolato per acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale iscritto in entrata	-
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	4.365.239,48
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	4.959.424,96
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	-
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	2.346.006,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	1.000.000,00
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)	-
<b>C/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza</b>	<b>- 1.940.191,48</b>
Risorse accantonate attività finanziarie stanziate nel bilancio dell'esercizio N	-
Risorse vincolate attività finanziarie nel bilancio	-
<b>C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio</b>	<b>- 1.940.191,48</b>
Variazione accantonamenti attività finanziarie effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	-
<b>C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo</b>	<b>- 1.940.191,48</b>
<b>D/1) Risultato di competenza</b>	<b>1.127.557.411,03</b>
<b>D/2) Equilibrio di bilancio (D/2 = A/2 + B/2)</b>	<b>657.665.138,99</b>
<b>D/3) Equilibrio complessivo (D/3 = A/3 + B/3)</b>	<b>119.745.248,53</b>

Fonte: allegato 8 schema di rendiconto 2023

Dal prospetto sulla verifica degli equilibri a rendiconto si evincono i seguenti saldi: euro 1.127.557.411,03 per il Risultato di competenza (D/1), euro 657.665.138,99 per l'Equilibrio di bilancio (D/2) ed euro 119.745.248,53 che rappresenta l'Equilibrio complessivo (D/3).

Considerato in

## DIRITTO

4. Il giudizio di parifica dei rendiconti regionali è stato innestato, nel sistema, ad opera dell'art. 1, comma 5, del d.l. n. 174/2012, nell'ambito del complessivo disegno riformatore di cui alla legge costituzionale n. 1/2012.

Pur costruito sull'architrave del giudizio di parifica del rendiconto dello Stato (artt. 39-41 del testo unico di cui al regio decreto n. 1214/1934), ha un'autonoma connotazione, finalizzata al rafforzamento del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione degli artt. 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, anche al fine di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (art. 1, co. 1, del d.l. n. 174/2012).

Lo statuto sostanziale e procedurale del giudizio si è evoluto, dal 1934 ad oggi, di pari passo con l'evoluzione del concetto stesso di bilancio; non più atto formale, di mera rappresentazione ragionieristica di numeri, ma documento contabile con valenza di diritto sostanziale, funzionale a dare il conto delle scelte allocative effettuate e della loro concreta sostenibilità finanziaria, anche prospettica.

Rientra nel novero dei riscontri sulla legittimità/regolarità dei bilanci degli enti territoriali e consiste nel raffrontare «*i fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle leggi che li concernono (sentenza n. 226 del 1976) [...], risolvendosi nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo*» (Corte cost., *ex pluribus*, sentenze n. 89 del 2017, n. 247, n. 235 e n. 215 del 2021).

Lo scopo del giudizio è, infatti, quello di assicurare la conformità dei "fatti di gestione" - rappresentati in numeri - al "diritto del bilancio" e, in specie, ai principi costituzionali in tema di finanza pubblica (artt. 81, 97, 117, 119 Cost) ed ai relativi parametri interposti della normativa nazionale (tra cui, in particolare, il d.lgs. n. 118/2011 e la legge n. 243/2012) e regionale.

Oggetto precipuo del giudizio è la “legalità” del rendiconto generale ad una certa data e, quindi, del correlato risultato di amministrazione che ne rappresenta, in sintesi, l’epilogo (cfr. *ex plurimis*, SSRR in sede giur. in spec. comp., sentenza n. 7/2022).

Esso si svolge nelle “forme della giurisdizione contenziosa” (Corte Cost. 184/2022)

L’accertamento effettuato fa stato nei confronti delle parti, una volta decorsi i termini per l’impugnazione del provvedimento.

Vi è un inscindibile collegamento “funzionale” e “teleologico” tra interesse alla “legalità finanziaria” del bilancio pubblico, oggetto precipuo del presente giudizio, e tutela degli interessi dello Stato- Ordinamento alla salvaguardia della finanza pubblica allargata, anche ai fini del rispetto dei vincoli fissati dall’U.E e dello Stato-Collettività al soddisfacimento dei bisogni, *in primis* quelli sociali (cfr. Corte Cost., *ex pluribus*, sentenze nn. 60/2013, 40/2014, 181/2015, 247/2021, 233/2022, 165/2023).

In quest’ottica, la natura “ausiliaria” della funzione è svolta anche nell’interesse dell’ente controllato al riscontro delle effettive consistenze del bilancio e dei relativi saldi, e ciò proprio in considerazione “della natura di «bene pubblico» del bilancio stesso (sentenza n. 184 del 2016), funzionale a sintetizzare e certificare le scelte dell’ente territoriale sulla gestione delle risorse della collettività e a svelarne la rispondenza ai principi costituzionali” (cfr. Corte Cost. n. 184/2022).

**4.1** Alla luce di tali coordinate, le risultanze dello schema di rendiconto generale dell’esercizio 2023, sono state analizzate e riscontrate alla luce dei parametri costituzionali e delle leggi nazionali e regionali vigenti nell’esercizio.

Gli esiti del giudizio sono necessariamente dicotomici, funzionali ad accertare la regolarità e legittimità o meno del risultato di amministrazione.

In questo contesto, l’eventuale parifica con riserva è un’opzione espressiva, funzionale a dare evidenza dell’impossibilità, allo stato degli atti, di addivenire ad un “riscontro” della legittimità o meno di una posta contabile, pur sussistendone i dubbi.

Lo scopo è rendere edotta l’Amministrazione controllata e, per essa, la collettività amministrata della necessità di effettuare ulteriori riscontri al fine di addivenire all’accertamento della legittimità di quella determinata posta e/o fatto di gestione-presupposto e, quindi, degli effetti e correlate quantificazioni sul saldo.

Nella Relazione allegata, vengono invece riportate le osservazioni ed i rilievi sui “fatti di gestione” i cui effetti - allo stato degli atti - non sono stati riscontrati come ridondanti sui saldi del rendiconto da parificare.

Essa assolve ad una funzione di referto, volta ad informare l’assemblea legislativa e la collettività amministrata in merito al “come” della gestione del bene pubblico ed al “grado di conseguimento” degli obiettivi programmati.

**4.2** Qui di seguito si riportano, nel dettaglio, le singole irregolarità ed illegittimità riscontrate ed i correlati effetti (o la neutralità degli stessi) sulla corretta determinazione del risultato di amministrazione all’esame

In relazione ad alcuni fatti di gestione, lo stato dei riscontri non ha consentito l’accertamento, in chiave dicotomica, della relativa legittimità/regolarità e, quindi, del correlato effetto, in termini di “*an*” e di “*quantum*”, sul saldo, e ciò anche avendo riguardo alla rilevanza, agli effetti dell’odierno giudizio, dei dubbi sulla legittimità costituzionale di alcune norme dell’Ordinamento regionale (sul punto si veda *infra*). In ordine a tali aggregati e dinamiche, la Sezione quindi, pur parificandone i relativi capitoli, si è espressamente riservata di effettuare ulteriori accertamenti in sede di successivo giudizio.

## **5. Gestione di competenza: Entrate e spese del Perimetro sanitario (art. 20 d.lgs. n. 118/2011)**

Al fine di garantire “effettività” al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, il comma 2 dell’art. 20 del d.lgs. n. 118/2011 codifica una regola essenziale, e cioè l’accertamento e l’impegno automatico, nel corso dell’esercizio, dell’intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, e le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate (lett. a) ed al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso (lett. b).

La norma di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 118/2011 costituisce parametro interposto di costituzionalità - con riferimento alla competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - diretto a garantire sia la “*trasparenza sulle quantità e modalità di impiego di risorse destinate ai LEA*”, sia la loro erogazione nel tempo “*assicurando il necessario delicato bilanciamento tra tutela della salute (art. 32 Cost.) ed*

*equilibrio finanziario (art. 81 e 119 Cost.)”; in particolare, la separazione tra le prestazioni sanitarie per i LEA e le altre prestazioni sanitarie è funzionale a scongiurare il rischio di destinare “risorse correnti, specificamente allocate in bilancio per il finanziamento dei LEA, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma diverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi” (cfr. Corte cost. sentenza n. 233/2022).*

In questo senso, la separazione contabile prevista dall’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011 costituisce *“il presidio contabile al punto di equilibrio raggiunto sulla definizione e finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni, che in ragione del principio di priorità della spesa costituzionalmente necessaria, deve essere assicurato con prevalenza rispetto alla spesa e gestione ordinaria”* (cfr. Corte cost. sentenza 233/2022, cit.).

Tale sistema è volto a “preservare” sul nascere, mediante specifica identificazione e “segregazione”, le risorse destinate al fabbisogno del comparto sanitario.

Ed è questa la funzione “madre” del perimetro sanitario: dare il conto di quante risorse finanziano, a livello di bilancio statale e regionale, l’esercizio del diritto ad essere curati nei termini garantiti dalla Costituzione (art. 32 Cost.). Per l’effetto *“la separazione e l’evidenziazione dei costi dei livelli essenziali di assistenza devono essere simmetricamente attuate, oltre che nel bilancio dello Stato, anche nei bilanci regionali ed in quelli delle aziende erogatrici secondo la direttiva contenuta nel citato art. 8, comma 1, della L. n. 42 del 2009 ”* (cfr. Corte costituzionale, *ex pluribus*, sentenze nn. 169 del 2017 e 197/2019).

In questi termini *“l’art. 20 e la sua corretta interpretazione sono uno snodo che connette, da un lato, regole contabili e diritti fondamentali (dimensione individuale) e dall’altro, le stesse regole e l’autonomia (dimensione comunitaria). Tale disposizione, infatti, non presidia solo interessi singolari, ma è strumento di tutela delle autonomie, perché garantisce una adeguata connessione tra risorse e funzioni (art. 119, c. 4, Cost.), in particolare, garantisce che le regioni siano concretamente poste in grado di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale (art. 117, c. 2, lett. m) Cost.) e, allo stesso tempo, che esse rispondano in modo trasparente dei risultati della gestione sanitaria, senza confusione con quelle ordinaria, attraverso il saldo del perimetro sanitario (che sia affianca a quello generale reso attraverso il risultato di amministrazione)»”* (cfr. Corte conti, SSRR, in sede giur, in spec. comp., ord. 17 gennaio 2022, n. 1/2022/DELC).

Tali prescrizioni non ammettono deroghe, salvo quelle espressamente previste dal legislatore nazionale, condizionatamente al vaglio di costituzionalità delle stesse, e ciò in termini di *an*, di *quomodo* e di *quando*.

**5.1** Con Determina regionale G04291 del 15 aprile 2024 è stata effettuata la ricognizione degli accertamenti e degli impegni sui capitoli di bilancio regionale relativi al perimetro sanitario, così come definito dalla DGR n. 950 del 13 dicembre 2023 e dell'allegato excel "*All. 1\_Perimetro Sanitario 2023*" ed agli ulteriori due file in excel "*allegati nn. 2 e 3*", contenenti i capitoli di entrata e uscita del perimetro sanitario, trasmessi con nota del 0698712 del 28 maggio 2024.

Dall'analisi delle suddette componenti è emersa la presenza di:

- a) maggiori accertamenti sulle voci di entrata "*B2 Fin.to Aggiuntivo Corrente da Altri Enti*" e "*B3 Fin.to Aggiuntivo Corrente da Stato*", rispetto alle previsioni di entrata, rispettivamente, per euro 330.047,57 ed euro 2.605.935,01;
- b) "*Voce A4 Fondo Sanitario Progresso*" - minori impegni rispetto agli accertamenti della voce di entrata collegata, e restituzioni, per euro 1.178,50;
- c) Voce di spesa "*A3 Fondo Sanitario Vincolato*" - maggiori impegni, rispetto agli accertamenti della voce di entrata collegata, per euro 1.963.039,39 che risultano finanziati dall'avanzo vincolato;
- d) Voce A8 "*Fin.to Aggiuntivo Corrente da Altri Enti*" - minori impegni rispetto agli accertamenti della voce di entrata collegata per euro 415.047,57;
- e) Voce A10 "*Fin.to Aggiuntivo Corrente da Stato*" - maggiori impegni, rispetto agli accertamenti della voce di entrata collegata, per euro 3.267.761,63 che risultano finanziati dall'avanzo vincolato;
- f) Voce A10 "*Fin.to Aggiuntivo Corrente da Stato*" - minori impegni rispetto agli accertamenti della voce di entrata collegata, e restituzioni, per euro 2.791.557,80, comprensivi dei mancati impegni maggiori relativi ai maggiori accertamenti per euro 2.605.935,01 di cui alla precedente lettera a;

Tali incongruenze (maggiori accertamenti e mancati impegni ed impegni finanziati con avanzo di amministrazione) sono state oggetto di specifico rilievo istruttorio (nota prot. 3754 del 4 luglio 2024).

I riscontri hanno fornito solo motivazioni di carattere tecnico gestionale (nota n. 0948888 del 24 luglio 2024,) non sufficienti a giustificare i mancati accertamenti ed i contestuali impegni tecnici nei termini disposti dall'art. 20 del d.lgs. n. 118/2011.

Sul punto l'Ente non ha fornito ulteriori riscontri o controdeduzioni.

Le irregolarità, sopra evidenziate, risultano confermate.

La traslazione all'esercizio successivo degli accertamenti e degli impegni seppure neutra agli effetti del risultato di amministrazione lett. E, è difforme rispetto alla chiara lettera del disposto normativo e, come tale, incide sulla corretta e trasparente contabilizzazione del complessivo *quantum* del finanziamento del SSR nell'esercizio all'esame.

Si tratta, in particolare, di mancati impegni sulle risorse accertate, confluite nel risultato di amministrazione vincolato (cfr. col. 8 "Mancati impegni, confluiti nei fondi vincolati) e di impegni dell'esercizio 2023 finanziati a valere sull'avanzo di amministrazione 2022 applicato (cfr. col. 9 "Importo finanziato da avanzo").

Il tutto nei termini riportati nel dettaglio nella seguente tabella n. 29.

**Tab. 29 - Somme non impegnate o finanziate da avanzo esercizio precedente**

Entrata				Uscita				
Col.1	Col.2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	Col. 8	Col. 9
n. Ord.	Codifica GSA	Capitolo	accertati	Codifica GSA	capitolo	Impegnati (Compreso eventuale quota coperta con avanzo)	Mancati impegni, confluiti nei fondi vincolati	Importo finanziato da avanzo
1			-	A3	U0000H11108	1.502.833,39	-	1.502.833,39
2				A3	U0000H11749	460.206,00	-	460.206,00
3	A4	E0000227202	5.875.411,55	A4	U0000H11748	5.874.233,05	1.178,50	-
4	B2	E0000229126	430.047,57	A8	U0000H13149	15.000,00	415.047,57	-
5				A10	U0000H13125	103.778,50		103.778,50
6				A10	U0000H13191	2.991.707,23		2.991.707,23
7				A10	U0000H13210	172.275,90		172.275,90
8	B3	E0000227124	514.873,75	A10	U0000H11116	-	514.873,75	-
9	B3	E0000227130	14.412,40	A10	U0000H13125	-	14.412,40	-
10	B3	E0000227135	40.930,87	A10	U0000H13132	-	40.930,87	-
11	B3	E0000227148	295.000,00	A10				-
12	B3	E0000227266	148.774,34	A10	U0000H13134	190.000,00	253.774,34	-
13	B3	E0000227161	215.327,37	A10	U0000H13144	30.271,39	185.055,98	
14	B3	E0000227162	401.706,02	A10	U0000H13145	24.764,47	376.941,55	
15	B3	E0000227164	1.631,58	A10	U0000H13147	-	1.631,58	-
16	B3	E0000227166	2.130,77	A10	U0000H13151	-	2.130,77	-
17	B3	E0000227174	36.208,23	A10	U0000H13156	-	36.208,23	-
18	B3	E0000227220	19.690,58	A10	U0000H13188	4.698,57	14.992,01	-
19	B3	E0000227245	862.952,31	A10	U0000H11773	-	862.952,31	
20	B3	E0000227254	468.104,00	A10	U0000H13210	-	468.104,00	-
21	B3	E0000227255	523.803,00	A10	U0000H13211	504.253,00	19.550,00	-
<b>Totali Entrate</b>			<b>9.851.004,34</b>	<b>Totali uscite</b>		<b>11.874.021,50</b>	<b>3.207.783,86</b>	<b>5.230.801,02</b>

Fonte: Rielaborazione Cdc su dati Regione

Tali irregolarità (mancati accertamenti e contestuali impegni) hanno inciso sulla corretta composizione dei capitoli di entrata corrispondenti, nel perimetro sanitario, ai codici A4, B2 e B3 e dei capitoli di uscita relativi ai codici A3, A4, A8 e A10, (cfr. tab. 29 - colonna 8 “Mancati impegni confluiti nell’avanzo vincolato”).

Non si è riscontrata incisione sul risultato di amministrazione parte disponibile (lett. E), in ragione della sussistenza di correlati fondi vincolati ivi confluiti.

Analogamente, la parte finanziata da avanzo applicato per euro 5.230.801,02 (colonna 9), pur rilevando in termini di irregolarità ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 118/2011, non incide sulla corretta determinazione del risultato di amministrazione (lett. A ed lett. E), in ragione dell’intervenuto esaurimento, per compensazione, degli effetti (cfr. tab. 29 - colonna 9 “Impegni finanziati da avanzo”).

Si rinvia, per ulteriori approfondimenti, alla Relazione allegata alla presente decisione.

### **Quota per Finanziamento aggiuntivo di parte corrente e finanziamento aggiuntivo di parte capitale**

Per il finanziamento regionale aggiuntivo corrente (art. 20 comma 1, lett. b), è stata destinata la somma di euro 82.761.618,57. Il tutto come riportato nella seguente tabella n. 30.

**Tab. 30 - Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (art. 20 co. 1 lett. b)**

<b>FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE</b>		
<b>ART. 20, comma 1, lettera b)</b>		
<b>Entrata</b>		
<b>Sub Codifica Art. 20 D.Lgs 118/2011</b>	<b>Descrizione GSA</b>	<b>Accertamenti 2023</b>
	Entrate derivanti dalla tassa automobilistica regionale destinate a spese sanitarie correnti (*)	18.194.735,66
	Entrate correnti libere destinate a spese sanitarie correnti	64.566.882,91
<b>Totali</b>		<b>82.761.618,57</b>
<b>Uscita</b>		
<b>Sub Codifica Art. 20 D.Lgs 118/2011</b>	<b>Descrizione GSA</b>	<b>Impegni 2023</b>
A9	Fin.to Aggiuntivo Corrente da Regione	18.194.735,66
A9	Finanziamento a favore Università Tor Vergata (l.r. n. 17/2023, art. 2, comma 1, lettera a))	64.566.882,91
<b>Totali</b>		<b>82.761.618,57</b>

*Fonte: Rielaborazione Cdc su dati Regione*

Per il finanziamento aggiuntivo in conto capitale (art. 20, co. 1, lettera d) è stata destinata la somma di euro 8.555.157,79. Il tutto come riportato nella seguente tabella n. 31.

**Tab. 31 - Finanziamento per investimenti in ambito sanitario (art. 20 co. 1 lett. d)**

FINANZIAMENTO PER INVESTIMENTI IN AMBITO SANITARIO		
ART. 20, co. 1, lettera d)		
Entrata		
Sub Codifica Art. 20 D.Lgs 118/2011	Descrizione GSA	Accertamenti 2023
	Entrate derivanti dalla tassa automobilistica regionale destinate a spese sanitarie in c/capitale (*)	8.555.157,79
Uscita		
Sub Codifica Art. 20 D.Lgs 118/2011	Descrizione GSA	Impegni 2023
D(R)	Fin.to Investimenti da Regione	8.555.157,79

Fonte: Rielaborazione Cdc su dati Regione

In entrambi i casi si provvede al finanziamento della spesa con entrate per cui non sono chiaramente tracciate le operazioni di gestione nell'ambito del perimetro sanitario. Sul punto, nell'ambito della DGR n. 950 del 22 dicembre 2023 ("Ricognizione nell'ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm. e ii. -Perimetro Sanitario - Esercizio Finanziario 2023"), viene specificato che *"al fine di consentire il trasferimento della sola cassa dal conto di tesoreria ordinario al conto di tesoreria sanità, in relazione ai pagamenti delle spese correnti e in c/capitale finanziate con risorse regionali, ivi compresa la perenzione, sono individuati, nell'ambito dell'Allegato C - Perimetrazione dei capitoli delle partite di giro per il trasferimento, a favore della GSA, della cassa riferita alle risorse regionali, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, i capitoli delle partite di giro all'uopo dedicati, classificati come di seguito indicato:*

<b>Codifica Art. 20 D.Lgs 118/2011</b>	<b>Sub Codifica Art. 20 D.Lgs 118/2011</b>	<b>Descrizione</b>
B	S1	Partita di Giro - Perenzione corrente
	S2	Partite di Giro - Corrente da Regione
D	S3	Partita di Giro - Perenzione capitale
	S4	Partite di Giro - Capitale da Regione

Fonte: DGR n. 950 del 22 dicembre 2023

Dall'allegato C, alla DGR n. 950/2023, si rileva che i capitoli dedicati al trasferimento delle risorse dal conto ordinario al conto sanitario sono i seguenti:

- 1) Capitolo E0000611176 - ENTRATE DERIVANTI DAL FINANZIAMENTO IN CONTO CAPITALE AGGIUNTIVO PER SANITA', che ha come contropartita il capitolo di uscita

collegato U0000T31475 - RISORSE REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO CORRENTE AGGIUNTIVO PER SANITA' § ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.;

- 2) Capitolo E0000611175 - ENTRATE DERIVANTI DAL FINANZIAMENTO CORRENTE AGGIUNTIVO PER SANITA', che ha come contropartita il capitolo di uscita collegato U0000T31476 - RISORSE REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO IN CONTO CAPITALE AGGIUNTIVO PER SANITA' § ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.

La situazione rilevata sulle predette coppie di capitoli è la seguente:

Entrate						
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)(4)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP(5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)
E0000611175	-ENTRATE DERIVANTI DAL FINANZIAMENTO CORRENTE AGGIUNTIVO PER SANITA'	35.570.000,00	1.117.498,82	1.117.498,82	- 34.452.501,18	-
E0000611176	-ENTRATE DERIVANTI DAL FINANZIAMENTO IN CONTO CAPITALE AGGIUNTIVO PER SANITA'	12.210.343,40	9.378.653,21	9.378.653,21	- 2.831.690,19	-
	<b>Totali</b>	<b>47.780.343,40</b>	<b>10.496.152,03</b>	<b>10.496.152,03</b>	<b>- 37.284.191,37</b>	<b>-</b>
Uscite						
Capitolo	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)(2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
U0000T31475	RISORSE REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO CORRENTE AGGIUNTIVO PER SANITA' § ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	35.570.000,00	1.117.498,82	1.117.498,82	34.452.501,18	-
U0000T31476	RISORSE REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO IN CONTO CAPITALE AGGIUNTIVO PER SANITA' § ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	12.210.343,40	9.378.653,21	9.378.653,21	2.831.690,19	-
	<b>Totali</b>	<b>47.780.343,40</b>	<b>10.496.152,03</b>	<b>10.496.152,03</b>	<b>37.284.191,37</b>	<b>-</b>

Fonte: allegati 1 e 2 - entrate e spese per capitoli

Si è osservato che, rispetto alle somme impegnate nel perimetro -[pari a euro 91.316.776,36 (euro 82.761.618,57 al finanziamento della spesa corrente ed euro 8.555.157,79 al finanziamento della spesa per investimenti)] - sulle partite di giro risultano accertamenti e impegni per un totale di 10.496.152,03 euro, di cui 1.117.498,82 euro per il finanziamento corrente e 9.378.653,21 euro (in questo caso sono maggiori rispetto ai 8.555.157,79 euro) per il finanziamento degli investimenti che sono insufficienti per attuare il trasferimento dei fondi dalla cassa ordinaria alla cassa sanitaria.

Sul punto non si aderisce alla prospettazione fornita dall'Ente, secondo cui gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni e i pagamenti servono solo a trasferire i fondi dalla cassa ordinaria a quella sanitaria e, pertanto, vengono registrati solo nel momento in cui vengono liquidati gli impegni allocati sui capitoli del perimetro sanitario.

Tale affermazione risulta contraddetta dalla presenza, sui medesimi capitoli delle partite di giro, di residui attivi (euro 195.777.157,80) e residui passivi (euro

195.777.157,72) provenienti da esercizi precedenti che a questo punto non sarebbero giustificati.

Si evidenzia, peraltro, che la Regione, in riscontro alle richieste del Collegio dei revisori, proprio sulla già menzionata coppia di capitoli, estratti a seguito di campionamento, aveva giustificato la presenza di accertamenti e impegni con la necessità *“di prevedere il trasferimento, in termini di cassa (dalla cassa ordinaria alla cassa sanità), delle spese impegnate su capitoli afferenti al perimetro sanitario ma riferibili al finanziamento da bilancio regionale. Con gli accertamenti ed impegni appartenenti alle fattispecie in rilievo viene effettuata una ricognizione annuale di tutti gli impegni assunti in corso d’anno su capitoli afferenti al perimetro sanitario ma riferibili al finanziamento da bilancio regionale. Nel momento in cui agli impegni assunti sul perimetro sanitario, ma riferibili al finanziamento da bilancio regionale, seguiranno gli effettivi pagamenti sarà predisposta la successiva restituzione della cassa dal bilancio ordinario al bilancio sanità. Questa restituzione avverrà appunto emettendo liquidazioni e pagamenti, a valere sugli impegni assunti da collegare con reversali vincolati ai corrispondenti accertamenti a partite di giro”*. (Cfr. Allegato A al verbale n. 14/RL del 28 marzo 2024 – pag. 24).

Sul punto l’Ente non ha fornito controdeduzioni.

Per l’effetto, non risultano inseriti ed articolati nel perimetro sanitario gli specifici capitoli di entrata destinati a dare copertura alle spese di cui alle lettere b) e d) dell’art. 20 del d.lgs. n. 118/2011, e ciò in violazione del disposto di cui all’art. 20 del dlgs 118/2011, nei termini sopra enucleati.

Secondo quanto riferito dalla Regione, le predette coppie di capitoli allocate sulle partite di giro, hanno *“solo la finalità di rimborsare alla “cassa sanità” quei pagamenti effettuati nel corso dell’esercizio finanziario a valere su capitoli di spesa della Gestione sanitaria accentrata alimentati dal finanziamento sanitario aggiuntivo corrente e in c/capitale da Regione.”* (cfr. nota di risposta n. 0948888 del 24 luglio 2024).

Tali capitoli evidenziano la presenza di rilevanti importi mantenuti a residui.

Il Collegio ritiene, al contrario, che proprio per mantenere ben distinti i fondi ordinari da quelli sanitari e, soprattutto, per conservare traccia dei finanziamenti aggiuntivi, le predette coppie di capitoli devono rappresentare di pari passo quelle che sono le somme che nell’esercizio finanziario sono state destinate alla sanità. Ciò, in quanto, alla luce del perimetro disegnato con la DGR n. 950/2023, gli accertamenti di entrata

registrati sulle partite di giro costituiscono, se non incassati, il debito che la cassa ordinaria ha verso la cassa sanitaria.

Da tutto quanto sopra, all'esito delle verifiche effettuate, risulta confermato che la Regione - ad oggi - non dispone di un'articolazione in capitoli tale da garantire la separata evidenza di tutte le grandezze indicate in entrata e in uscita all'art. 20, primo comma, del d.lgs. n. 118/2011 che, testualmente, includono "l'eventuale movimentazione di partite di giro", con tutte le conseguenze a questo connesse in termini di trasparente rappresentazione dell'effettivo assolvimento agli obblighi di finanziamento del SSR in conformità al dettato costituzionale (art. 32 Cost.) ed ai correlati parametri interposti (artt. 19 e ss. del d.lgs. n. 118/2011).

### **Finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso (Fondi di dotazione negativi)**

Analogamente, alla luce dei dati del file trasmesso (all.1), è possibile rilevare le entrate e le uscite destinate dalla regione al finanziamento del disavanzo sanitario pregresso (art. 20, comma 1, lettera c).

La situazione prospettata è la seguente:

FINANZIAMENTO REGIONALE DEL DISAVANZO SANITARIO PREGRESSO						
ART. 20, co. 1, lettera c)						
Entrate						
Capitolo	DESCRIZIONE	Stanzamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni	Minori entrate	Residui
E0000121505	Fondo Disavanzo sanitario	168.091.000,00	168.000.000,00	129.609.000,00	91.000,00	38.391.000,00
	Entrate derivanti dalla tassa automobilistica regionale destinate a spese sanitarie correnti (*)	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
<b>Totali</b>		<b>178.091.000,00</b>	<b>178.000.000,00</b>	<b>139.609.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>38.391.000,00</b>

(\*) Gli importi sono ricompresi nell'ambito dello stanziamento e dell'accertamento del capitolo della tassa automobilistica E0000111503

Uscite						
Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziameti definitivi	Impegni	Pagamenti	Economie di spesa	Residui
U0000H31550	- UTILIZZAZIONE DELLE ENTRATE AGGIUNTIVE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 174 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004 N. 311 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI DESTINATE ALLA COPERTURA DEI DISAVANZI SANITARI § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	168.091.000,00	168.000.000,00	-	91.000,00	168.000.000,00
U0000H13931	- SPESE RELATIVE ALLA RICAPITALIZZAZIONE DEI FONDI DI DOTAZIONE NEGATIVI DELLE AZIENDE SANITARIE (L.R. N. 28/2019, ART. 3 E S.M.I.) § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-
Totali		178.091.000,00	168.000.000,00	-	10.091.000,00	168.000.000,00

Fonte: dati Regione

Rispetto agli stanziamenti definitivi (in entrata ed in uscita) si registrano minori entrate per 91 mila euro ed economie di spesa per 91 mila euro rispetto alla quota di copertura obbligatoria dei disavanzi sanitari e per 10 milioni rispetto alla ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi, ex l.r. n. 28/2019.

In particolare, alla voce "C Ricapitalizzazione fondi di dotazione negativi aziende sanitarie" risultano accertamenti per 10.000.000 di euro e nessun impegno sulla voce di spesa collegata (capitolo di spesa U0000H13931).

Il perimetro sanitario 2023, infatti, evidenzia la copertura dei fondi di dotazione negativi, solo in termini di stanziamenti. Non risultano, quindi, essere stati assunti impegni, né pagamenti a valere sulla quota annua da ripianare ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 28/2019

Da ciò ne deriva che, nelle more della definizione della massa attiva e passiva del SSR, non è stata data attuazione, per la quota di ripiano 2023, alla legge regionale (art. 3, l.r. n. 28/2019).

A tale riguardo, nelle note al prospetto viene riportato che "L'importo di euro 10.000.000,00 stanziato sul capitolo U0000H13931 (Ricapitalizzazione fondi di dotazione negativi aziende sanitarie) è ricompreso nell'importo di euro 340.000.000,00, relativi all'accantonamento nelle perdite potenziali di parte corrente del prospetto a/1 (elenco analitico delle risorse accantonate della proposta di rendiconto 2023) nelle more della definizione della massa attiva e passiva del servizio sanitario regionale".

Ai fini che rilevano in questa sede, si rileva che la voce C, in entrata ed in uscita, "Finanziamento disavanzo sanitario" del perimetro sanitario – riportando solo gli accertamenti, senza riportare gli impegni funzionali a ripianare i fondi di dotazione negativi, non risulta rispondente alle prescrizioni di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 118/2011.

La complessiva questione è stata affrontata *funditus* nel successivo capitolo 7 a cui si rinvia.

## **6. Dinamica utilizzo Fondo sanitario indistinto**

Il perimetro delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale (FSN) destinate all'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) è codificato dall'art. 20 del d.lgs. n. 118/2011, così come interpretato dal Giudice delle leggi.

Come già rilevato, tale disposizione costituisce parametro interposto di costituzionalità - con riferimento alla competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici – diretto a garantire sia la *"trasparenza sulle quantità e modalità di impiego di risorse destinate ai LEA"*, sia la loro erogazione nel tempo *"assicurando il necessario delicato bilanciamento tra tutela della salute (art. 32 Cost.) ed equilibrio finanziario (art. 81 e 119 Cost.)"*; in particolare, la separazione tra le prestazioni sanitarie per i LEA e le altre prestazioni sanitarie è funzionale a scongiurare il rischio di destinare *"risorse correnti, specificamente allocate in bilancio per il finanziamento dei LEA, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma diverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi"* (cfr. *ex pluribus* Corte cost. sentenza 233/2022, cit.).

Il principio portante è la corretta allocazione delle risorse vincolate ai LEA (cfr. sentenza n. 91/2020).

In quest'ottica, il "perimetro sanitario" non può essere ampliato per includere attività che, pur avendo una certa relazione con la sanità, non riguardano direttamente i LEA (cfr. sentenza n. 197 del 2019).

A tale fine, le risorse del Fondo Sanitario devono essere destinate esclusivamente alla copertura dei costi legati ai LEA. Qualsiasi impiego diverso, che non sia strettamente collegato all'erogazione delle prestazioni sanitarie essenziali, è costituzionalmente illegittimo. L'unica eccezione, come specificato dalla Corte costituzionale, riguarda quei casi in cui una regione, attraverso una gestione particolarmente virtuosa ed

efficiente, riesce a realizzare risparmi: in tal caso, le risorse risparmiate possono essere utilizzate per altre finalità sanitarie, purché rientranti nel perimetro delle prestazioni sanitarie (cfr. *ex pluribus*, sentenza n. 132/2021).

Viene, quindi, in rilievo il principio di trasparenza – quale coefficiente essenziale dell’art. 20 del d.lgs. n. 118/2011- per il cui effetto ogni risorsa deve essere tracciata e legata in modo chiaro all'erogazione delle prestazioni sanitarie essenziali, evitando così la possibilità che tali risorse vengano distolte verso altre finalità non strettamente correlate (cfr. *ex pluribus* sentenza n. 233/2022).

Dall’analisi di dettaglio dei capitoli riportati nel Perimetro sanitario dell’esercizio 2023 (cfr. All.to 3 alla nota del 28 maggio 2024, Previsioni definitive GSA 2023 - Uscite) in confronto incrociato con i dati estratti da SICER risultano alcuni capitoli con impegni a favore anche di enti estranei al SSR della Regione (ex art. 20 del d.lgs. n. 118/2011).

Da un controllo a campione, sono venuti in rilievo, in particolare, gli oneri innestati:

- a) sul capitolo H11726, per circa 600 mila euro, a favore di K.P.M.G. Advisory S.p.A. (vedi parte in fatto);
- b) sul capitolo H11715 a favore di ARPA LAZIO per l’importo di 24 milioni (Ufficio “Ambiente GR580000) (vedi parte in fatto).

### **Oneri attività di *Advisor* Piano di rientro**

Si tratta di oneri relativi all’attività di *Advisor* svolta – per espressa previsione degli accordi sul Piano di rientro - per supportare l’Ente nella sua corretta attuazione.

Il Collegio non ritiene che tali costi possano essere compresi, neppure in via indiretta, nel perimetro degli oneri connessi e strumentali all’erogazione dei LEA, in quanto oneri conseguenti ad inefficienze del sistema, piuttosto che al suo efficientamento.

Già in sede di precedente giudizio di parifica era stata rilevata l’anomalo utilizzo di risorse destinate al SSR, per il pagamento degli oneri dell’*Advisor* contabile (sempre KPMG); in questo caso a valere sui finanziamenti ex art. 2, comma 46, della legge 244/2007 (cfr. par. 3.7.6.5 Relazione allegata alla decisione di parifica n. 148/2023/PARI).

Si trattava, anche in questo caso, di oneri per crediti di KPMG, per “supporto per il piano di accompagnamento allo sviluppo del SSR (DGR n. 66/07)”, per l’importo di circa 1,22 mln e di circa 1,17 mln, impegnati nel 2008 e pagati nel 2009.

Oggetto	Creditore	Impegnato 2018 Cap. T19600 1.199.546.191,11	di cui pagato 2008	N. mandato 2008	di cui pagato 2009/2010	N. mandato 2009	N. mandato 2010	di cui perente al 31/12/2010 non ricognito
Supporto alla Regione Lazio per il piano di accompagnamento allo sviluppo del SSR	KPMG ADVISORY SPA CREDITORE 83365	1.223.046,00	0,00		1.223.046,00	44045/2009		0,00
Supporto alla Regione Lazio per il piano di accompagnamento allo sviluppo del SSR - DGR 66/07	KPMG ADVISORY SPA CREDITORE 83366	1.165.212,00	0,00		1.165.212,00	24780/2010 27557/2010		0,00

*Fonte: Dati Regione Lazio*

Sul punto si era chiesto, quindi, di chiarire, con la relativa documentazione a corredo, il rapporto tra i costi “supporto per il piano di accompagnamento allo sviluppo del SSR” e le risorse di cui all’art. 2, comma 46 e ss, della legge n. 244/2007 da utilizzare per il ripiano dei disavanzi sanitari accumulati negli anni.

Sul punto, l’Ente si era limitato a ripercorrere il ruolo dell’Advisor nell’ambito ed ai fini delle azioni di supporto al Piano di rientro, specificando che lo stesso Mef aveva indicato in KPMG Advisory “l’advisor per la riorganizzazione dei sistemi contabili e gestionali”.

Il tutto senza fornire informazioni, sebbene espressamente richieste, in merito al presupposto di legge per l’utilizzo dei finanziamenti ex legge 244/07 per gli oneri di consulenza dell’Advisor.

Dai riscontri effettuati, è emerso che è lo stesso Accordo sul Piano di rientro sottoscritto in data 6 marzo 2007, tra il Ministro della salute, il Ministro dell’economia e delle finanze e la Regione Lazio, a prevedere – all’art. 1, comma 3 - che “I costi derivanti da dette attività, nonché da eventuali consulenze legali che si renderanno necessarie, saranno a carico della Regione” (enfasi aggiunta).

In sede di odierno giudizio di parifica, dall’analisi dei capitoli del perimetro sanitario è emerso che gli oneri dell’Advisor a supporto dell’attuazione del Piano continuano ad essere finanziati a carico del Fondo sanitario indistinto, e ciò in contrasto con il chiaro dettato dell’art. 20 del d.lgs. n. 118/2011, così come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale.

Per l’esercizio 2023, l’importo è di 600.321,33 euro, ma per il triennio è previsto un esborso di 2.161.156,80 euro.

Il Collegio ritiene che tali oneri, inerendo a spese estranee sia all'erogazione dei LEA sia, comunque, a spesa sanitaria di diversa natura, siano stati innestati sui capitoli del perimetro sanitario in violazione dell'art. 20 del d.lgs. n. 118/2011.

Il tutto con l'aggravio che l'Ente si trova tuttora in Piano di rientro da disavanzo sanitario. In questo caso, per specifica previsione di legge, il fondo sanitario non può dare copertura a spese diverse da quelle funzionali al "riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza", quale "causa" ed "obiettivo" ad un tempo dello *status* di Ente in Piano di rientro (cfr. *ex multis*, Corte cost. sentenza n. 1/2024).

Per effetto di tale inopinato utilizzo del Fondo, l'Ente dovrà quindi vincolare, a valere sullo schema di rendiconto oggetto di odierno scrutinio, le risorse funzionali a ristorare il capitolo di spesa H11726 del perimetro sanitario, per l'importo corrispondente.

Fermo quanto sopra, tenendo conto che l'impegno assunto ha natura pluriennale, andando a gravare anche sugli esercizi 2024-2026, l'Ente dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari al disimpegno delle somme come sopra impegnate, a partire dal 2024, a valere sul capitolo di spesa H11726.

#### **Utilizzo fondo sanitario per ARPA**

Nel bilancio di Arpa per l'esercizio 2023, si è riscontrato l'accertamento "per trasferimenti da Amministrazioni pubbliche" per un totale di euro 38.930.344,39 (cfr. rendiconto finanziario 2023, deliberazione n. 44/2024).

I trasferimenti correnti da Regioni ammontano ad euro 36.156.632,60, di cui - per quanto risulta in atti - dalla Regione Lazio per 24 milioni di euro per il finanziamento dei "compiti istituzionali" a valere sulle risorse del Fondo sanitario (Missione 13) e per circa 11,6 milioni di euro per il finanziamento di "spese di funzionamento", con risorse del bilancio regionale destinate alla tutela dell'ambiente (Missione 9).

**ARPALAZIO**  
(Esercizio 2023)

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE**

TIPOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)			RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)			RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (= A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)			ACCERTAMENTI (A)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)			MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (= TR-CS)				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	A	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	A	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	CP	0,00	CS	0,00	TR	0,00	
<b>TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>														
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	17.237.087,49	RR	11.181.029,39	R	-101.980,69	CP	487.871,89	A	38.930.344,39	EP	5.954.077,41	
		CP	38.442.472,50	RC	36.835.418,67	A	38.930.344,39	CP	487.871,89	A	38.930.344,39	EC	2.094.925,72	
		CS	55.679.559,99	TR	48.016.448,06	CS	-7.663.111,93	CP	487.871,89	CS	-7.663.111,93	TR	8.049.003,13	
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	A	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	A	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	CP	0,00	CS	0,00	TR	0,00	
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	A	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	A	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	CP	0,00	CS	0,00	TR	0,00	
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	A	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	A	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	CP	0,00	CS	0,00	TR	0,00	
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	RS	38.199,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	A	0,00	EP	38.199,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	A	0,00	EC	0,00	
		CS	38.199,00	TR	0,00	CS	-38.199,00	CP	0,00	CS	-38.199,00	TR	38.199,00	
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	17.275.286,49	RR	11.181.029,39	R	-101.980,69	CP	487.871,89	A	38.930.344,39	EP	5.992.276,41	
		CP	38.442.472,50	RC	36.835.418,67	A	38.930.344,39	CP	487.871,89	A	38.930.344,39	EC	2.094.925,72	
		CS	55.717.758,99	TR	48.016.448,06	CS	-7.701.310,93	CP	487.871,89	CS	-7.701.310,93	TR	8.087.202,13	
<b>TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>														
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	5.100.535,65	RR	1.617.317,06	R	-31.110,84	CP	196.239,91	A	2.990.281,83	EP	3.452.107,75	
		CP	2.794.041,92	RC	1.760.587,28	A	2.990.281,83	CP	196.239,91	A	2.990.281,83	EC	1.229.694,55	
		CS	7.894.577,57	TR	3.377.904,34	CS	-4.516.673,23	CP	196.239,91	CS	-4.516.673,23	TR	4.681.802,30	
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione dell'irregolarità e degli illeciti	RS	193.332,93	RR	170.556,60	R	306,67	CP	571.355,51	A	931.355,51	EP	23.083,00	
		CP	360.000,00	RC	833.434,86	A	931.355,51	CP	571.355,51	A	931.355,51	EC	97.920,65	
		CS	553.332,93	TR	1.003.991,46	CS	450.658,53	CP	571.355,51	CS	450.658,53	TR	121.003,65	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	27.810,39	RR	27.810,39	R	0,00	CP	78.858,25	A	165.858,25	EP	0,00	
		CP	107.000,00	RC	82.675,90	A	165.858,25	CP	78.858,25	A	165.858,25	EC	103.182,35	
		CS	134.810,39	TR	110.486,29	CS	-24.324,10	CP	78.858,25	CS	-24.324,10	TR	103.182,35	

Fonte: bilancio Arpa 2023

**Proventi da trasferimenti e contributi**

La voce comprende tutti i proventi relativi alle risorse finanziarie correnti trasferite all'Agenzia dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari e internazionali e da altri enti del settore pubblico accertate nell'esercizio in contabilità finanziaria.

Codice	Descrizione	Valore di esercizio
1.3.1.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	€ 364.376,02
1.3.1.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	€ 353.727,68
1.3.1.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	€ 36.156.632,60
1.3.1.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	€ 201.038,92
1.3.1.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	€ 257.272,09
1.3.1.01.02.010	Trasferimenti correnti da Autorità Portuali	€ 124.641,08
1.3.1.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	€ 25.000,00
1.3.1.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	€ 1.447.656,00
1.3.2.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	€ 29.168,93
<b>Totale complessivo</b>		<b>€ 38.959.513,32</b>

Fonte: nota integrativa, pag. 37, bilancio Arpa 2023

Nei suddetti documenti di bilancio, non sono riportate informazioni di dettaglio circa l'utilizzo dei 24 milioni per "compiti istituzionali".

La voce "Tutela della salute" risulta valorizzata, in termini di impegni, per soli euro 4.675.977,05.

ARPALAZIO  
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV				TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV				TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV				TR	0,00
Totale Programma 08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV				TR	0,00
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	RS	711.963,75	PR	482.870,52	R	-91.228,77		EP	137.864,46	
		CP	5.270.815,14	PC	4.091.297,64	I	4.675.977,05	ECP	301.073,20	EC	584.679,41
		CS	5.985.855,83	TP	4.574.168,16	FPV	293.764,89			TR	722.543,87

Fonte: bilancio Arpa 2023

L'Arpa Lazio, peraltro, non è dotata di un sistema di contabilità analitica, con conseguente impossibilità di verificare l'utilizzo in concreto delle suddette risorse.

Il finanziamento di ARPA a valere sul Fondo sanitario indistinto è previsto dalla normativa regionale.

Infatti, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lett. a) della l.r. n. 45/1998, "Le entrate dell'ARPA sono costituite da: a) una quota del fondo sanitario regionale, in attesa dell'individuazione di specifiche risorse finanziarie da destinare all'ARPA, determinata secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in relazione al numero dei posti delle dotazioni organiche dei presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle aziende USL individuati dall'articolo 19, comma 1, trasferiti all'ARPA, alle relative spese per beni e servizi, ai livelli delle prestazioni erogate, nonché alle spese di investimento".

La norma prevede ulteriori fonti di entrata, e precisamente:

- b) gli introiti derivanti dall'effettuazione di consulenze e prestazioni erogate a favore di terzi, ai sensi dell'articolo 18, secondo le tariffe stabilite dalla Giunta regionale;
- c) le somme stanziare nei bilanci di Regione ed enti locali per l'esercizio delle attività assegnate all'ARPA ai sensi dell'articolo 16, comma 3;
- d) proventi derivanti da prestazioni aggiuntive fornite a Regione, enti locali e aziende USL, ai sensi dell'articolo 16, comma 5;
- e) finanziamenti statali aggiuntivi per specifiche finalità;
- f) finanziamenti dell'Unione Europea per progetti specifici;
- g) lasciti e donazioni.

Nell'esercizio 2023, su un totale di 38 milioni, 24 milioni costituiscono entrate a valere sulla quota del Fondo sanitario indistinto (FSI).

Il successivo art. 23 (*Norma finanziaria*), al comma 1 prevede che "1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera a), sono istituiti per memoria nel bilancio di previsione della Regione Lazio 1998 i seguenti capitoli così denominati:

Cap. 41110 "Trasferimento all'ARPA della quota ad essa spettante del FSN - parte corrente";

Cap. 41204 "Trasferimento all'ARPA di quota parte del FSN - Spese di investimento".

La norma regionale, così come costruita, desta dubbi di legittimità costituzionale, e ciò anche alla luce dei *decisa* del Giudice delle leggi in tema di legittimo utilizzo del Fondo sanitario (vedi *supra*).

Tra questi vengono in rilievo, da ultimo, le sentenze n. 172/2018 e n. 1/2024, riferite - entrambe - a norme della Regione Sicilia in tema di gestione dell'Agenzia regionale per la tutela dell'Ambiente (ARPA).

Nel caso della Regione Lazio, l'art. 20, comma 1, lett. a) della l.r. n. 45/1998, individuando il FSI come fonte di entrata, si presenta - solo in astratto - come norma transitoria; in concreto - visto il lasso di tempo trascorso (26 anni) - è diventata parte integrante dell'Ordinamento regionale, disponendo "a regime" l'utilizzo del FSI, come fonte di entrata di ARPA. Il tutto sulla base di criteri e parametri indeterminati, non idonei a garantire l'inerenza della spesa all'erogazione dei LEA.

In sede di controdeduzioni, l'Ente, nel ripercorrere l'evoluzione ad oggi dell'assetto anche normativo delle Agenzie regionali per la protezione ambientale" si è soffermata sul concetto dei "Lepta", introdotto dall'art. 9 della legge n. 132/2016 e, in particolare, sulla nuova composizione dei LEA, disposta dal DPCM del 12 gennaio 2017 avente ad oggetto "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502". Sul punto si rinvia per ogni approfondimento alla Relazione allegata.

L'Ente ha - comunque - confermato l'intenzione di modificare la norma all'esame, riferendo in particolare che " *Costatando che i programmi inclusi nell'area di intervento B dell'Allegato 1 del già esaminato DPCM del 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre*

1992, n. 502) sono sostanzialmente riconducibili ai LEPTA, è intenzione dell'Amministrazione sottoporre all'organo titolare della funzione legislativa la revisione della norma istitutiva di ARPA per eliminare la previsione transitoria e rimodulare il finanziamento dell'Agenzia in modo da dare copertura ai programmi inclusi nell'area di intervento B dell'Allegato 1 del DPCM del 12 gennaio 2017 con le risorse del Fondo sanitario regionale. Quest'ultima quantificazione anche ad esito del confronto in corso con ARPA Lazio". (cfr. nota di risposta del 9 ottobre 2024).

A seguito del contraddittorio svolto in sede di adunanza di pre-parifica, l'Ente ha integrato in parte qua le controdeduzioni, al fine di dimostrare che, nell'esercizio 2023, in disparte il dettato normativo, ARPA avesse utilizzato le quote del FSI solo con riferimento ad attività rientranti nel perimetro dei LEA, nei termini di cui al DPCM del 2017.

Con nota del 24 ottobre 2024, ha - quindi- trasmesso un documento, predisposto da ARPA, in cui viene riportata - in linea meramente descrittiva e postuma- la conciliazione tra le attività svolte da ARPA e le prestazioni oggetto dei LEA, nei termini disposti dal DPCM del 2017.

Il tutto con evidenza di un totale di spese superiore (pari a circa 28,9 milioni) rispetto a quello imputato sul fondo (pari a 24 milioni).

Sul punto è stato richiesto di corredare i dati e le informazioni riportati nel file, da idonea asseverazione da parte dell'Organo di revisione.

Con nota del 28 ottobre 2024, acquisita agli atti in data 29 ottobre 2024 (Prot. 7413), l'Ente ha trasmesso il parere rilasciato dal Collegio dei revisori di ARPA LAZIO.

Detto parere, diversamente da quanto richiesto, si limita a prendere atto "delle analisi tecniche fatte direttamente dall'Arpa Lazio sulle linee di attività di tutta l'Agenzia", con le rispettive quote percentuale considerate imputabili alla Missione 13, programma 7 a tutela diretta della salute" attestando "la [mera] conformità numerica degli importi indicati nella ricostruzione extracontabile delle spese imputabili direttamente sulla missione 13 programma 7, elaborata sulla base delle percentuali sopra indicate e accertate dall'Agenzia, rispetto ai valori indicati nel rendiconto 2023" (enfasi aggiunta)

Nelle premesse, peraltro, viene evidenziato che : a) l'Agenzia non ha una contabilità analitica ; b) i valori indicati, nella tabella di cui sopra, rappresentano un punto di partenza,

un'indicazione di massima seppur verosimile rispetto alle linee di attività dell'Agenzia, necessitano in tal senso di una contabilità analitica per singole linee di attività; che "le spese della missione 1 sono state imputate in proporzione sulla missione 13, contribuendo di fatto anche l'attività amministrativa alla tutela della salute in via diretta a seconda dell'attività materialmente svolta"; e che c) "i costi relativi alla sicurezza alimentare sono stati già imputati sulla missione 13 programma 7 rientrando nelle attività analitiche che le Arpa svolgono in ausilio alla ASL". (enfasi aggiunta).

Rinviando, per ogni ulteriore approfondimento, alla Relazione allegata, in questa sede il Collegio rileva la persistenza di dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, lett. a) della l.r. n. 45/1998, nella formulazione ad oggi vigente, e ciò in ragione della natura "a regime" dell'utilizzo di quote del FSI per attività di ARPA, in assenza di criteri idonei a dimostrarne l'inerenza rispetto alle prestazioni oggetto dei LEA.

I parametri attualmente indicati dalla norma si basano - esclusivamente - sulla dotazione organica e sulla spesa storica sostenuta dagli originari presidi multizonali, per beni, servizi e investimenti.

Il tutto in contrasto con il disposto di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 118/2011, nei termini precisati dalla giurisprudenza costituzionale.

Tale circostanza è stata riconosciuta dallo stesso Ente che ha espresso "l'intenzione di sottoporre all'organo titolare della funzione legislativa la revisione della norma istitutiva di ARPA per eliminare la previsione transitoria e rimodulare il finanziamento dell'Agenzia in modo da dare copertura ai programmi inclusi nell'area di intervento B dell'Allegato 1 del DPCM del 12 gennaio 2017 con le risorse del Fondo sanitario regionale. Quest'ultima quantificazione anche ad esito del confronto in corso con ARPA Lazio".

Fermo quanto sopra, non è stato possibile accertare la rilevanza della questione ai fini del presente giudizio e, quindi, al fine di attivare il sindacato del Giudice delle leggi sulla norma indubbiata.

La ricostruzione extra contabile effettuata da ARPA (allegato 1) e il relativo parere dell'Organo di revisione, non risultano idonei a dimostrare il concreto utilizzo delle risorse del Fondo per finalità LEA, ma al contempo hanno reso necessari ulteriori approfondimenti al fine di accertare - in chiave dicotomica - la legittimità o meno della spesa sostenuta da ARPA a valere sul FSI nell'esercizio 2023

Allo stato degli atti e dei riscontri forniti, tuttavia, non è stato possibile accertarne la rilevanza ai fini del saldo e, quindi, il presupposto per l'attivazione del sindacato del giudice delle leggi.

Infatti, la ricostruzione extra contabile effettuata da ARPA e il relativo parere dell'Organo di revisione, benché non ritenuti idonei a dimostrare il concreto utilizzo delle risorse del Fondo per finalità LEA, hanno reso necessari ulteriori approfondimenti al fine di accertare - in chiave dicotomica - la legittimità o meno della spesa sostenuta da ARPA a valere sul FSI ed i relativi effetti sul saldo.

Entrambi i documenti sono stati trasmessi in prossimità dell'udienza pubblica, con conseguente impossibilità di effettuare i necessari riscontri in contraddittorio con le Parti.

Il Collegio, pertanto, non accogliendo la richiesta della competente Procura contabile di eccettuare dal visto di parifica il capitolo di bilancio H11715, si riserva di effettuare i necessari riscontri in sede di giudizio di parifica del rendiconto 2024, anche alla luce delle eventuali modifiche alla norma regionale oggi vigente, nei termini prospettati in sede di controdeduzioni.

Si rileva sin da ora che ai fini del legittimo utilizzo del Fondo sanitario indistinto, costituisce condizione essenziale l'adozione da parte di ARPA di un sistema di contabilità analitica che consenta la verifica - da parte degli Organi ed Uffici competenti (Regione *in primis*) - dell'effettivo utilizzo delle risorse del Fondo per prestazioni comprese nei LEA, nei termini indicati nel DPCM del 2017.

#### **7. Fondo accantonamento 340 – Attività di *due diligence* e Ripiano fondi di dotazione negativi.**

Come già evidenziato, lo schema di rendiconto 2023 è stato approvato in assenza della preventiva approvazione del bilancio GSA 2022 e del correlato bilancio consolidato SSR, intervenuta solo il 18 luglio 2022, con DGR n. 532 del 18 luglio 2024.

Il bilancio GSA è parte integrante e sostanziale del bilancio finanziario regionale (cfr. artt. 22 e ss del d.lgs. n. 118/2011) ed è eziologicamente connesso a garantire la corretta e trasparente rappresentazione e gestione del finanziamento del fabbisogno degli enti del SSR (artt. 19 e 20 e ss. del d.lgs. n. 118/2011).

Nell'ambito della voce "altri Fondi", del fondo passività potenziali dello schema di rendiconto 2023 è stato innestato un fondo pari a 340 milioni di euro (di seguito anche solo il "Fondo"), in attuazione dell'art. 6, comma 2, della legge regionale 17 aprile 2024, n. 6 (versione originaria), allo scopo di "sopperire" a tale carenza strutturale, avendo la funzione di rappresentare il fabbisogno di finanziamento del SSR, all'esito della "conclusione delle verifiche da parte delle competenti strutture amministrative regionali sulla regolarità e attendibilità dei dati contabili risultanti dai pregressi bilanci di esercizio degli enti del servizio sanitario regionale" (comma 1, l.r. n. 6/2024, cit.).

Il Fondo rappresenta, l'unico *trait d'union* tra bilancio finanziario e bilancio sanitario (a tale data non ancora approvato), al fine di garantire la copertura del fabbisogno del SSR e, quindi, di tutelare la tenuta degli equilibri del bilancio regionale e del correlato bilancio del consolidato SSR.

Tuttavia, dai riscontri in atti, non risulta essere stato corredato dal parere di congruenza dell'Organo di revisione, né sono stati forniti, sebbene richiesti in sede istruttoria, i parametri ed i criteri in base ai quali l'Ente ne ha valutato la "capienza" rispetto allo scopo.

Ai fini della relativa copertura sono state utilizzate, tra le altre, anche le risorse vincolate ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. n. 28/2019 al ripiano dei fondi di dotazione negativi, per l'esercizio 2022 (45 milioni di euro) e per l'esercizio 2023 (10 milioni).

Per l'effetto, il ripiano dei fondi di dotazione negativi, negli esercizi 2022 e 2023, non risulta essere stato effettuato. I relativi importi sono stati, rispettivamente, svincolati (45 milioni) e non impegnati (10 milioni), per destinarli a copertura al suddetto Fondo. L'Ente ha motivato la circostanza alla luce della complessiva attività di verifica straordinaria (*due diligence*) in corso alla data di approvazione del rendiconto, funzionale anche alla definitiva determinazione dei fondi di dotazione, per il cui ripiano, il Fondo è diventato una delle principali fonti di copertura.

Sul punto si veda *infra*.

### **Attività di *due diligence***

Come già rilevato, nell'ambito del precedente giudizio di parifica, era stata riscontrata, tra l'altro, la complessiva "non definitività" dei dati sulle poste portanti del bilancio

consolidato SSR (cfr. par. 10.1, sentenza n. 148/2023/PARI), per l'effetto le poste portanti del bilancio consolidato del SSR sono state parificate con riserva.

Con la determina regionale n. G10720 del 3 agosto 2023, l'Ente ha inteso accelerare le attività già previste con determina G06365 del 28 maggio 2020, tra le quali la riconciliazione dei crediti/debiti GSA e Aziende SSR, attraverso un'attività straordinaria di revisione di tutte le poste degli Stati Patrimoniali delle aziende al fine di addivenire ad una definitiva soluzione della questione "Fondo di dotazione negativo" sul Bilancio Consuntivo 2023, nel rispetto delle tempistiche già previste con DGR n. 781 del 16 novembre 2021.

Con la nota n. 0031122 del 9 gennaio 2024, è stata trasmessa, quindi, una prima relazione sullo stato di avanzamento delle attività di verifica straordinaria attivate con la Determina n. G10720 del 3 agosto 2023.

In tale sede vengono precisati l'oggetto dell'indagine, il metodo utilizzato ed i parametri di partenza.

I dati di partenza vengono assunti direttamente dalle risultanze del bilancio 2022, assorbendo - di fatto - gli esiti delle attività di verifica svolte dal soggetto attuatore sino alla conclusione del proprio incarico.

Dai documenti in atti, risulta che l'attività di *due diligence* è stata svolta con l'ausilio di un *advisor* contabile diverso da quello in carica ai fini dell'attuazione del piano di rientro.

Sul punto i Tavoli hanno rilevato la circostanza (cfr. verbale Riunioni del 25 luglio -26 settembre 2023).

Contestualmente a tale attività di verifica, con la DGR n. 69 del 14 febbraio 2024, la Regione ha provveduto a revocare parzialmente il DCA n. 521/2019.

Le risultanze della verifica, ed il relativo andamento, sono stati riportati in due distinte Relazioni, appositamente sottoscritte dal Direttore della GSA e dal Dirigente Area Controllo di Gestione e Internal Audit.

La Relazione finale è stata allegata alla nota integrativa al bilancio GSA e SSR 2022 approvati con DGR del 18 luglio 2024 n. 532.

All'esito dei relativi accertamenti svolti, il fabbisogno di copertura è stato determinato nell'importo di 532 milioni, di cui 475 milioni per fondi di dotazione negativi e 57 milioni per maggiori accantonamenti in GSA. Sulle modalità di copertura, vedi *infra*.

Tabella 27 – Effetti su fondo di dotazione per destinazione dei risultati

Effetti dell'attività straordinaria sul fondo di dotazione

Aziende	FONDI DOTAZIONE al 31.12.22		Risultanze attività straordinaria			FONDI DOTAZIONE		Effetto netto sulla GSA
	Consolidato	Solo Fondi di dotazione negativi	Effetti positivi	Effetti negativi	Effetto netto	Solo fondi di dotazione negativi post rettifiche	Fondo di Dotazione Consolidato post rettifiche	
ASL RM1	(103.245.074)	(103.245.074)	53.771.303		53.771.303	(49.473.771)	(49.473.771)	-
ASL RM2	(358.307.710)	(358.307.710)	199.349.464		199.349.464	(158.958.246)	(158.958.246)	-
ASL RM3	(55.598.647)	(55.598.647)	24.519.117		24.519.117	(31.079.530)	(31.079.530)	-
ASL RM4	(22.678.351)	(22.678.351)	1.957.758		1.957.758	(20.720.593)	(20.720.593)	-
ASL RM5	2.488.539		8.836.827		8.836.827	-	2.488.539	8.836.827
ASL RM6	(159.448.736)	(159.448.736)		(33.105.909)	(33.105.909)	(159.448.736)	(159.448.736)	(33.105.909)
ASL VT	(56.040.580)	(56.040.580)		(111.340)	(111.340)	(56.040.580)	(56.040.580)	(111.340)
ASL LT	(6.532.817)	(6.532.817)	57.457.572		57.457.572	-	-	50.924.755
ASL FR	58.229.762		7.508.419		7.508.419	-	58.229.762	7.508.419
ASL RI	1.587.021			(15.930)	(15.930)	-	1.587.021	(15.930)
AO San Camillo	40.885.795			(2.129.380)	(2.129.380)	-	40.885.795	(2.129.380)
AO San Giovanni	11.868.710		1.962.539		1.962.539	-	11.868.710	1.962.539
Policlinico Umberto I*	5.157.677			(12.048.570)	(12.048.570)	-	5.157.677	(12.048.570)
IFO	9.535.285		1.315.532		1.315.532	-	9.535.285	1.315.532
Spallanzani	51.222.297			(92.005)	(92.005)	-	51.222.297	(92.005)
AOU Sant'Andrea	6.611.383			(1.638.128)	(1.638.128)	-	6.611.383	(1.638.128)
Policlinico Tor Vergata	4.069.340		3.788.144		3.788.144	-	4.069.340	3.788.144
ARES 118	13.005.170		6.554.416		6.554.416	-	13.005.170	6.554.416
GSA	-			(22.793.748)	(22.793.748)	-	-	(22.793.748)
TOTALE	(557.190.936)	(761.851.915)	367.021.091	(71.935.010)	295.086.081	(475.721.456)	(271.060.477)	8.955.622

Relazione allegata nota integrativa bilancio consolidato SSR 2022

I “dati-presupposto” sono stati oggetto di “asserzione” nell’ambito della Relazione sull’attività di *due diligence* e, secondo quanto rilevato dall’Ente, si pongono all’esito di un’attività di revisione di tutte le poste contabili rilevanti ai fini della corretta determinazione dei fondi di dotazione in esame.

Il merito delle relative risultanze, in termini di criteri, parametri e presupposti “fattuali e giuscontabili”, non è stato oggetto di scrutinio ai fini del presente giudizio, impattando sul bilancio GSA e correlato consolidato SSR 2023 approvati in data 10 ottobre 2024.

Il relativo riscontro è, quindi, rinviato in sede di controllo dei bilanci 2023 GSA e degli Enti del SSR e, per quanto di rilevanza, nell’ambito del giudizio di parifica del rendiconto 2024.

Fermo quanto sopra, da una verifica di mera coerenza estrinseca dei dati e delle informazioni riportate nelle tre relazioni trasmesse, è emersa l’espunzione (nella 3<sup>a</sup> Relazione) della voce “Quote inutilizzate dei contributi pari a 239.388/000 euro al 31 dicembre 2022”, originariamente inclusa nel perimetro d’indagine (Relazione del 9 gennaio 2024 e del 21 giugno 2024).

Non risultano in atti le motivazioni di tale espunzione. Pertanto, allo stato degli atti, non è chiaro se le verifiche su tale voce siano state effettuate e, nel caso, secondo quali esiti ed impatti o se invece siano state stralciate dall’analisi e, nel caso, sulla base di

quali presupposti. Il tutto tenuto conto della rilevanza della voce nell'ambito del sistema di gestione del bilancio degli enti del SSR.

Del pari, da quanto emerge dalla lettura della Relazione (par. 9), la conciliazione dei debiti e dei crediti Regione/GSA ed Aziende, risulta effettuata a livello di mera "verifica di coerenza" dei rispettivi macro aggregati, al fine di accertare la copertura - a livello di saldo - dei debiti verso il SSR.

Tale circostanza, seppure funzionale ai fini della verifica "macro", non risponde all'obiettivo di verifica "puntuale", funzionale alla conciliazione delle poste contabili iscritte nei bilanci delle singole aziende con gli impegni/accertamenti assunti dalla Regione.

La questione assume rilievo anche avendo riguardo alla persistenza, nel bilancio regionale, di residui perenti verso il SSR.

Sul punto, con la nota di risposta del 15 maggio 2024, l'Ente - nel dare il conto delle attività programmate ed in corso di esecuzione per il definitivo accertamento delle poste portanti del bilancio del SSR - aveva riferito che *"Nell'ambito delle attività di cui alla Determina Regionale n. G10720 del 3 agosto 2023 sono ricomprese le attività di riconciliazione puntuale delle poste debitorie e creditorie della Regione e della GSA verso le aziende del SSR, al fine di allineare le poste contabili iscritte nei bilanci delle aziende con gli impegni/accertamenti assunti dalla regione. Le attività sono tutt'ora in corso e saranno concluse per la predisposizione dei Bilanci d'esercizio 2023."*

Come detto, nella Relazione di due diligence le verifiche ed i relativi esiti risultano limitate ai saldi del bilancio regionale/GSA e del consolidato SSR.

Sino alla data di conclusione dell'istruttoria non sono state trasmesse informazioni suppletive sul punto.

In sede di Relazione sugli esiti istruttori, si è rilevata, quindi, la necessità di conoscere la tempistica di tale attività di "conconciliazione puntuale", tenendo conto che la stessa ha rappresentato uno degli obiettivi portanti dell'attività di *due diligence*.

Sul punto, in sede di controdeduzioni, l'Ente ha riferito che *"è stata effettuata una verifica e analisi sulla riconciliazione dei residui passivi e dei perenti del bilancio regionale e la sostanziale riconciliazione con la situazione debitoria nei confronti delle Aziende sanitarie e anche con i Fondi rischi della GSA per gli esercizi 2022 e 2023. Giova altresì rappresentare che*

*tale processo puntuale di ricostruzione è in corso e che terminerà con il prossimo bilancio d'esercizio 2024.*

*In merito alla sussistenza dei perenti, si ribadisce che gli stessi sono afferenti principalmente a debiti vs le Aziende Sanitarie e a Fondo rischi della GSA, in quanto rappresentano l'evoluzione degli impegni residui 2010 e ante tracciati nel Bilancio Regionale come perenti del perimetro sanitario e monitorati in sede di predisposizione del Rendiconto annuale e predisposizione dei Bilanci della GSA". (cfr. nota di risposta del 10 ottobre 2024, cit.)*

L'attività di conciliazione puntuale è, quindi, in corso e terminerà, secondo quanto dichiarato dall'Ente, entro il prossimo bilancio di esercizio 2024.

Anche in sede di controdeduzioni, l'Ente si è limitato a dare atto dell'esistenza di residui perenti verso il SSR derivanti da impegni residui 2010.

Nell'ambito della Relazione dell'Organo di revisione sul bilancio di esercizio GSA 2022, alla voce Debiti, viene riportato quanto segue " euro 2.741.392.042 verso le aziende sanitarie pubbliche della regione e comprende sia il debito per quota FSR corrispondente ai residui passivi nei confronti delle Aziende Sanitarie della Regione unitamente alla perenzione riconosciuta non iscritta in bilancio riferita alle Aziende Sanitarie, sia il debito verso Aziende Sanitarie pubbliche della regione per versamenti c/patrimonio netto corrispondenti ai residui passivi afferenti ai finanziamenti per investimenti".

Anche in questo caso non vengono fornite informazioni sull'anomalia della persistenza di debiti per quota FSR verso le Aziende del SSR.

Allo stato degli atti, quindi, la Sezione non può che prendere atto delle risultanze dell'attività di *due diligence*, così come riportate nella Relazione allegata ai bilanci 2022 GSA e consolidato SSR, rinviando ogni accertamento nel merito, in sede di successivi controlli, nei termini sopra indicati.

### **Modalità di ripiano dei fondi di dotazione negativi**

I fondi di dotazione negativi rappresentano un'anomalia del sistema, fenomenica prima che giuridica.

Il sistema di bilancio del SSR della Regione Lazio è l'unico, oltre la Calabria, con fondi di dotazione negativi (cfr. Tavolo tecnici - verbale 27 ottobre 2022, ribadito nel verbale del 20 aprile 2023 e nel verbale dell'11 aprile 2024).

In sede di precedente giudizio di parifica, sui fondi di dotazione sono emerse essenzialmente due problematiche.

La prima inerisce alla loro corretta quantificazione, avendo riguardo all'applicazione della DCA 521/2018 (e seguenti) ed alla riscontrata complessiva "non definitività" delle poste portanti del sistema di bilancio del SSR, con conseguenti effetti riflessi sulla determinazione di tale posta.

La seconda ha per oggetto il meccanismo di ripiano dei fondi adottato dall'Ente (sul punto vedi *infra*).

Per gli approfondimenti, si rinvia alla Relazione allegata alla decisione.

In questa sede ci si limita ad evidenziare che all'esito dell'attività di *due diligence* straordinaria e delle operazioni di rettifica straordinaria (DCA 521/2018), il fondo di dotazione negativo (consolidato) è stato individuato nell'importo di 475 milioni.

La copertura del suddetto fondo di dotazione, ormai certo anche nel *quantum*, è stata individuata nelle risorse assegnate, ai sensi della l.r. n. 13 del 29 luglio 2024.

Il ripiano è previsto nel triennio 2024-2026, nei termini disposti ai sensi dell'art. 5.

La tecnica di copertura ed i relativi importi sono riportati, in sintesi, nel seguente prospetto.

Copertura fondi dotazione negativi					
ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	Totale	Fondi a copertura
	10.000.000,00			10.000.000,00	L.R. 28/2019 art. 3
		10.000.000,00		10.000.000,00	L.R. 28/2019 art. 3
			91.091.000,00	91.091.000,00	L.R. 28/2019 art. 3
		24.630.456,00		24.630.456,00	Riduzione trasporto Pubblico
	340.000.000,00			340.000.000,00	Accantonamento RDA 2023
-	350.000.000,00	34.630.456,00	91.091.000,00	475.721.456,00	

Fonte: Rielaborazione Cdc su Dati Art. 5 comma 2 l.r. n. 13/2024

La copertura assegnata ha evidenziato le seguenti perplessità.

Per l'esercizio 2024 (cfr. comma 2, lett. a), le risorse di cui al punto 2 "per euro 340.000.000,00", vengono individuate a valere sulle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto di cui all'allegato C alla deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 2024, n. 233, in relazione al Fondo di 340 milioni sopra analizzato.

L'art. 6, comma 2, della l.r. n. 6/2024, come modificato dall'art. 4 della l.r. n. 13/2024, dispone che "Le risorse accantonate ai sensi del presente comma *rappresentano una riserva di valore a disposizione del Servizio sanitario regionale per ripristinare i fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, tenuto conto di quanto previsto ai sensi*

dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo a disposizioni finanziarie in materia sanitaria e successive modifiche". (enfasi aggiunta).

In sede istruttoria è stato evidenziato che, dal combinato disposto dei due articolati, ai fini del ripiano, i fondi di dotazione negativi, risultavano trattati ancora come "rischi di debiti", rispetto ai quali garantire "solo" "una riserva di valore a disposizione del Servizio sanitario regionale per ripristinare."

I fondi di dotazione negativi, però, sono sempre state passività pregresse, certe nell'an ed in corso di definizione nel *quantum*.

All'esito dell'attività di *due diligence*, tali passività sono diventate certe anche nel *quantum*.

Per l'effetto, in ordine al rapporto tra il fondo rischi 340 milioni ed il ripiano dei fondi di dotazione negativi, in sede di Relazione sugli esiti istruttori, sono state formulate le seguenti osservazioni:

- a) [il Fondo] viene innestato – nello schema di rendiconto 2023 - ad opera della legge regionale n. 6 del 17 aprile 2024, con la funzione di "tutelare" il rischio di emersione di sopravvenienze passive derivanti dall'attività di revisione straordinaria in corso ("accantona per il pagamento delle perdite potenziali di parte corrente l'importo pari a 340.000.000,00");
- b) nell'esercizio 2023 (al pari degli esercizi precedenti) i fondi di dotazione negativi erano già passività pregresse certe nell'an ed in corso di definitiva quantificazione nel *quantum*; la l.r. n. 28/2019 continuava a persistere nel sistema proprio al fine di garantire la ricapitalizzazione dei fondi "nelle more della conclusione dell'attività di verifica";
- c) il fondo rischi in esame, pertanto, non è nato per coprire i fondi di dotazione negativi ma eventuali ulteriori passività "potenziali" emergenti dalla *due diligence*;
- d) all'esito dell'attività di *due diligence*, con la l.r. n. 13/2024 (articoli 4 e 5) il fondo subisce una trasformazione "genetico-funzionale": da fondo a copertura del rischio di perdite potenziali (art. 6, l.r. n. 6/2024 ante modifica), a "riserva di valore per il ripristino dei fondi di dotazione negativi" (art. 4, l.r. n. 13/2024), a fondo a copertura di perdite effettive (art. 5, comma 2 lett. a), punto 2). "

Alla luce di tali evidenze, si è rilevato, quindi, che il complessivo meccanismo di ripiano per come costruito (artt. 4 e 5, comma 1, lett. a) punto 2, l.r. n. 13/2024), si appalesava in contrasto con la stessa *ratio*, ed i relativi esiti, della complessiva attività

di verifica e rettifica straordinarie effettuate dall'Ente sulle singole poste portanti del SSR.

Per dare seguito alle suddette risultanze, le risorse accantonate nel fondo rischi, devono tradursi, mediante apposita variazione, in correlati stanziamenti ed impegni, nei termini previsti e consentiti dalla normativa vigente.

Alla data della Relazione sugli esiti istruttori, risultava solo l'adozione della DGR n. 650 dell'8 agosto 2024 di variazione (per euro 24.630.456,00), in attuazione dell'art. 5, comma 2, lett. b), n. 2.

Si è rilevata, quindi, la mancanza - allo stato dei riscontri - di provvedimenti funzionali all'utilizzo degli accantonamenti di cui al fondo rischi di 340 milioni. Il tutto avendo riguardo anche alla concreta fattibilità di tale utilizzo alla luce del vigente Ordinamento (cfr. punto 9.2.10 dell'allegato 4.2 del d.lgs. n. 118/2011 e art. 1, commi 897 e 898, l. n. 145/2018).

Del pari, non è stata ritenuta coerente, con il fabbisogno di ripiano dei fondi, la persistente modalità copertura assegnata a valere sulle risorse stanziare ex art. 3, comma 2, della l.r. n. 28/2019.

Si è rilevato sul punto che la legge regionale in questione prevede un meccanismo di copertura per cui i fondi di dotazione - di fatto - continuano ad essere trattati come fattispecie distinta rispetto alle passività (debiti pregressi) del sistema di bilancio del SSR.

L'attività di *due diligence* ormai si è conclusa e, secondo quanto dichiarato dall'Ente, le relative risultanze ed effetti sono stati recepiti nei bilanci 2023 delle Aziende e del correlato bilancio consolidato.

Tuttavia, il meccanismo e la tempistica di ripiano previsti nell'art. 3, della l.r. n. 28/2019, non sono stati modificati.

I fondi di dotazione continuano, quindi, ad essere trattati come posta "in corso di accertamento" (comma 2) distinta dalle passività pregresse proprie del sistema di bilancio sanitario (comma 1).

Il tutto in distonia anche con lo *status* di ente in piano di rientro e, in particolare, con gli obblighi di tutela del bilancio ivi previsti a valere anche sulle risorse da fiscalità aggiuntiva a tale fine precipuamente disposte dal legislatore nazionale (art. 1, comma 174, l.r. n. 311/2004).

Sulle criticità come sopra evidenziate, in sede di controdeduzioni, l'Ente ha riferito che: *“con le deliberazioni della Giunta regionale, rispettivamente, 8 agosto 2024, n. 650 e 27 settembre 2024, n. 732, si è data attuazione ai profili finanziari recati dalla l.r. n. 13/2024, effettuando le variazioni di bilancio necessarie a garantire l'ammontare complessivo dell'importo pari a euro 475.721.456,00, a valere sul triennio 2024-2026, sul capitolo U0000H13931 (comprese le risorse già stanziato sul capitolo a legislazione vigente) e consentire alla struttura regionale competente di adottare i relativi provvedimenti spesa (DD n. G12753 del 30 settembre 2024). Questi ultimi, dunque, sanciscono a consuntivo la chiusura di un percorso che conduce, definitivamente, al superamento dell'art. 3 della l.r. n. 28/2019, stante l'approvazione del bilancio d'esercizio consolidato del SSR 2022 di cui alla DGR n. 532/2024 e delle successive norme regionali approvate nel corso del 2024, le quali, inequivocabilmente, manifestano la volontà dell'Amministrazione di porre fine, tra l'altro, alla temporaneità, con annessa precarietà e indeterminatezza, correlata al citato disposto normativo.*

*Percorso che, nel caso specifico dell'accantonamento al fondo per il pagamento delle perdite potenziali di parte corrente delle risorse pari a 340 milioni come precedentemente rappresentato, ha seguito di 'pari passo' l'evoluzione dei lavori concernenti il consolidamento del bilancio 2022 del SSR, passando da un accantonamento non specificatamente individuato – come avvenuto inizialmente con l'approvazione dell'art. 6, c. 2, della l.r. n. 6/2024, che teneva conto dell'avviamento e dello svolgimento delle attività – a un accantonamento puntualmente destinato – come avvenuto con la modifica del citato art. 6, c. 2, della l.r. n. 6/2024, ai sensi dell'art. 4, c. 1, lett. b), della l.r. n. 13/2024, che ha tenuto conto delle attività definitivamente concluse. Per terminare, all'esito dei risultati definitivi delle attività di consolidamento, con la copertura disposta ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 13/2024 ed attuata coi successivi provvedimenti sopra citati e prospettare, in tal modo, l'abrogazione dell'art. 3 della l.r. n. 28/2019 che sarà sottoposta all'organo titolare della funzione legislativa”.*

In sede di adunanza di pre-parifica, l'Ente ha formalmente assunto l'impegno di abrogare la norma all'esame (cfr. nota dell'Assessore al Bilancio, depositata in atti ed acquisita al protocollo Cdc n. 6806 del 14 ottobre 2024).

Allo stato degli atti, quindi, il Collegio non può che prendere atto delle dichiarazioni fornite dall'Ente in ordine alla definitiva quantificazione ed all'effettività del ripiano dei fondi di dotazione negativi, avendo riguardo anche all'impegno ad abrogare la legge regionale n.28/2019.

I relativi riscontri nel merito, come già anticipato, saranno svolti in sede di controllo sui bilanci delle Aziende 2023 e, per la parte di rilevanza, nell'ambito del successivo giudizio di parifica.

Il Collegio, in particolare, si riserva di effettuare, in sede di giudizio di parifica del rendiconto 2024, ogni accertamento sul fondo rischi valorizzato nello schema di rendiconto 2023 (Fondo 340 milioni), alla luce della relativa evoluzione nei successivi esercizi, nei termini da ultimo indicati dall'Ente anche avendo riguardo in particolare alla variazione di bilancio effettuata con DGR n. 732 del 27 settembre 2024, alla luce delle prescrizioni dell'Ordinamento vigenti nell'esercizio, nonché in merito al rispetto, nella costruzione del perimetro sanitario, delle prescrizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 118/2011, per la parte relativa al mancato finanziamento (in termini di vincoli ed impegni) del "disavanzo pregresso" 2022 e 2023, rappresentato - almeno sino a tutto il rendiconto finanziario 2023 - dai suddetti fondi di dotazione negativi.

#### **8. Partite di giro e servizi per conto terzi**

Ai sensi del principio contabile 7.1 dell'allegato 4.2, possono essere contabilizzate tra le partite di giro esclusivamente *"le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria"* (enfasi aggiunta).

È considerata espressione di "autonomia decisionale" il mero "concorso" dell'Ente all'individuazione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione:

- a) ammontare
- b) tempi
- c) destinatari della spesa.

Per l'effetto, ed a mero titolo di esempio, il legislatore chiarisce che *"non hanno natura di "Servizi per conto di terzi" e, di conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio:*

- le spese sostenute per conto di un altro ente che comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate, quali le spese elettorali sostenute dai comuni per altre amministrazioni pubbliche, le spese di giustizia, ecc.;
- le operazioni svolte per conto di un altro soggetto (anche non avente personalità giuridica, comprese le articolazioni organizzative dell'ente stesso) che non ha un proprio bilancio nel quale contabilizzare le medesime operazioni;
- i finanziamenti comunitari, anche se destinati ad essere spesi coinvolgendo altri enti, nei casi in cui non risultino predefiniti tempi, importi e destinatari dei successivi trasferimenti;
- le operazioni in attesa di imputazione definitiva al bilancio. Nel caso di accertamento e/o riscossione di entrate per le quali, in bilancio, non è prevista l'apposita "tipologia di entrata" si rinvia a quanto previsto al punto 3.4.

Uniche eccezioni, espressamente e tassativamente previste dal Legislatore sono "i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi".

Dall'analisi della composizione delle partite di giro 2023, sono state riscontrate di voci, in entrata ed in uscita, ivi contabilizzate in assenza dei necessari presupposti di legge. In alcuni casi, le irregolarità erano state già riscontrate in sede di precedente giudizio di parifica (cfr. par. 9 decisione n. 148/2023).

Si tratta in particolare di voci in entrata ed in uscita, relative:

- 1) al "Sistema di ottimizzazione della liquidità", ex art. 3 della l.r. n. 17/2015;
- 2) ai programmi finanziati dall'Unione Europea;

In sede istruttoria l'Ente ha riferito che il mancato recepimento dei rilievi è dipeso da sole ragioni di "tempistica" dell'adeguamento, rispetto alla chiusura del ciclo di bilancio (cfr. nota di risposta prot. 0948888 del 24 luglio 2024).

Fermo quanto sopra, dai riscontri effettuati sono emerse ulteriori voci di entrata e di spesa, contabilizzate nelle partite di giro, in assenza dei relativi presupposti.

Ci si riferisce ai seguenti aggregati:

- 3) spese per il personale;
- 4) regolarizzazione di sospesi di tesoreria afferenti a pignoramenti per debiti fuori bilancio derivanti da sentenza ed altri atti esecutivi.

In ciascuno dei quattro tipi di operazione-fonte, emerge evidente l'assenza dei presupposti di legge.

### **Sistema di ottimizzazione delle liquidità**

Per il "Sistema di ottimizzazione della liquidità", il riversamento nel conto di tesoreria unica delle risorse da parte degli enti "consociati", è effettuato nell'interesse specifico della Regione a disporre di maggiori liquidità e non è connotato - nell'*an*, nel *quando* e nel *quantum* - dal requisito "dall'assenza di qualsiasi discrezionalità". Il sistema, infatti, pur innestato da una norma regionale, è connotato da gestione discrezionale di tutte e tre gli elementi.

### **Programmi finanziati dall'Unione Europea**

In ordine alla gestione dei fondi collegati ai programmi finanziati dall'Unione Europea, è lo stesso principio 3.12 a prevedere l'allocatione delle risorse tra le operazioni finanziarie ".... *Gli incassi UE versati nei conti di tesoreria centrale intestati alle Regioni sono considerati incassati nel bilancio delle Regioni. La contabilizzazione di tale operazione nel bilancio della Regione comporta:*

- *la registrazione dell'accertamento e della riscossione del finanziamento UE;*
- *la registrazione del contemporaneo impegno e versamento di tali risorse nel conto di tesoreria centrale (attraverso l'emissione di un mandato versato in quietanza di entrata). All'impegno delle spese determinate dal versamento nel conto di tesoreria centrale (tra le operazioni finanziarie) corrisponde l'accertamento dell'entrata derivante dal prelevamento dal conto di tesoreria (enfasi aggiunta).*
- *al momento dell'effettivo prelievo delle somme presenti nel conto di tesoreria centrale, la registrazione dell'incasso derivante dal prelevamento dal conto di tesoreria."*

### **Gestione stipendi personale dipendente**

Con riferimento ai fondi relativi "alla gestione di spese per il personale", sono stati riscontrati - sulla coppia di capitoli di entrata e uscita (E0000611149 - U0000T31446) - accertamenti e riscossioni, impegni e pagamenti, che si equivalgono nell'importo di euro 196.424.404,93.

Tali coppie di capitoli non vengono utilizzati per le trattenute stipendiali, che sono già contabilizzate nei pertinenti capitoli di entrata e uscita delle partite di giro,

presentando accertamenti e impegni per 78.309.444,52 euro, ma per la gestione contabile degli stipendi al personale dipendente.

Viene riferito in particolare che *“L'utilizzo di tale coppia di capitoli consente di rispettare la stringente tempistica legata al processo di pagamento delle competenze stipendiali, in modo da garantire a tutto il personale dipendente l'accredito degli emolumenti entro il 27 di ciascun mese”*.

Il meccanismo contabile utilizzato prevede che *“Ogni mese il pagamento degli stipendi è avviato con l'assunzione di un accertamento ed impegno, rispettivamente sui capitoli E0000611149 e U0000T31446, di importo pari al lordo degli stipendi, ossia il netto aumentato delle ritenute previdenziali, erariali e cd. volontarie (cessioni del quinto, assicurazioni, etc). La disponibilità dell'impegno consente: - la liquidazione di parte dell'impegno, corrispondente al netto degli stipendi, il cui mandato viene prontamente trasmesso presso la Tesoreria dell'Ente; la liquidazione della parte rimanente dell'impegno, a cui seguono tanti mandati “commutabili in quietanza di entrata” che alimentano - in entrata - i capitoli a partite di giro dedicati alle ritenute previdenziali, erariali e volontarie, così da consentire il versamento, alle scadenze previste, di tali ritenute, attraverso l'utilizzo dei corrispondenti capitoli di uscita. Prima del versamento delle ritenute previdenziali viene anche assunto l'impegno delle quote a carico Ente e dell'IRAP, per consentire la corrispondente liquidazione e pagamento;*

*- contestualmente - ma al di fuori della necessità del rispetto della scadenza del 27 del mese, sono effettuate le liquidazioni a valere sugli impegni precedentemente assunti sui capitoli dedicati alla spesa del personale. A queste liquidazioni seguono tanti mandati “commutabili in quietanza di entrata” che mirano a chiudere l'accertamento assunto sul capitolo E0000611149. Il procedimento di spesa, sinteticamente descritto, garantisce il pagamento degli stipendi nei tempi previsti e non presenta alcun impatto sulle risultanze di bilancio, tant'è che tutte le somme accertate ed impegnate, rispettivamente sui capitoli E0000611149 e U0000T31446, risultano anche riscosse e pagate”*.

Al di là del farraginoso meccanismo utilizzato per i pagamenti degli stipendi, ai fini che rilevano in questa sede, si riscontra l'irregolarità della gestione di tali voci sulle partite di giro, per espresso contrasto con il punto 7 e 7.1. dell'allegato 4.2. del d.lgs. n. 118/2011.

### **Sistemazione sospesi di tesoreria**

Sempre sulle partite di giro, si è rilevato che la riconciliazione della cassa di diritto (scritture contabili dell'Ente) con quella di fatto (scritture contabili del Tesoriere) è ottenuta imputando gli ordinativi di pagamento emessi per la sistemazione dei "sospesi di tesoreria", relativi a pignoramenti non regolarizzati entro l'esercizio, sulla coppia del capitolo di entrata E0000611145 e del capitolo di spesa U0000T31425 "Partite varie e giri contabili".

Su tale coppia di capitoli è emersa una differenza tra riscossioni e pagamenti pari a 4.899.245,35 euro (residui attivi da incassare) che è indicativa di debiti fuori bilancio "non regolarizzati" a valere sul bilancio dell'esercizio di riferimento.

Sul punto, in sede istruttoria, l'Ente ha riferito che *"A fine anno – determinandosi la necessità di chiudere comunque tutti i sospesi di uscita generati sul conto – si ricorre all'utilizzo della richiamata coppia di partite di giro. Quindi, alla chiusura dell'anno finanziario (per tutti quei provvisori per i quali non si è potuto provvedere entro l'anno), si utilizza la disponibilità generata dall'accertamento sul capitolo di entrata E0000611145 per procedere alla chiusura del provvisorio di uscita attraverso il pagamento effettuato a valere sul correlato impegno sul capitolo di uscita U0000T31425. La descrizione di tale processo motiva anche il perché a volte può capitare che, a fine d'anno, i pagamenti sulla competenza possano essere superiori alle riscossioni. Naturalmente la chiusura degli accertamenti avviene nei successivi cicli di bilancio"*.

In sede di adunanza di pre-parifica è stata confermata la difformità di tale prassi operativa, rispetto alle prescrizioni di cui al punto 6.3 dell'allegato 4/2, ai sensi del quale *"(..) Nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, è vietata la temporanea contabilizzazione dei pagamenti tra le partite di giro/servizi per conto terzi.*

*Al termine dell'esercizio, i mandati non estinti sono commutati dal tesoriere in assegni postali localizzati o altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, al fine di rendere possibile al 31 dicembre di ciascun anno la parificazione dei mandati emessi dall'ente con quelli pagati dal tesoriere/cassiere.*

*Nei casi espressamente previsti dalla legge, è possibile che il tesoriere provveda direttamente al pagamento di somme prima dell'emissione del mandato da parte dell'ente. In ogni caso, l'ente*

*emette il mandato ai fini della regolarizzazione entro 30 giorni dal pagamento (anche nel caso di esercizio provvisorio del bilancio).*

*Le attività gestionali e contabili sono improntate al principio dell'efficienza e della celerità del procedimento di spesa, tenuto conto anche della normativa in tema di interessi moratori per ritardati pagamenti.*

*Nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, anche i pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive non regolarizzati devono essere imputati all'esercizio in cui sono stati eseguiti.*

*A tal fine, nel corso dell'esercizio in cui i pagamenti sono stati effettuati, l'ente provvede tempestivamente alle eventuali variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione del pagamento effettuato dal tesoriere, in particolare in occasione delle verifiche relative al controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio e della variazione generale di assestamento.*

*Nel caso in cui non sia stato seguito tale principio, e alla fine di ciascun esercizio, risultino pagamenti effettuati dal tesoriere nel corso dell'anno per azioni esecutive, non regolarizzati, in quanto nel bilancio non sono previsti i relativi stanziamenti e impegni, è necessario, nell'ambito delle operazioni di elaborazione del rendiconto, registrare l'impegno ed emettere il relativo mandato a regolarizzazione del sospeso, anche in assenza del relativo stanziamento. In tal modo, nel conto del bilancio, si rende evidente che la spesa è stata effettuata senza la necessaria autorizzazione.*

*Contestualmente all'approvazione del rendiconto, si chiede al Consiglio il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio segnalando l'effetto che esso produce sul risultato di amministrazione dell'esercizio e le motivazioni che non hanno consentito la necessaria variazione di bilancio.*

*Al fine di consentire la procedura contabile descritta, è necessario che, nel sistema informativo contabile dell'ente, sia introdotta un'apposita procedura contabile che consente la registrazione dell'impegno e del pagamento per azioni esecutive, ai fini del riconoscimento dei debiti fuori bilancio già pagati, da effettuarsi in assenza di stanziamento.*

*È del tutto scorretta e, al fine di garantire il rispetto del principio della competenza finanziaria, non può più essere seguita, la prassi che prevede, a seguito del necessario riconoscimento dei "debiti fuori bilancio":*

- a) la richiesta al tesoriere di trasportare i sospesi all'esercizio in corso (successivo a quello in cui il pagamento è stato effettuato),*

b) *l'impegno e l'emissione dell'ordinativo con imputazione all'esercizio in cui il debito è formalmente riconosciuto.*

Infatti, tale prassi comporta l'imputazione degli impegni e dei pagamenti ad un esercizio successivo a quello di competenza e, conseguentemente, l'elaborazione dei rendiconti finanziari relativi ai due esercizi considerati "non veri": il rendiconto dell'esercizio in cui il pagamento è stato effettuato non rappresenta tutte le spese di competenza dell'anno, quello successivo rappresenta spese che non sono di competenza dell'esercizio." (enfasi aggiunta)

Sul punto, in sede di controdeduzioni, l'Ente ha riferito "Con riferimento alle osservazioni sull'utilizzo delle partite di giro – ed in particolare alle rilevate differenze tra il pagato sul capitolo di spesa U0000T31425 e il riscosso sul correlato capitolo di uscita – si rappresenta che l'evidenziata differenza è riconducibile a posizioni corrispondenti a debiti fuori bilancio già riconosciuti (fuorché una posizione, di importo pari ad euro 3.803,35, inclusa nella proposta di legge sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 118/2011, di prossima adozione).

In merito, riprendendo quanto già evidenziato nel riscontro fornito con nota RL prot. n. 948888 del 24 luglio 2024, preme ribadire che la modalità di procedere al pagamento attraverso una richiesta urgente al Tesoriere – sovente fatta a seguito dell'arrivo un atto di precetto – è motivata dalla necessità di contenere ulteriori possibili oneri a carico dell'Amministrazione. Fermo restando quanto sopra, si precisa che tutte le regolarizzazioni sono comunque in corso". (cfr. nota di risposta del 24 ottobre 2024).

La Sezione non aderisce alla prospettazione dell'Ente. Nel caso all'esame la prassi contabile risulta espressamente vietata dal principio contabile 6.3 dell'Allegato 4.2. al d.lgs. n. 118/2011, nell'ambito del quale – si ribadisce – viene disposto che "È del tutto scorretta e, al fine di garantire il rispetto del principio della competenza finanziaria, non può più essere seguita, la prassi che prevede, a seguito del necessario riconoscimento dei "debiti fuori bilancio":

- a) *la richiesta al tesoriere di trasportare i sospesi all'esercizio in corso (successivo a quello in cui il pagamento è stato effettuato);*
- b) *l'impegno e l'emissione dell'ordinativo con imputazione all'esercizio in cui il debito è formalmente riconosciuto.*

Infatti, tale prassi comporta l'imputazione degli impegni e dei pagamenti ad un esercizio successivo a quello di competenza e, conseguentemente, l'elaborazione dei rendiconti finanziari

relativi ai due esercizi considerati "non veri": il rendiconto dell'esercizio in cui il pagamento è stato effettuato non rappresenta tutte le spese di competenza dell'anno, quello successivo rappresenta spese che non sono di competenza dell'esercizio."

Alla luce di quanto sopra si accerta l'irregolare gestione dei sospesi di tesoreria a valere sulle partite di giro, e ciò per contrasto con le prescrizioni di cui al punto 6.3. dell'allegato 4.2. del d.lgs. n. 118/2011.

Questo Collegio, tuttavia, ritiene che - allo stato degli atti - non sia possibile riscontrarne gli effetti sul saldo.

Si rinvia alla Relazione allegata alla presente decisione, per gli ulteriori approfondimenti sulla dinamica gestionale.

Per l'effetto, in relazione a tutte e quattro le tipologie di coppie di capitoli, essendosi riscontrata attività amministrativa, anche di tipo discrezionale, si accerta l'irregolare allocazione delle correlate partite creditorie e debitorie nelle partite di giro, per violazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera b, art. 54, comma 7, e art. 58 comma 7, del d.lgs. n. 118/2011 e dei principi contabili 4.1, 6.3 e 7.1 e ss., dell'allegato 4.2 e dell'allegato n. 6/1 (piano dei conti) al d.lgs. n. 118/2011).

Essendosi consolidati gli effetti delle suddette irregolarità a valere sull'esercizio 2023, l'Ente dovrà, pertanto, adeguarsi alle suddette prescrizioni nei prossimi cicli di bilancio, a partire da quello in corso.

Fermo quanto sopra, le anomalie rilevate - in competenza - sulla dinamica di gestione dei sospesi di tesoreria risultano connotare anche la gestione delle partite di giro a residui.

Sempre sulla stessa coppia di capitoli sono stati riscontrati residui attivi per euro 13.647.274,58 e residui passivi per euro 73.575.374, 72. Da una ricerca effettuata sul Sicer, attraverso la lettura dell'oggetto degli accertamenti, che sostengono i residui attivi e dell'oggetto degli impegni che sostengono i residui passivi, si ritiene che i primi siano indicativi di debiti fuori bilancio pagati e non ancora riconosciuti, mentre i secondi siano indice di somme introitate in eccesso e da rimborsare agli aventi diritto che, diversamente, dovrebbero trovare la giusta collocazione all'interno delle voci del piano dei conti per "Rimborsi e poste correttive delle entrate" (Allegato n. 6/1 al d.lgs. n. 118/2011).

Si evidenzia in proposito che sensi del punto 4.1. dell'allegato 4.2. del d.lgs. n. 118/2011 "Nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, è vietata la temporanea contabilizzazione degli incassi tra le partite di giro/servizi per conto terzi.

*I titoli di incasso che regolarizzano incassi effettuati dal tesoriere nell'esercizio precedente, sono imputati contabilmente alla competenza finanziaria dell'esercizio precedente, anche se emessi nell'esercizio successivo.*

*In generale, gli incassi ed i pagamenti effettuati in un esercizio non possono essere regolarizzati imputandoli al bilancio dell'anno successivo attraverso l'emissione di un titolo in conto residui. Considerato che l'imputazione in conto residui di un titolo rappresenta l'incasso (o il pagamento), effettuato nell'esercizio in corso di un'entrata accertata in precedenti esercizi (o di una spesa impegnata in precedenti esercizi), si ribadisce che emettere un titolo di entrata o di spesa, sia in c/competenza che in c/residui, riferito ad un esercizio diverso da quello in cui l'operazione di cassa è eseguita, costituisce una rappresentazione contabile del fatto gestionale che non rispetta il principio contabile della veridicità.*

*Se l'imputazione degli incassi e dei pagamenti all'esercizio è stata effettuata correttamente, alla chiusura dell'esercizio finanziario, conclusa l'attività di regolarizzazione dei sospesi ed annullati i titoli ineseguiti, il fondo di cassa risultante dalle scritture dell'ente (cd. fondo contabile o di diritto) coincide con il fondo di cassa risultante dalle scritture della banca (cd. fondo di cassa di fatto) senza che sia necessario procedere ad alcuna riconciliazione".*

Nel caso di specie, l'anomalia è emersa solo in fase di conclusione dell'istruttoria, non consentendo i necessari riscontri in contraddittorio con le Parti.

Per l'effetto, il Collegio si riserva i necessari accertamenti, anche in termini di impatto sul saldo, nell'ambito del giudizio di parifica del rendiconto 2024.

Si rinvia, per ulteriori approfondimenti, alla Relazione allegata alla presente decisione.

## **9. Il trattamento economico del personale di diretta collaborazione di Giunta e Consiglio**

I vincoli sulla spesa per il personale "sono strategici ai fini del conseguimento degli equilibri sostanziali del bilancio pubblico consolidato e, pertanto, sono inderogabili, salvo i casi in cui sia lo stesso legislatore nazionale a rimodularne gli ambiti ovvero ad abrogarne l'efficacia" (cfr. ex pluribus Corte cost. sentenze n. 215/2021 e n. 54/2014).

Tra questi rientrano anche gli oneri per il trattamento economico del personale a tempo determinato “*sia appartenente genericamente alla Regione, che ai suoi organi, per quanto dotati di autonomia contabile e gestionale*”, ivi inclusa – quindi - la spesa di personale di diretta collaborazione (cfr. Corte cost., sentenza n. 215/2021).

Per l’effetto, in sede istruttoria, è stato effettuato, tra gli altri, uno specifico *focus* sulla dinamica di gestione di tale tipologia di spesa.

L’aggregato era stato già attenzionato in sede di precedente giudizio di parifica, sia alla luce del *trend* in progressiva crescita della spesa, sia avendo riguardo alla specifica composizione delle voci di spesa (indennità aggiuntive).

Alla luce della non esaustività dei riscontri forniti, ogni approfondimento - *in parte qua* - era stato rinviato all’odierno giudizio, unitamente all’esame della complessiva dinamica della contrattazione collettiva e decentrata (cfr. Relazione allegata alla decisione di parifica n. 148/2023/PARI).

Alla luce dei riscontri effettuati ai fini del presente giudizio, è emerso che al personale esterno di diretta collaborazione di Giunta e Consiglio, viene riconosciuta un’indennità aggiuntiva, pari al 30% dell’indennità di segreteria “base”, a titolo di ristoro per la “temporaneità” dell’incarico.

Tale trattamento “speciale” viene previsto, per entrambi gli Organi, dalla legge regionale n. 6/2002 (“*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”).

Per l’esercizio 2023, per la Giunta, viene in rilievo l’art. 12 “(*Strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo*) e, in particolare, il comma 3, lett. e), *ante e post* modifiche di cui all’art. 5 della l.r. n. 10/2023.

Per il Consiglio, la previsione è contenuta nell’art. 37 (*Strutture di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico*) e, in particolare, nel comma 4, lett. f), non inciso dalla novella del 2023.

Le due norme, pur prevedendo entrambe tale maggiorazione, presentano connotati di dettaglio, anche applicativo, in parte differente. Sul punto si veda *infra*.

Qui di seguito, si ricostruisce, per linee essenziali, il percorso istruttorio ed i relativi esiti.

Con nota del 4 luglio 2024, è stato chiesto di *“indicare i presupposti di fatto e di diritto sulla cui base la normativa regionale prevede che “per i collaboratori esterni ai ruoli della pubblica amministrazione il trattamento accessorio è maggiorato per un importo pari al 30% dello stesso trattamento accessorio” (cfr. domanda 1.5).*

Sul punto ha fornito riscontro solo la Direzione del Personale (Giunta).

Viene riferito, in particolare, che con l’art. 3, comma 1, del d.l. n. 44/2023 è stato esteso espressamente alle Regioni il disposto di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 165/2001 in tema di strutture di diretta collaborazione con l’organo politico per le amministrazioni statali.

Con l’art. 5 della l.r. n. 10/2023, l’Ente ha dichiarato di aver *“adeguato l’articolo 12 della l.r. n. 6/2002, riallineando ai principi dell’articolo 14 del d.lgs. n. 165/2001, le procedure di conferimento di incarico degli apicali delle strutture di diretta collaborazione e la disciplina dei relativi rapporti di lavoro nonché del relativo trattamento economico. Detta revisione, in adeguamento all’art. 14 del d.lgs. n. 165/2001, ha riguardato anche i collaboratori fiduciari”* (cfr. nota di risposta del 25 luglio 2024).

Ha, quindi, precisato che l’art. 12, comma 3, della l.r. n. 6/2002, *post* novella del 2023, *“consente, dunque, di integrare il trattamento economico del personale delle segreterie politiche con una indennità commisurata alla temporaneità del rapporto”* e che *“L’allegato BB al r.r 1/2002, nell’attuare il predetto disposto normativo, ha così previsto un incremento del 30% del trattamento accessorio per i dipendenti con contratto a tempo determinato fiduciario, che siano esterni ai ruoli della pubblica amministrazione, in considerazione della precarietà del rapporto e dell’eventuale stato di disoccupazione al termine del rapporto contrattuale”* (enfasi aggiunta) (cfr. nota di risposta del 25 luglio 2024, cit.).

In realtà, secondo quanto successivamente precisato (solo) in sede di controdeduzioni, anche prima della novella del 2023, l’Ordinamento regionale prevedeva tale *“indennità integrativa”* sia per il personale della Giunta che del Consiglio, e ciò sull’assunto che la stessa rientrasse nel perimetro di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 165/2001 in virtù dell’art. 27 del medesimo articolato normativo. Sul punto si veda *infra*.

In sostanza, secondo la prospettazione dell’Ente, il presupposto di diritto alla base di tale indennità suppletiva sarebbe l’art. 14 del T.U sul pubblico impiego, e ciò sia *ante* che *post* d.l. n. 44/2023.

Il presupposto di fatto sarebbe da rinvenire – invece - nella necessità di ristorare la *“precarietà del rapporto”* e lo *“stato di eventuale disoccupazione al termine del rapporto contrattuale”*.

Entrambe le prospettazioni non sono risultate persuasive.

In sede di relazione sugli esiti istruttori, pertanto, sono state confermate le perplessità in ordine alla sovrapposibilità, agli effetti sulla spesa, delle norme regionali rispetto al dettato di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 165/2001 e, in particolare, al vincolo della *“mancanza di aggravii di spesa”*, ivi disposto (cfr. Relazione sugli esiti istruttori del 26 settembre 2024).

A tale riguardo, in sede di controdeduzioni, la Giunta ha sostenuto il rispetto del vincolo finanziario, rilevando che *“l’allegato BB al r.r. 1/2002 è stato modificato, quanto agli importi del trattamento economico dei responsabili di struttura di diretta collaborazione, dal r.r. 11/2023, nei termini illustrati al paragrafo 7.6.1.1. Come sopra esplicitato la modifica dell’allegato BB non ha comportato ulteriori oneri a carico della finanza regionale. Riguardo all’indennità integrativa prevista a favore del personale fiduciario a tempo determinato esterno ai ruoli delle pubbliche amministrazioni si rappresenta che la stessa non costituisce un nuovo onere, in quanto già corrisposta per effetto dell’accordo sindacale del 25 maggio 2009, nel quale è stato previsto, in applicazione dell’articolo 12 della L. R. 6/2002, di riconoscere al personale di diretta collaborazione degli organi politici, assunto con contratto a tempo determinato, una maggiorazione del 30% della specifica indennità con decorrenza 1° gennaio 2008”* (cfr. nota del 9 ottobre 2024).

In sostanza, l’Ente fonda la propria prospettiva sulla base dell’assenza di oneri *“ulteriori”* rispetto a quelli già innestati nel bilancio regionale a decorrere dal 1° gennaio 2008 per effetto dell’Accordo sindacale perfezionato in data 25 maggio 2009, con cui sarebbe stata data attuazione dall’art. 12, comma 3, lett. e), *ante* novella del 2023.

Tale innesto di oneri sarebbe intervenuto sull’assunto, a cui non si aderisce, che anche prima del d.l. 44/2023, le Regioni potessero disporre in materia.

La circostanza è emersa solo in sede di controdeduzioni, appalesando un’ulteriore anomalia del sistema che si aggiunge al dubbio di legittimità costituzionale della norma regionale *post* novella del 2023 (sul punto si veda *infra*).

La questione all'esame, come evidenziato anche in sede di adunanza di pre-parifica, non riguarda (solo) il "*quantum*", rispetto al bilancio regionale, ma l'*an*" dei suddetti oneri, alla luce della normativa nazionale vigente.

In proposito, la Giunta, in sede di successive controdeduzioni, ha riferito che già nella versione storica del 2002 della norma all'esame era prevista la possibilità di riconoscere questa indennità suppletiva. Tale previsione è stata mantenuta "*nell'articolo 12 della l.r. n. 6/2002, come modificato dalla l.r. n. 10/2023*" e viene ritenuta "*coerente rispetto alle "peculiarità" organizzative della Regione Lazio*" (cfr. nota del 24 ottobre 2024).

Viene evidenziato, inoltre, che il regolamento regionale *post* novella del 2023 (r.r. 11/2023) e, in particolare, l'allegato BB, nella parte in cui stabilisce la maggiorazione del 30% dell'indennità per il personale assunto con contratto a tempo determinato, non costituirebbe un nuovo onere ma "*una mera trasposizione di quanto già previsto negli accordi del 2009, anche se attualmente limitata al solo personale a tempo determinato non appartenente ai ruoli delle pubbliche amministrazioni*" (cfr. nota del 24 ottobre 2024, cit.).

Dal canto proprio il Consiglio, sempre in sede di controdeduzioni, ha riferito che: "*la maggiorazione a titolo di "indennità per la transitorietà" del rapporto al personale di diretta collaborazione del Consiglio esterno all'Amministrazione trova la sua fonte normativa nell'art. 37, comma 4, lettere e) e f) della l.r. n. 6/2002 e nell'accordo "Accordo di contrattazione sulle indennità delle strutture di supporto agli organi politici del Consiglio regionale e le segreterie operative delle strutture amministrative apicali di cui alla l.r. n. 6/2002 e al Regolamento per quanto concerne le materie in esso contenute e riservate alla contrattazione", siglato con le OO.SS. il 22 settembre 2009*", precisando, inoltre, che a valere sulle indennità spettanti al personale di diretta collaborazione, a partire dal 2018 sono state adottate misure funzionali a ridurre, prima del 5% e, successivamente, del 10% il relativo trattamento accessorio (cfr. nota di risposta del 24 ottobre 2024).

La questione, così come ricostruita nel suo complesso, presenta le seguenti criticità.

La prima è relativa al dubbio sulla legittimità costituzionale di entrambe le disposizioni della l.r. n. 6/2002 e, precisamente, per la Giunta, dell'art. 12, comma 3, lett. e) e per il Consiglio, dell'art. 37, comma 4, lett. f).

La seconda, emersa solo in sede di controdeduzioni, riguarda l'attuazione, in concreto, dell'art. 12, comma 3, lett. e) *ante* novella del 2023 e dell'art. 37, comma 4, lett. f) della l.r. n. 6/2002 per effetto dei rispettivi Accordi sindacali.

In ordine alla prima fattispecie si osserva quanto segue.

La normativa del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione rientra nella competenza esclusiva del legislatore statale, sia per i profili inerenti il rispetto dei vincoli sulla spesa, quale espressione di principi in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, comma 3, Cost.), sia per quelli in tema di ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.) (cfr. *ex multis*, Corte costituzionale, sentenze n. 247/2021, n. 215/2021, n.133/18, n. 123 del 2010, n. 295 del 2009 e n. 352 del 2001).

In tali ambiti, l'Ente Regione *“manca per definizione della prerogativa di allocare risorse, per cui, entro tali materie, non vi è intervento regionale produttivo di spesa che non si traduca immediatamente nell'alterazione dei criteri dettati dall'ordinamento ai fini della sana gestione della finanza pubblica allargata”*. (cfr. Corte costituzionale, *ex pluribus*, sentenze nn. 215/2021, 63/2021, 120/2020, 146/2019, 196/2018).

È stato inoltre rilevato che: *“Affinché sia consentito a una disposizione regionale, che intersechi la materia privatistica, di superare il vaglio di legittimità costituzionale in riferimento all'«ordinamento civile», l'intervento deve essere connesso con una materia di competenza regionale, deve essere marginale e deve risultare conforme al principio di ragionevolezza, proprio nel rispetto del principio di eguaglianza, che incarna la ratio del limite medesimo”*. (cfr. *ex pluribus* Corte cost. sentenze n. 132/2023, n. 283/2016, n. 265/2013).

Nelle norme all'esame (Giunta e Consiglio), è emerso il dubbio di invasione di competenza di entrambi gli ambiti, con effetto riflesso sul rispetto degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., a causa di un incremento delle poste passive del bilancio che si ritiene essere prive di valido presupposto normativo (cfr. *ex pluribus* Corte cost. sentenza n. 112/2020).

A seguito del d.l. 44/2023, la “norma - parametro” è costituita dall'art. 14 (Indirizzo politico amministrativo) del d.lgs. n. 165/2001 il cui ambito applicativo è stato esteso alle Regioni nel 2023, in virtù dell'art. 3 (*Disposizioni in materia di rafforzamento della*

capacità amministrativa degli enti territoriali) comma 1, del d.l. n. 44/2023, e ciò “senza aggravio di spesa e secondo i principi di cui all’art. 27 del medesimo decreto legislativo”.

Il comma 2 dell’art. 14 citato disciplina, in particolare, il trattamento economico del personale delle strutture di diretta collaborazione, prevedendo che: “con decreto adottato dall’autorità di governo competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è determinato, in attuazione dell’articolo 12, comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n.59, senza aggravio di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. **Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale**” (enfasi aggiunta).

Si reputa che la norma sia espressione – al contempo - di principi in materia di ordinamento civile e di coordinamento della finanza pubblica, disponendo sulla composizione della struttura retributiva, alla luce del vincolo di assenza di “aggravi di spesa”.

Per effetto del combinato disposto dei due principi, si ritiene che il vincolo di “assenza di aggravio” non inerisca solo al *quantum* della spesa, ma anche all’*an* della stessa, in termini di legittimità degli oneri rispetto alle disposizioni ed ai principi, vigenti nell’esercizio considerato.

Tale dettato normativo, nell’enunciare il principio di fiduciarità del rapporto e, quindi, di decadenza automatica dell’incarico in caso di mancata conferma da parte del nuovo Ministro, prevede una specifica (per il tipo di rapporto) “modalità” di riconoscimento del corrispettivo (emolumento unico), in sostituzione delle varie voci di spesa (pur sempre) previste dall’Ordinamento e, precisamente “i compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale”.

Tra queste voci, non risulta compresa l’indennità per “la precarietà del rapporto”.

Si ritiene che tale connotato, piuttosto che un pregiudizio da ristorare, sia parte integrante e coefficiente essenziale del tipo di rapporto posto in essere, basato sul

principio della “fiducia” e, quindi, condizionato al “tempo della fiducia” (sul punto si veda, tra le altre, Corte cost. sentenza n. 304/2010).

Inoltre, avendo riguardo al personale esterno all’aggregato PA, la transitorietà del rapporto è - al tempo stesso - presupposto per derogare - a determinate condizioni - al principio del pubblico concorso (art. 97 Cost.).

In questa prospettiva, il riconoscimento di tale indennità suppletiva, al mero fine di ristorare la temporaneità del rapporto, svuoterebbe di contenuto il presupposto della deroga, traducendosi - di fatto- in un’elusione del suddetto principio portante.

Come pacificamente rilevato dal Giudice delle leggi “*Se la particolare rilevanza del carattere necessariamente fiduciario nella scelta del personale, a tempo determinato, degli uffici di diretta collaborazione [degli organi politici], può autorizzare deroghe al principio del pubblico concorso nella scelta dei collaboratori, non consente deroghe ai principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di coordinamento della finanza pubblica” (enfasi aggiunta) (Corte Cost sentenza n. 215/2021, cit.).*

Stando all’attuale ordinamento, la “temporaneità” del rapporto può assumere rilevanza “sussidiaria”, nell’ambito della quantificazione dell’indennità *ad personam* riconoscibile ai dirigenti esterni “*di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione*”, per effetto e nella misura della “*specificata qualificazione professionale*” (art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001), da valorizzare, caso per caso, avendo riguardo alla fattispecie concreta (*indennità ad personam*).

Nella fattispecie all’esame, invece, l’indennità è prevista per il personale non dirigente e tali indennità vengono riconosciute, in via automatica, in ragione del mero *status* di personale esterno all’amministrazione, a parità di competenze e mansioni rispetto al personale interno assegnato alle strutture di diretta collaborazione.

Tale circostanza, oltre a presentarsi in violazione del principio di parità di trattamento (cfr. art. 7, comma 1 e art. 45 del d.lgs. n. 165/2001), prospetta un *vulnus* anche in termini di “causa in concreto” dell’emolumento suppletivo, alla luce del principio di sinallagmaticità tra “trattamento economico e prestazione” codificato dall’art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001.

L’anomalia sottesa a tale emolumento aggiuntivo è risultata confermata anche nell’applicazione in concreto dell’istituto.

L'art. 12, comma 3, lett. e) *post* novella del 2023 dispone “*Con il regolamento di organizzazione, in coerenza con le disposizioni dell’articolo 14, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche, sono disciplinati (..) lett. e) “ il trattamento economico da corrispondere mensilmente ai dipendenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, eventualmente integrato da una indennità commisurata alla temporaneità del rapporto, che per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro è applicato fino ad una specifica disciplina contrattuale. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale”*. (enfasi aggiunta).

La norma, per come formulata, non risulta limitare il riconoscimento di tale eventuale indennità suppletiva al solo personale esterno all’Amministrazione.

È con il regolamento organizzativo della Regione Lazio n. 11/2023, nell’allegato BB, che tale indennità viene riconosciuta al solo personale esterno all’amministrazione, intendendosi per tale, secondo quanto precisato dalla Giunta, “*tutto il personale esterno ai ruoli delle pubbliche amministrazioni e quindi comprensivo, oltre che dei disoccupati, anche del personale dipendente a tempo indeterminato di società pubbliche e private (in aspettativa), di altri soggetti di diritto privato (in aspettativa) nonché liberi professionisti (contratto part time al 50%)*”.

Il regolamento si limita a prevedere la misura dell’incremento (30%), in assenza di qualsiasi criterio funzionale a parametrarne il *se* ed il *quantum* a specifiche competenze e/o qualifiche professionali.

Di fatto, quindi, tale indennità suppletiva viene riconosciuta, in via automatica, in assenza di qualsiasi parametro selettivo, anche al personale “in aspettativa” presso altri enti e società, evidenziando anche la mancanza – in fatto - dei presupposti per riconoscere l’indennità integrativa all’esame.

Per il Consiglio regionale , l’art. 37, comma 4, lett. f della l.r. n. 6/2002 dispone che “*Con il regolamento di organizzazione l’ufficio di presidenza disciplina (..) lett. f) “il trattamento economico degli esterni all’amministrazione, assunti con contratto a tempo determinato di diritto privato, in misura corrispondente a quello previsto per i dipendenti pubblici in relazione a mansioni analoghe; tale trattamento può essere integrato con una indennità, definita in sede di contrattazione collettiva integrativa, commisurata alla*

*temporaneità del rapporto ed alle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali* (enfasi aggiunta).

In questo caso, la norma si presenta, in parte, differente dall'omologa previsione (per la Giunta) *post* novella del 2023, legando il riconoscimento dell'indennità non solo alla temporaneità del rapporto ma anche alle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Tuttavia, nella sua attuazione in concreto, tale indennità risulta riconosciuta in via automatica, al pari di quella prevista per il personale di diretta collaborazione della Giunta.

In ordine al perimetro soggettivo del beneficio, secondo quanto riferito dal Consiglio, per *“personale esterno all'amministrazione”* si intende tutto il personale non titolare di un rapporto di pubblico impiego con la pubblica amministrazione o da altri enti a prevalente capitale pubblico”, confermando - in via indiretta - la possibilità che l'indennità venga riconosciuta a personale *“in aspettativa”* presso enti o società non a prevalente capitale pubblico (cfr. nota di risposta del 24 ottobre 2024).

In entrambe le fattispecie, il riconoscimento di tale maggiorazione di emolumento appare, dunque, suscettibile di recare oneri privi di presupposto - in fatto ed in diritto - nei termini sopra enucleati.

A tale riguardo, non si ritiene assuma alcun rilievo la *“peculiarità dell'ordinamento regionale”*, come invece prospettato dall'Ente al fine di fondarne la *“coerenza”* rispetto ai principi dettati dall'art. 14 del d.lgs. n. 165/2001, e ciò in quanto nel caso di specie, tale *“peculiarità”* si sostanzia - di fatto - in un' *“anomalia”* del sistema.

Fermo quanto sopra, in ordine alla rilevanza della questione ai fini del presente giudizio, si osserva quanto segue.

Entrambe le norme regionali prevedono *“un'eventuale”* integrazione del trattamento economico a titolo di *“indennità per la temporaneità”* del rapporto. La disciplina di tale indennità è demandata - in entrambi i casi - al regolamento organizzativo.

L'art. 12, comma 3, lett. e), *post* novella del 2023, ha avuto attuazione - *in parte qua* - con il regolamento organizzativo n. 11/2023 a decorrere dalla sua entrata in vigore, e cioè solo dal 22 novembre 2023, che, si limita a prevedere tale maggiorazione, legandola al semplice *“status”* di collaboratore esterno.

Prima della novella del 2023, l'art. 12, comma 3, lett. e) - nel *“testo storico”* - prevedeva che: *“3. Con il regolamento di organizzazione la giunta disciplina: [...] e) il trattamento*

*economico degli esterni all'amministrazione assunti con contratto a tempo determinato di diritto privato, in misura corrispondente a quello previsto per i dipendenti pubblici in relazione a mansioni analoghe, eventualmente integrato da una indennità commisurata alla temporaneità del rapporto ed alle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali, definita in sede di contrattazione collettiva integrativa"* (enfasi aggiunta).

Anche in questo caso, l'attuazione della norma, *in parte qua*, veniva dunque demandata nell'*an* e nel *quomodo* alla disciplina dettata dal regolamento organizzativo e, per la sua definizione, alla contrattazione collettiva integrativa.

Dai documenti in atti, pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, sino alla versione del 25 ottobre 2023 (modificata dal r.r. n. 9/2023) il regolamento regionale non risulta aver previsto né, quindi, disciplinato tale indennità integrativa. Pertanto, secondo quanto dichiarato dallo stesso Ente, sino al r.r. n. 11/2023 e, quindi, sino al 22 novembre 2023, tale indennità è stata riconosciuta unicamente "per effetto" dell'Accordo sindacale del 29 maggio 2009, nella misura fissa ed automatica del 30% dell'indennità base.

Dalle evidenze in atti, risulta - quindi - che tale Accordo è stato il presupposto applicativo della norma regionale almeno sino al 21 novembre 2023.

Non si ritiene che tale Accordo, della cui natura e compatibilità con la contrattazione collettiva si dubita, potesse disporre in materia.

La circostanza, come già evidenziato, è emersa solo in chiusura di istruttoria (24 ottobre 2024) e non ha consentito *in parte qua* i necessari riscontri in contraddittorio con le Parti.

Allo stato degli atti, quindi, il rendiconto 2023 potrebbe risultare gravato di oneri per indennità suppletiva, in parte in assenza di valido presupposto applicativo ed in parte per effetto della norma *post* novella 2023 e del correlato regolamento attuativo, della cui legittimità si dubita, per i motivi sopra articolati.

Ai fini dell'odierno giudizio, non è stato possibile accertare il "*quantum*" di incisione sul saldo del rendiconto all'esame, delle due fattispecie venute in rilievo.

Il tutto anche considerando che il dato degli impegni ex maggiorazione del 30%, è stato fornito in via aggregata per Giunta e Consiglio, in quanto così contabilizzato - nell'unico capitolo - unitamente alle indennità accessorie delle segreterie politiche di Giunta e Consiglio.

Le medesime perplessità sono emerse, con riferimento all'attuazione in concreto dell'art. 37, comma 4, lett. f) della l.r. n. 6/2002 (per il Consiglio regionale).

Anche in questo caso, dai riscontri forniti, risulta che la norma ha avuto attuazione - *in parte qua* - unicamente "per effetto" dell'Accordo sindacale del settembre 2009, sostituendosi - di fatto - al regolamento organizzativo.

Anche in questo caso non si ritiene che l'Accordo potesse disporre in materia.

Dai documenti in atti, il regolamento, nella versione vigente nel 2023, non risulta prevedere nulla al riguardo, limitandosi a prendere atto del "*trattamento economico onnicomprensivo annuo di cui all'articolo 37, comma 4 della l.r. n. 6/2002, nella misura in godimento, per il medesimo personale, alla data del 31 dicembre 2015 accertata dalla struttura competente in materia di trattamento*", senza alcun riferimento all'indennità integrativa all'esame, né - quindi- in merito ai criteri funzionali al suo riconoscimento in concreto. La circostanza è emersa, anche in questo caso, ad istruttoria conclusa non consentendo approfondimenti in contraddittorio con le Parti.

Alla luce di tutto quanto sopra - attesa anche la non chiara determinazione normativa nella disciplina adottata al riguardo dalla Regione Lazio e di quella in atto vigente - il Collegio, pur confermando la persistenza di dubbi sulla non manifesta infondatezza della questione sull'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 3, lett. e) *ante* e *post* novella del 2023 e dell'art. 37, comma 4, lett. f) della l.r. n. 6/2002, non è in grado di accertarne la rilevanza, nell'esercizio 2023, in termini di incisione sul *quantum* del saldo oggetto di odierno scrutinio, e ciò anche ai fini della proponibilità della relativa questione di legittimità costituzionale.

Per tali motivi, non ritiene - allo stato - di poter accogliere la richiesta di diniego di parifica, formulata *in parte qua* dalla competente Procura, rendendosi necessari ulteriori approfondimenti, altresì in termini di effetti e correlata quantificazione sul saldo, delle due diverse fattispecie venute in rilievo (*ante* e *post* novella del 2023), facendosi pertanto riserva di ogni definitivo accertamento, in sede di giudizio di parifica del rendiconto 2024, anche al fine dell'eventuale attivazione del sindacato del giudice delle leggi su entrambe le norme regionali (riguardanti la Giunta e il Consiglio).

## **P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, sentite le relazioni d'udienza, le conclusioni rassegnate dal Pubblico ministero e l'intervento del Presidente della Giunta regionale, sulla base dei dati acquisiti, nei limiti delle verifiche effettuate e ferme restando le irregolarità riscontrate con impatto neutro sul saldo, nei termini indicati in parte motiva

## **PARIFICA**

il rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio 2023, con i relativi allegati, approvato con delibera di Giunta regionale n. 285 del 24 aprile 2024, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio, con la seguente

## **ECCEZIONE**

- a. il capitolo di uscita U000H11726 "Armo - Utilizzazione dell'assegnazione del ministero della Salute concernente l'intesa di deliberazione CIPE relativa al riparto per il servizio sanitario nazionale § altri servizi", della Missione 13 programma 01 (Fondo sanitario indistinto), nella misura in cui risultano contabilizzati impegni, per l'importo di euro 600.321,33, a favore della società *advisor*, in violazione dell'art. 20, comma 1, lett. B, del d.lgs. n. 118/2011, nei termini indicati in parte motiva, con conseguenti maggiori vincoli, per pari importo, da destinare ai LEA sul medesimo capitolo di spesa.

Il tutto nei termini e con gli effetti indicati in parte motiva.

## **PARIFICA CON RISERVA**

1. La parte accantonata del risultato di amministrazione e, in particolare, il fondo passività potenziali destinato alla copertura del fabbisogno sanitario e, quindi, il correlato perimetro sanitario della Regione Lazio per il 2023 - incluso nel rendiconto oggetto del presente giudizio di parificazione - per la sola parte relativa alla copertura dei fondi di dotazione negativi, nell'importo determinato a seguito dell'attività di *due diligence* straordinaria.

2. I residui attivi da esercizi precedenti, riportati sul capitolo di entrata E0000611145 "Partite varie e giri contabili", pari a euro 13.647.274,58, ed i residui passivi da esercizi precedenti, riportati sul correlato capitolo di spesa U0000T31425, pari a euro 73.575.374, 72.
3. Il capitolo del bilancio U0000R21514 "Indennità segreteria giunta e consiglio - l.r. 15/07 art. 16 § retribuzioni in denaro", nella misura in cui risultano contabilizzati oneri, per indennità del personale di diretta collaborazione, maggiorati del 30 per cento.

Il tutto nei termini e per le ragioni indicati in parte motiva.

### **APPROVA**

l'allegata relazione ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e dell'art. 1, comma 5, del decreto - legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

### **ORDINA**

che i conti, muniti del visto della Corte, siano restituiti al Presidente della Regione Lazio per la successiva presentazione al Consiglio regionale;

### **DISPONE**

la trasmissione della presente decisione, con l'unita relazione, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione Lazio, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e finanze, nonché alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, per le determinazioni di competenza.

Dispositivo letto in udienza.

RELATRICE  
*Vanessa PINTO*

PRESIDENTE  
*Stefano SIRAGUSA*

Depositata in Segreteria il 27 novembre 2024  
Il Funzionario responsabile del Servizio di supporto

*Aurelio CRISTALLO*